



**DESIGN.
MAKE.
SHOW.**

**Modello di organizzazione
e gestione**

ai sensi del
D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

Fontemaggi srl
Modello di Organizzazione e gestione ai sensi del
D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

Rev.	Data	Descrizione	Approvato da
1	18 Settembre 2024	Approvazione	CDA

ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO O. d. V.	
Presidente	Anna Grinovero

Sommario

PARTE GENERALE.....	3
1 A cosa serve un Modello Organizzativo	3
1.1. La Responsabilità Amministrativa degli Enti: cenni culturali.....	4
1.2. Il Regime giuridico della responsabilità amministrativa: il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 4	
1.3. Le fattispecie previste dalla Legge e le sanzioni comminate.....	5
1.4. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: la sua adozione	7
1.5. Modello quale esimente nel caso di reato	8
1.6. Linee Guida di CONFINDUSTRIA	8
1.7. Evoluzione giurisprudenziale	9
2 L'adozione del Modello e la realtà di Fontemaggi.....	10
2.1. Fontemaggi S.r.l.....	10
2.2. I Servizi di Fontemaggi S.r.l.....	11
2.3. Obiettivi del Modello Organizzativo di Fontemaggi.	12
2.4. Il Modello Organizzativo di Ecologia Soluzione Ambiente.....	12
2.5. Struttura del Modello: Parte Generale e Parte Speciale	13
2.6. Modello e il Codice Etico.....	15
2.7. I Destinatari del Modello	15
3 L'Organismo di Vigilanza.....	15
3.1. Identificazione dell'Organismo di Vigilanza	15
3.2. Funzioni e poteri.....	16
3.3. L'Organismo di Vigilanza e gli Organi Societari.....	17
3.4. Informative all'Organismo di Vigilanza.....	18
3.5. Informative da parte di esponenti aziendali o di terzi	19
3.6. Raccolta, conservazione e archiviazione delle informazioni.....	20
3.7. Statuto e Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.....	20
4 Formazione e diffusione del modello.....	20
4.1. Informativa a Collaboratori Esterni e Partner.....	21
5 Il sistema disciplinare	21
5.1. Principi generali.....	21
5.2. Misure nei confronti dei Dipendenti.....	21
5.3. Misure nei confronti degli Amministratori.....	22
5.4. Misure nei confronti di soggetti esterni: collaboratori, consulenti e altri soggetti terzi 22	
5.5. Sistema Disciplinare	22
PARTE SPECIALE	23
Introduzione.....	23
I Destinatari.....	23

PARTE GENERALE

1. A cosa serve un Modello Organizzativo

Il modello organizzativo previsto dal D. Lgs. 231/01 è uno strumento che serve a prevenire il rischio di commissione di determinati reati all'interno di un ente, di un'azienda, di una società, di un'associazione e di tutte quelle realtà richiamate dal citato decreto.

Per tale motivo, sembra corretto individuare l'essenza di un Modello Organizzativo non tanto rispondendo alla domanda "cos'è un Modello organizzativo?", ma, piuttosto, attraverso la domanda "a cosa serve un Modello organizzativo?"

Il Modello 231 serve ad affrontare il rischio reato e lo deve fare con un metodo preventivo che si innesti nella vita quotidiana dell'azienda in modo tale che i protocolli operativi del Modello siano costantemente verificati attraverso un'attività di controllo e un lavoro di adeguamento che saranno parte essenziale del presente Modello.

In tal senso, la metodologia assunta per predisporre il presente Modello, pur tenendo conto dell'esigenza di ribadire i presupposti legislativi e alcune linee guida emerse nel tempo - con inevitabile incremento dei fogli che lo compongono - parte dal principio ispiratore della Prevenzione. Ciò significa che il presente Modello è stato predisposto dopo un'indagine accurata sulla realtà aziendale di Fontemaggi S.r.l., con la consapevolezza che non potrà mai essere definitivo e che dovrà essere costantemente implementato con una puntuale e continua attività di prevenzione e controllo.

Non può esistere un Modello capace in assoluto di prevenire il rischio reato all'interno di un'azienda, ma si realizza un buon Modello se lo si adegua alla realtà alla quale deve servire, lasciandolo costantemente aperto ad aggiornamenti, implementazioni, integrazioni e revisioni. L'azienda, oggi, rappresenta un'iniziativa costantemente proiettata in avanti, in continua evoluzione ed in contatto con molteplici fattori esterni, dal quale derivano inevitabili condizioni di rischio ed incertezza. La realtà aziendale deve, quindi, essere intesa anche quale "sistema di rischi", che non può essere affrontato con un sistema di prevenzione chiuso e definitivo, ma che, al contrario, necessita di un monitoraggio permanente e costante. Proprio alla luce di tale consapevolezza, il Modello deve essere inteso quale una parte fondamentale, ma da sola non esaustiva, dell'organizzazione aziendale finalizzata al controllo e alla prevenzione dei rischi.

Per questi motivi, a partire da una corretta interpretazione ermeneutica del D. Lgs. 231/01, si deve puntualizzare che la funzione preventiva del Modello va ben al di là delle prescrizioni qui contenute, che peraltro rischierebbero di diventare col tempo lettera morta laddove non fossero accompagnate da una effettiva crescita culturale aziendale sulla necessità di attuare virtuose azioni preventive.

Sempre in un'ottica preventiva, il D. Lgs. 231/01 prevede uno strumento fondamentale, l'Organismo di Vigilanza, che nel presente Modello troverà ampia trattazione. Occorre, fin d'ora, sottolineare come l'attività di detto Organismo debba essere considerata una parte essenziale del Modello al fine di far sì che non solo i principi e i protocolli in esso contenuti vengano effettivamente applicati, ma anche che lo spirito del citato Decreto Legislativo trovi un'adeguata risposta nella vita quotidiana dell'azienda. Perché tutto ciò avvenga, perché il Modello Organizzativo non rimanga un libro chiuso nel cassetto di qualche ufficio aziendale, occorre che l'Organismo di Vigilanza sia operativo e abbia i requisiti richiesti dalla legge. Un Organismo di Vigilanza effettivamente indipendente dal management aziendale, composto da persone professionalmente preparate, dotato di autonomia, anche di spesa, costantemente orientato alla formazione di tutti i soggetti interessati, necessariamente coinvolti nella attività di prevenzione del Modello Organizzativo, è il miglior presupposto per un'adeguata applicazione del D. Lgs. 231/01.

In conclusione, il Modello Organizzativo serve a prevenire il rischio reato all'interno dell'azienda e per fare ciò prevede uno strumento operativo la cui attività sarà parte integrante del Modello stesso.

In tal senso, si deve necessariamente parlare di Modello aperto, mai definitivo, ma al contrario caratterizzato da adeguatezza, dinamicità, specificità ed effettività che devono essere costantemente monitorate e aggiornate dall'Organismo di Vigilanza. Alla luce dell'attività svolta all'interno di Fontemaggi si precisa che l'adozione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società del presente Modello non rappresenta un approdo, ma l'incremento di una politica aziendale già significativamente orientata alla prevenzione dei rischi legati alla sicurezza sul lavoro e alla tutela dell'ambiente, cui si aggiunge ora la prevenzione di rischi legati ad altre figure di reati previsti dal D. Lgs. 231/01.

Prima di descrivere la realtà aziendale di Fontemaggi occorre sinteticamente soffermarsi sul dettame legislativo del D. Lgs.231/01.

1.1. La Responsabilità Amministrativa degli Enti: cenni culturali.

Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 ha introdotto nell'ordinamento italiano una peculiare forma di responsabilità, nominalmente amministrativa, ma sostanzialmente a carattere afflittivo-penale, a carico di società, associazioni ed enti in genere per particolari reati commessi nel loro interesse o vantaggio da una persona fisica che ricopra al loro interno una posizione apicale o subordinata.

Il principio introdotto con il D. Lgs. 231/01 rappresenta una vera e propria rivoluzione nell'ambito del diritto penale italiano, scardinando il principio che non prevedeva la possibilità di responsabilità penale dell'impresa.

Il sistema industriale italiano, e più in generale il mondo dell'impresa, non hanno ancora recepito in modo adeguato la portata culturale dei Modelli Organizzativi, ma non v'è dubbio che il D. Lgs. 231/01 abbia tracciato un percorso che potenzialmente possa portare le aziende ad una concreta attività di prevenzione dei rischi.

Prevenire i rischi di reato significa evitare conseguenze dannose per le aziende, ma vuol dire anche affrontare la questione dei costi sociali dei tanti reati che venivano commessi a vantaggio dell'impresa senza che questa ne sopportasse le conseguenze negative.

In tal senso il Modello Organizzativo, e l'attività di prevenzione che ne costituisce l'effettiva essenza, si inseriscono in un quadro di politica generale a tutela delle regole del mercato e della crescita economica.

La dottrina italiana più sensibile al tema da decenni invocava il riconoscimento della responsabilità penale delle imprese.

A partire da questo principio il management aziendale non può non adempiere alla necessità di prevenire i rischi di reato all'interno dell'azienda.

1.2. Il Regime giuridico della responsabilità amministrativa: il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

I presupposti applicativi della nuova normativa possono essere così specificati:

- a) l'inclusione dell'azienda nel novero degli enti rispetto ai quali il Decreto trova applicazione;
- b) l'avvenuta commissione di un reato compreso tra quelli elencati dallo stesso Decreto o da provvedimenti legislativi che richiamano la responsabilità prevista dal Decreto, nell'interesse o a vantaggio dell'azienda;
- c) l'essere l'autore del reato un soggetto investito di funzioni apicali o subordinate all'interno dell'azienda;

- d) la mancata adozione o attuazione da parte dell'azienda di un modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione di reati del tipo di quello verificatosi;
- e) il mancato affidamento di autonomi poteri di iniziativa e controllo ad un apposito organismo dell'ente - Organismo di Vigilanza - (o l'insufficiente vigilanza da parte di quest'ultimo) e l'elusione non fraudolenta da parte del soggetto apicale del modello di prevenzione adottato dall'ente stesso.

In caso di reato commesso da parte di un soggetto subordinato, la ricorrenza di ciascuna delle circostanze summenzionate è oggetto di uno specifico onere probatorio, il cui assolvimento grava sul Pubblico Ministero; viceversa, nel caso di reato commesso da un soggetto apicale, la ricorrenza di ciascuna delle condizioni di cui ai punti d) ed e) è oggetto di una presunzione semplice (*juris tantum*), fatta salva la facoltà dell'azienda di fornire la prova contraria (c.d. inversione dell'onere della prova).

Dal concorso di tutte queste condizioni consegue l'assoggettabilità dell'ente a sanzioni di svariata natura, accomunate dal carattere particolarmente gravoso, tra le quali spiccano per importanza quella pecuniaria (fino ad un massimo di Euro 1.549.370) e quelle interdittive, variamente strutturate (fino alla chiusura coattiva dell'attività).

L'ambito applicativo delle nuove disposizioni, originariamente limitato agli artt. 24, 25 e 26 della Legge, è stato successivamente esteso, sia mediante modifica dello stesso Decreto.

1.3. Le fattispecie previste dalla Legge e le sanzioni comminate

I reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti

Un apposito fascicolo, che costituisce parte integrante del presente Modello di Organizzazione e Gestione, è dedicato all'elencazione delle fattispecie di reato che possono determinare la responsabilità ex D.Lgs.231/01.

Gli elementi positivi di fattispecie

Appare utile addentrarsi in modo più specifico al tenore del D. Lgs. 231/01, ribadendo inevitabilmente alcuni concetti già evidenziati.

Si è visto come per l'insorgere della responsabilità penale dell'azienda occorra la presenza di tutta una serie di elementi (il cui concorso è necessario) e la contestuale assenza di determinati fattori che valgono quali esimenti.

Per quanto riguarda gli elementi positivi va innanzitutto precisato che il Decreto si applica ad ogni società o associazione, anche priva di personalità giuridica, nonché a qualunque altro ente dotato di personalità giuridica (qui di seguito, per brevità, l'Ente), fatta eccezione per lo Stato e gli enti svolgenti funzioni costituzionali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici.

Ciò posto, la responsabilità prevista dal Decreto a carico dell'azienda scatta qualora sia stato commesso un reato che:

- risulti compreso tra quelli indicati dal Decreto nell'apposito elenco, sia realizzato anche o esclusivamente nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, salvo che in quest'ultima ipotesi il reato sia stato commesso nell'interesse esclusivo del reo o di terzi;
- sia stato realizzato da un soggetto:
 - a. - in posizione apicale (ossia che esercita funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o che esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso: qui di seguito, per brevità, Soggetto Apicale); ovvero
 - b. - sottoposto alla direzione o alla vigilanza di un Soggetto Apicale (qui di seguito, per brevità, Soggetto Subordinato).

I fattori che valgono quali esimenti ed escludono la responsabilità dell'azienda

La responsabilità prevista dal Decreto a carico dell'Ente non scatta se il reato è stato commesso:

- da un Soggetto Apicale, se l'azienda prova che:
 - c. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
 - d. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'azienda dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, l'Organismo di Vigilanza;
 - e. le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
 - f. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organo di Vigilanza;
- da un Soggetto Subordinato, se il Pubblico Ministero non prova che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'azienda, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello.

Le sanzioni previste dal Decreto a carico dell'Ente sono:

- la sanzione pecuniaria;
- le sanzioni interdittive;
- la pubblicazione della sentenza di condanna;
- la confisca.

Le sanzioni predette vengono applicate previo accertamento della responsabilità e della presenza delle suindicate condizioni, al termine di un vero e proprio processo penale a carico dell'azienda secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 231/01 e dal codice di procedura penale.

Le misure interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, benché mai congiuntamente tra loro, su richiesta al Giudice da parte del Pubblico Ministero, quando ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

- sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente a norma del Decreto;
- vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Nel disporre le misure cautelari, il Giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, della necessaria proporzione tra l'entità del fatto e della sanzione che si ritiene possa essere applicata all'Ente in via definitiva.

La sanzione pecuniaria

La sanzione pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di denaro nella misura stabilita dal Decreto, comunque non inferiore ad € 10.329 e non superiore ad € 1.549.370, da determinarsi in concreto da parte del Giudice mediante un sistema di valutazione bifasico (c.d. sistema "per quote").

Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive consistono:

- nella interdizione dall'esercizio dell'attività;

- nella sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- nel divieto, temporaneo o definitivo, di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli già concessi; nel divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano, anche congiuntamente tra loro, esclusivamente in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste dal Decreto, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'azienda ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da un Soggetto Apicale ovvero da un Soggetto Subordinato quando, in quest'ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.
- Quand'anche sussistano una o entrambe le precedenti condizioni, le sanzioni interdittive non si applicano se sussiste anche solo una delle seguenti circostanze:
 - l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'azienda non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; oppure
 - il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità; oppure
 - prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono tutte le seguenti condizioni (qui di seguito, Condizioni ostative all'applicazione di una sanzione interdittiva):
 - a. l'azienda ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
 - b. l'azienda ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di un Modello;
 - c. l'azienda ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

La pubblicazione della sentenza di condanna

La pubblicazione della sentenza di condanna consiste nella pubblicazione di quest'ultima una sola volta, per estratto o per intero, a cura della Cancelleria del Giudice, a spese dell'Azienda, in uno o più giornali indicati dallo stesso Giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel comune ove l'Azienda ha la sede principale.

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'Azienda viene applicata una sanzione interdittiva.

La confisca

La confisca consiste nell'acquisizione coattiva da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti in ogni caso salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede; quando non è possibile eseguire la confisca in natura, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

1.4. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: la sua adozione

Il Decreto 231/01 ha quindi introdotto una particolare forma di esonero dalla responsabilità in oggetto qualora, giova ripeterlo ancora una volta, l'Azienda dimostri:

- di aver adottato ed efficacemente attuato attraverso l'organo dirigente, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- di aver affidato all'Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento;
- che le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e di gestione;
- che non vi sia omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

1.5. Modello quale esimente nel caso di reato

Il Decreto prevede inoltre che, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di organizzazione, gestione e controllo debbano rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le aree a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto;
- predisporre specifici protocolli al fine di programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'azienda in relazione ai reati da prevenire;
- prevedere modalità di individuazione e di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- configurare un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

1.6. Linee Guida di CONFINDUSTRIA

Confindustria ha da tempo elaborato linee guida per la applicazione del D.Lgs.231/01.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo individuate da CONFINDUSTRIA come atto a prevenire ragionevolmente la commissione dei reati previsti dal Decreto sono:

- Codice Etico;
- sistema organizzativo;
- procedure manuali e informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo di gestione;
- comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere uniformate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (ad esempio, nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice Etico e delle procedure previste dal Modello;
- individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, riassumibili come segue:
 - a. autonomia e indipendenza;

- b. professionalità;
- c. continuità d'azione;
- obblighi di informazione dell'organismo di vigilanza.

Fontemaggi ha provveduto ad elaborare il Modello Organizzativo e di Gestione utilizzando le Linee Guida di Confindustria in questione come punto di riferimento, ma più in generale ha assunto come riferimenti altrettanto essenziali l'elaborazione dottrinale e quella giurisprudenziale in tema di responsabilità penale dell'azienda.

Tuttavia, è opportuno evidenziare che la difformità rispetto a punti specifici delle Linee Guida di Confindustria non inficia di per sé la validità del Modello. Il singolo Modello, infatti, dovendo essere redatto con riguardo alla realtà concreta dell'azienda cui si riferisce, ben può discostarsi dalle Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere generale.

Il Modello Organizzativo deve essere un vero e proprio "abito su misura" – questa è l'immagine utilizzata dalla dottrina - e non vi possono essere linee guida esaustive delle diverse necessità delle singole aziende.

1.7. Evoluzione giurisprudenziale

Ai fini della redazione del Modello, Fontemaggi ha tenuto in considerazione anche i primi orientamenti giurisprudenziali che si sono formati in materia.

In particolare, sebbene le pronunce che fino ad oggi si sono occupate di responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. n. 231/01 non siano entrate nel merito dell'adeguatezza dei sistemi di controllo, le stesse comunque offrono già delle prime indicazioni circa le caratteristiche che i Giudici ritengono essenziali al fine di valutare l'idoneità del Modello a prevenire la commissione dei reati.

Nella varietà delle decisioni emergono alcuni riferimenti costanti al fine di verificare l'idoneità del Modello adottato, quali il riferimento alle condotte criminose per cui si procede, alla struttura organizzativa, alle dimensioni, al tipo di attività ed alla storia anche giudiziaria della società coinvolta nel procedimento.

In tal senso ci appare utile riportare le dieci regole che per il GIP del Tribunale di Milano sono alla base della valutazione del Modello Organizzativo:

- Il Modello deve essere adottato partendo da una mappatura dei rischi di reato specifica ed esaustiva e non meramente descrittiva o ripetitiva del dettato normativo.
- Il Modello deve prevedere che i componenti dell'Organo di Vigilanza posseggano capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale.
- Il Modello deve prevedere quale causa di ineleggibilità a componente dell'Organo di Vigilanza la sentenza di condanna (o di patteggiamento) non irrevocabile.
- Il Modello deve differenziare tra formazione rivolta ai dipendenti nella loro generalità, ai dipendenti che operino in specifiche aree di rischio, all'organo di vigilanza ed ai preposti al controllo interno.
- Il Modello deve prevedere il contenuto dei corsi di formazione, la loro frequenza, l'obbligatorietà della partecipazione ai corsi, controlli di frequenza e di qualità sul contenuto dei programmi.
- Il Modello deve prevedere espressamente la comminazione di sanzioni disciplinari nei confronti degli amministratori, direttori generali e compliance officers che per negligenza ovvero imperizia non abbiano saputo individuare, e conseguentemente eliminare, violazioni del modello e, nei casi più gravi, perpetrazione di reati.

- Il Modello deve prevedere sistematiche procedure di ricerca ed identificazione dei rischi quando sussistano circostanze particolari (es. emersione di precedenti violazioni, elevato turn-over del personale).
- Il Modello deve prevedere controlli di routine e controlli a sorpresa – comunque periodici – nei confronti delle attività aziendali sensibili.
- Il Modello deve prevedere e disciplinare un obbligo per i dipendenti, i direttori, gli amministratori della società di riferire all’organismo di vigilanza notizie rilevanti e relative alla vita dell’azienda, a violazioni del modello o alla consumazione di reati. In particolare, deve fornire concrete indicazioni sulle modalità attraverso le quali coloro che vengano a conoscenza di comportamenti illeciti possano riferire all’organo di vigilanza
- Il Modello deve contenere protocolli e procedure specifici e concreti.

In particolare, occorre soffermarsi sull’elaborazione giurisprudenziale che riguarda la composizione e il funzionamento dell’Organismo di Vigilanza (OdV), a partire dalla accresciuta importanza di tale Organismo nella attuazione concreta di un Modello Organizzativo.

È infatti l’OdV che compie le attività di controllo e pertanto di prevenzione dei rischi reato. È quindi necessario che i membri dell’OdV siano effettivamente competenti e che le loro competenze siano specificate. Occorre poi che siano indipendenti e siano adeguati al ruolo che svolgono anche sotto il profilo della onorabilità. In tal senso non possono essere nominati soggetti indagati, o ancor peggio condannati, per reati compresi nel D.Lgs 231/01 o per altra tipologia di reato che renda sostanzialmente dubbia la loro capacità di svolgere un ruolo preventivo.

E’ poi necessario che l’Organismo svolga un’attività continuativa, attraverso ispezioni, controlli, verifiche e riunendosi secondo le necessità, ma comunque almeno una volta al mese.

Emerge in modo sempre più evidente – giova ribadirlo quale leit motiv dello spirito del D.Lgs 231/01 - come il Modello Organizzativo si risolva in una serie di attività di prevenzione del rischio reato.

Abbandonata l’idea che il Modello, nella sua prima formulazione cartacea, sia di per sé sufficiente ad adempiere a quanto richiesto dal D. Lgs. 231/01, oggi appare evidente come la concreta dinamica dei controlli possa realizzare quella attività di prevenzione effettivamente richiesta dalla legge, integrando in modo vivo il tenore letterale del Modello Organizzativo.

Le presenti pagine dovranno essere continuamente integrate dai riscontri scritti della attività dell’Organismo di Vigilanza, dovranno essere adeguate ai mutamenti legislativi e dovranno conformarsi costantemente alla realtà aziendale, nel suo divenire e nelle sue trasformazioni.

2. L’adozione del Modello e la realtà di Fontemaggi.

2.1 Fontemaggi S.r.l

Fontemaggi è un gruppo solido capace di inaugurare una nuova linea di business, dedicata all’arredamento e interior design per contract e retail, che amplia l’offerta di Fontemaggi & Celli.

Quella di Fontemaggi è una storia antica, quasi una saga familiare che affonda le sue radici prima della Seconda Guerra Mondiale quando, a Rimini, in via Garibaldi Angelo Fontemaggi produce artigianalmente scope in saggina. È da quella prima bottega che tutto ha inizio ed è dalla

passione e la dedizione al lavoro di Angelo Fontemaggi che traggono forza e ispirazione i suoi figli, Alberto ed Eugenio, la seconda generazione della famiglia che ampliano la produzione introducendo la tessitura di sedie in legno con corde naturali. È negli anni '50, però, che Alberto e Eugenio gettano le basi del futuro di quella che è l'attuale Fontemaggi & Celli, costituendo il nucleo dell'azienda, al cui interno vogliono anche un'officina per la produzione di sedi in metallo e la tessitura di sedie in plastica.

A mano a mano che gli anni passano e la solidità dell'impresa cresce, Alberto riesce a trasmettere la sua passione e la sua lungimirante visione del business ai suoi figli Angelo e Roberto che, infatti, nel 1983, conferisce all'azienda la struttura che la traghetterà nel nuovo millennio e la pone tra le principali realtà specializzate nel noleggio e montaggio di strutture per eventi, congressi, concorsi, matrimoni e molto altro. Proprio nel 2000, decidono di ampliare la produzione creando un laboratorio interno di falegnameria al quale affianca il lavoro di progettazione e montaggio di stand personalizzati per manifestazioni fieristiche. Il successo è tale, e le richieste di prodotti Fontemaggi è tale, che nel 2018, ad Angelo si affianca, in società, Katia Celli in Fontemaggi dal 2000.

Il resto è la storia presente di un gruppo solido e coeso, capace di superare, unito e determinato, più di 18 mesi di blocco totale del mondo degli eventi, provocato dalla pandemia di Covid-19.

Un gruppo solido capace di inaugurare una nuova linea di business, dedicata all'arredamento e interior design per contract e retail, che da oggi va ad ampliare l'offerta di Fontemaggi & Celli.

Attualmente Fontemaggi, coerentemente con le proprie politiche aziendali e con i propri ideali si è certificata : UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 , UNI EN ISO 45001:2018, ISO 20121:2012.

2.2I Servizi di Fontemaggi S.r.l.

Fontemaggi oggi è in grado di offrire un'ampia gamma di soluzioni divisi nelle due sezioni: temporary design e interior design.

- **Temporary Design:** l'azienda assicura la competenza, la passione e la cura di un team di professionisti che accompagnano il cliente in tutte le fasi di realizzazione di un progetto: dalla sua creazione fino alla sua completa operatività nelle principali manifestazioni fieristiche del mondo. In questo ambito l'azienda si occupa di:
 - a. Fiere: si occupano della realizzazione di stand per fiere
 - b. Eventi: organizzazione eventi e consulenza tecnica per eventi corporate o roadshow
 - c. Congressi: l'azienda ha accreditamenti con i maggiori Palacongressi italiani e con i principali PCO
 - d. Pop-up Store: l'azienda cura ogni dettaglio della realizzazione nell'ottica di creare un'esperienza personalizzata e unica.
- **Interior design:** business unit della nostra azienda dedicata al design di showroom, retail, arredamenti Contract, abitazioni private. L'azienda lavora come general contractor accanto ad architetti e interior designer e realizziamo arredamenti su misura dalla fase progettuale a quella della scelta dei materiali, fino alla realizzazione e al montaggio.
 - a. Contract: realizzazione di ambienti per ristoranti, bar, uffici, sedi aziendali e altro
 - b. Retail: realizzazione dello spazio di arredo di negozi
 - c. Showroom
 - d. Shop-in-Shop: realizzazione di negozi o corner all'interno di singoli negozi con l'obiettivo di far risaltare singoli marchi o prodotti
 - e. Arredamenti privati

2.3 Obiettivi del Modello Organizzativo di Fontemaggi.

Il Modello si pone come obiettivo principale la Prevenzione del rischio reati all'interno dell'azienda, attraverso un sistema strutturato e organico di formazione, di procedure e di controlli, finalizzato inoltre ad una costante crescita culturale.

Il Modello Organizzativo di Fontemaggi, nella accezione delineata nelle presenti pagine, quale sistema aperto e dinamico, quale abito su misura, personalizzato e da adeguare costantemente alla realtà aziendale, volto a prevenire la commissione di reati, vuole essere un ulteriore salto di qualità per un'azienda che ha fatto della formazione e della prevenzione la sua missione imprenditoriale

Il Modello evidenzia tutte le tipologie di reato che comportano la responsabilità penale dell'azienda, ma affronta soprattutto e in modo specifico i reati legati alle attività che il Risk assessment ha permesso di individuare quali effettivamente esposte al rischio di reato ("attività sensibili").

In tal senso si vuole:

- la piena consapevolezza in tutti coloro che operano in nome e per conto di Fontemaggi di poter incorrere in un illecito passibile di sanzione e la cui commissione è sempre contraria agli interessi dell'azienda, anche quando, apparentemente, potrebbe trarne un vantaggio economico immediato;
- un monitoraggio costante dell'attività, consentire di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati che prevedono una responsabilità penale dell'azienda.

2.4 Il Modello Organizzativo di Ecologia Soluzione Ambiente.

- Si struttura su tutte le ipotesi di reato che prevedono la responsabilità penale dell'azienda, ma si occupa soprattutto di prevenire i reati che integrano un rischio maggiore derivante dalle attività sensibili dell'azienda;
- Prevede specifici principi comportamentali attraverso un Codice Etico, qui allegato, che costituisce una vera e propria Carta Costituzionale dell'azienda;
- Prevede specifici protocolli comportamentali per prevenire i reati che potrebbero derivare dal cattivo ed errato svolgimento delle attività aziendali, attraverso il rispetto del principio di separazione delle funzioni, in base al quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
- Attribuisce all'Organismo di Vigilanza specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello, attraverso la verifica continua dei comportamenti aziendali, nonché di adeguamento costante del funzionamento del Modello, con conseguente aggiornamento periodico in base alle esigenze che emergono da provvedimenti legislativi o dall'evoluzione aziendale;
- Riconosce all'Organismo di Vigilanza un ruolo strategico ed operativo essenziale per la prevenzione dei reati e in tal senso ne fissa le caratteristiche e i principi operativi tramite un Regolamento, qui allegato;
- Riconosce la necessità di essere costantemente integrato dal report scritto e tracciato della attività dell'Organismo di Vigilanza;
- Riconosce la necessità di una compiuta propria diffusione con il coinvolgimento di tutti i livelli aziendali nell'attuazione di regole comportamentali, procedure e politiche aziendali, con esplicita previsione di costante formazione e crescita culturale attraverso specifica attività dei vertici aziendali e dell'Organismo di Vigilanza;

- Prevede e allega, nel rispetto della legge, un adeguato sistema disciplinare per apicali e subordinati, che costituisca un ulteriore tassello di un efficace sistema di prevenzione, sanzionando i comportamenti difformi dai principi e dai protocolli previsti, finalizzato non alla punizione, ma bensì alla responsabilizzazione;
- Statuisce la necessità di essere rispettato dai terzi collaboratori dell'azienda attraverso clausole contrattuali che stabiliscano responsabilità in caso di mancata osservanza dei principi o dei protocolli previsti, con conseguenze di natura contrattuale.

2.5 Struttura del Modello: Parte Generale e Parte Speciale

Il Modello è suddiviso nelle seguenti parti:

- **Parte Generale**, che contiene i punti cardine del Modello, trattando del funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, del sistema disciplinare, del Codice etico, facendo riferimento agli allegati che ne costituiscono parte integrante;
- **Parte Speciale**, il cui contenuto è costituito da fascicoli dedicati alla prevenzione dei reati che potrebbero essere commessi nell'interesse o a vantaggio dell'azienda.

Il presente Modello, costituito dalla Parte Generale, dalla Parte Speciale e dagli Allegati 1, 2, 3 e 4 che ne formano parte integrante, è approvato dal Consiglio di Amministrazione di Fontemaggi.

Modifiche e aggiornamento del Modello

Come sancito dal Decreto, il Modello è "atto di emanazione dell'organo dirigente". Di conseguenza, ogni modifica nonché le eventuali integrazioni sostanziali sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di Fontemaggi che le delibererà dopo segnalazione dell'Organismo di Vigilanza.

Approccio metodologico al Modello

Ai fini della redazione ed implementazione del Modello organizzativo e di gestione ex D.Lgs. n. 231/2001, l'approccio metodologico adottato ha previsto le seguenti fasi:

- individuazione delle aree potenzialmente esposte al rischio di commissione di reati tramite "risk assessment" ;
- individuazione di soluzioni ed azioni volte al superamento o alla mitigazione delle criticità rilevate;
- adeguamento e stesura di procedure organizzative sulle aree individuate e potenzialmente a rischio, contenenti disposizioni vincolanti ai fini della ragionevole prevenzione delle irregolarità di cui al citato Decreto, con riferimento alla gestione delle risorse finanziarie;
- elaborazione del Codice Etico;
- redazione di un sistema disciplinare per sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- regolamento dell'Organismo di Vigilanza.

La metodologia di Risk Assessment

Il punto è fondamentale e si riverbera anche sulla metodologia dei successivi controlli dell'Organismo di Vigilanza.

L'esigenza di conoscere in modo efficace la realtà aziendale per capire quali siano le attività più sensibili dal punto di vista del rischio reato comporta la necessità di strumenti tra loro integrati. Occorre, dunque, guardarsi dal rischio di predisporre mappature meramente compilative e asettiche, sprovviste di qualsiasi valutazione sull'intensità del rischio reato e sul suo grado di avveramento. La redazione del Risk Assessment deve, quindi, ispirarsi a criteri di selettività ed intensità.

Da ciò deriva la necessità di un flusso informativo multidimensionale (cartaceo, informatico, etc.), che si risolva nell'analisi di informazioni gestionali, informazioni economiche, informazioni extracontabili di tipo quantitativo e di tipo qualitativo, informazioni di tipo organizzativo.

In seconda istanza, c'è la necessità di conoscere nel dettaglio le funzioni e le attività aziendali, attraverso colloqui e interviste.

A questo scopo, così come appare riduttivo far leva unicamente sulle interviste per conoscere una realtà aziendale, emerge la inadeguatezza di un'analisi dei flussi informativi che non preveda una successiva verifica su base orale.

Su questo aspetto può giocarsi una fase decisiva della costruzione di un Modello organizzativo personalizzato, che deve essere vissuto, come detto, quale vero e proprio "abito su misura" finalizzato alla prevenzione dei rischi di reato.

Ignorare che l'apparato documentale non sempre rappresenta la quotidianità della vita aziendale e che spesso questa è rappresentata in modo efficace anche, o soprattutto, dai racconti di chi ne è interprete, può significare non cogliere aspetti essenziali per la costruzione di un Modello concreto ed efficace.

Sul punto, e più in generale ai fini della articolata comprensione di cosa sia un'organizzazione aziendale, giova richiamare le fondamentali parole di Niklas Luhmann nel testo "Organizzazione e decisione", laddove trattando del susseguirsi delle diverse decisioni come fattore di assorbimento dell'incertezza all'interno di una organizzazione, scrive: "Più di quanto si pensi comunemente, la cultura organizzativa è una cultura orale". E a proposito dell'uso del tempo da parte del management e di come l'interazione orale prevalga sia nelle relazioni interne che esterne, l'autore aggiunge: "Che i risultati vengano protocollati non è escluso, ma il protocollo trattiene tipicamente solo il risultato, non il procedimento di assorbimento dell'incertezza."

Tale procedimento è l'insieme delle decisioni attraverso le quali si governa quotidianamente un'azienda. Che la dinamica relazionale che porta alle decisioni all'interno di un'azienda sia soprattutto di carattere orale è indubitabile.

Per analizzare perché ciò avvenga, Luhmann non fa riferimento solo alla necessità di prontezza delle decisioni: "Nel dettaglio ci possono essere molti motivi per consigliare l'oralità. La comunicazione può essere troppo illegale per correre il rischio della scrittura... Oppure si vorrebbe vedere come viene accolta una proposta, prima di farsi avanti. Per questi e altri motivi è importante che il sistema disponga della differenza tra comunicazione orale e scritta e che possa scegliere, all'interno di questa differenza, di quale forme servirsi."

La questione è nodale: l'oralità è predominante nell'organizzazione effettiva e quotidiana dell'azienda. Per quanto possa essere residuale, nel determinare tutto ciò può avere una minima incidenza anche il rischio che la scrittura riveli l'illegalità.

Non a caso il Modello Organizzativo richiede scrittura e tracciabilità in ogni fase della prevenzione e dei controlli ai fini di una cultura della legalità.

Per capire un'azienda nei dettagli e per strutturare un Modello Organizzativo "su misura" bisogna accedere alle dinamiche effettive che caratterizzano la vita quotidiana dell'impresa. Per farlo occorre analizzare flussi informativi caratterizzati da diverse modalità. Ignorare l'oralità, anche solo nella sua dimensione narrativa, potrebbe essere un errore fatale rispetto all'efficacia preventiva del Modello che richiede una diffusa cultura della legalità.

Allo stesso modo, è compito dell'Organismo di Vigilanza adeguare costantemente il Modello anche sulla base di interviste, confronti e verifiche orali sull'applicazione dei principi e dei protocolli previsti.

Analizzati tutti i supporti documentali, la valutazione è stata quindi indirizzata ai diversi processi ed alle funzioni aziendali, sulla base di ripetuti incontri con responsabili e dipendenti.

Il report di Risk Assessment fa parte del processo che ha portato al presente Modello e ne costituisce parte integrante dal punto di vista della individuazione delle aree aziendali esposte al rischio di commissione di reati rilevanti per la responsabilità penale dell'azienda.

2.6 Modello e il Codice Etico

Il Modello risponde all'esigenza di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto attraverso la predisposizione di regole di comportamento specifiche.

Il Codice Etico è strumento di portata generale, finalizzato alla promozione di una "etica aziendale", una Carta di principi che è parte integrante delle prescrizioni del Modello.

Il Codice Etico non è di per sé sufficiente a garantire prevenzione, ma costituisce comunque lo sfondo sul quale radicare una crescita aziendale finalizzata alla cultura della legalità e della prevenzione dei rischi reato.

Il Codice Etico di Fontemaggi è allegato al presente Modello, di cui costituisce parte integrante, e deve essere conosciuto da tutti quelli che agiscono per l'azienda, dai collaboratori e da tutti quelli che vogliono avere relazioni commerciali e professionali con Ecologia Soluzione Ambiente.

2.71 Destinatari del Modello

Le regole contenute nel Modello si applicano a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società, ai dipendenti, nonché a coloro i quali, pur non appartenendo all'Azienda, operano su mandato della medesima o sono legati alla Società da rapporti aventi caratteri di continuità.

Fontemaggi comunica il presente Modello attraverso modalità idonee ad assicurarne l'effettiva conoscenza da parte di tutti i Dipendenti.

I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società.

Fontemaggi condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del Modello e del Codice Etico, anche qualora il comportamento sia realizzato nell'interesse della Società ovvero con l'intenzione di arrecare ad essa un vantaggio.

3. L'Organismo di Vigilanza

Non può esistere Modello Organizzativo senza un adeguato Organismo di Vigilanza.

Dalla emanazione del D.Lgs.231/01 ad oggi, attraverso l'elaborazione dottrinale e l'apporto della giurisprudenza, il ruolo dell'Organismo di Vigilanza, ha assunto un'importanza centrale nel finalizzare il Modello Organizzativo ad una reale attività di prevenzione dei rischi reato.

La presenza dell'Organismo di Vigilanza può sollevare l'azienda dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati. Infatti nel caso in cui si verificano fatti integranti i reati previsti, il Decreto 231/01 pone come condizione per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa che sia stato affidato a un organismo dell'azienda (dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

3.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

In attuazione di quanto previsto dal Decreto, fanno parte dell'Organismo di Vigilanza persone di comprovata professionalità ed esperienza, indipendenti ed autonome, che garantiscono un'adeguata conoscenza della vita dell'azienda e della normativa da applicare, dei processi

organizzativi e della tipologia di rischi da controllare e che assicurano un'azione di prevenzione e controllo continua.

A ciò si aggiunga che i membri dell'Organismo di Vigilanza sono scelti anche per la passione intellettuale per le tematiche oggetto del D.Lgs.231/01 e per la incondizionata adesione ai principi della legalità e della prevenzione.

3.2 Funzioni e poteri

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare sull':

- **adeguatezza del Modello:** il Modello deve essere adeguato all'azienda cui si applica. Il principio di adeguatezza è fondamentale e comporta che, il Modello sia la miglior minimizzazione ragionevole del rischio, posto che nessun sistema di controllo è in grado di eliminare completamente i rischi;
- **effettività del Modello:** ossia vigilare affinché i comportamenti posti in essere all'interno dell'Azienda corrispondano al Modello predisposto;
- **efficacia del Modello:** ossia verificare che il Modello predisposto sia concretamente idoneo a prevenire il verificarsi dei reati previsti dal Decreto e dai successivi provvedimenti che ne modifichino il campo di applicazione;
- **opportunità di aggiornamento del Modello** al fine di adeguarlo ai mutamenti legislativi e alle modifiche della struttura aziendale.

Nel fare ciò l'Organismo di Vigilanza deve attenersi ai principi fissati dalla giurisprudenza, già richiamati nel presente Modello, e alla successiva elaborazione dottrinale.

Su di un piano più operativo è affidato all'Organismo di Vigilanza il compito di:

- verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio reato (o "attività sensibili"), al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale. A tal fine, all'Organismo di Vigilanza devono essere segnalate da parte del management e da parte degli addetti alle attività di controllo nell'ambito delle singole funzioni, le eventuali situazioni che possono esporre l'Azienda a rischio di reato. Tutte le comunicazioni devono essere esclusivamente in forma scritta;
- effettuare periodicamente, anche utilizzando professionisti esterni, verifiche volte all'accertamento di quanto previsto dal Modello, in particolare assicurare che le procedure, i protocolli e i controlli previsti siano posti in essere e documentati in maniera conforme e che i principi etici siano rispettati. Si osserva, tuttavia, che le attività di controllo sono demandate alla responsabilità primaria del management operativo e sono considerate parte integrante di ogni processo aziendale, da cui l'importanza di un processo formativo del personale;
- verificare l'adeguatezza ed efficacia del Modello nella prevenzione dei reati di cui al Decreto;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere, soprattutto, nell'ambito delle attività sensibili i cui risultati vengano riassunti in un apposito rapporto il cui contenuto sarà esposto nel corso delle comunicazioni agli organi societari;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per uno scambio di informazioni per tenere aggiornate le aree a rischio reato/sensibili per:
 - a. tenere sotto controllo la loro evoluzione al fine di realizzare il costante monitoraggio;
 - b. verificare i diversi aspetti attinenti l'attuazione del Modello (definizione di clausole standard, formazione del personale, cambiamenti normativi e organizzativi, ecc.);

- c. garantire che le azioni correttive necessarie a rendere il Modello adeguato ed efficace siano intraprese tempestivamente;
- raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute nel rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista delle informazioni che allo stesso devono essere trasmesse. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante e deve essere costantemente informato dal management;
- sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre l'Azienda al rischio conseguente alla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto;
- sui rapporti con Consulenti e Partner;
- promuovere iniziative per la formazione e comunicazione sul Modello e predisporre la documentazione necessaria a tal fine;
- interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del sistema di controllo interno in relazione a tali prescrizioni normative;
- riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale in merito all'attuazione delle politiche aziendali per l'attuazione del Modello.
- rimanere costantemente aggiornato con attività di formazione e di studio.

La struttura così identificata deve essere in grado di agire nel rispetto dell'esigenza di recepimento, verifica e attuazione dei Modelli richiesti dall'art. 6 del D. Lgs.231/01, ma anche, necessariamente, rispetto all'esigenza di costante monitoraggio dello stato di attuazione e della effettiva rispondenza degli stessi modelli alle esigenze di prevenzione che la legge richiede. Tale attività di costante verifica deve tendere in una duplice direzione:

- qualora emerga che lo stato di attuazione degli standard operativi richiesti sia carente, è compito dell'Organismo di Vigilanza adottare tutte le iniziative necessarie per correggere questa "patologica" condizione. Si tratterà, allora, a seconda dei casi e delle circostanze, di:
 - a. sollecitare i responsabili delle singole unità organizzative al rispetto del Modello di comportamento;
 - b. indicare direttamente quali correzioni e modificazioni debbano essere apportate alle ordinarie prassi di attività;
 - c. segnalare i casi più gravi di mancata attuazione del Modello ai responsabili e agli addetti ai controlli all'interno delle singole funzioni.
- qualora, invece, dal monitoraggio dello stato di attuazione del Modello emerga la necessità di adeguamento, che pertanto risulti integralmente e correttamente attuato, ma si riveli non idoneo allo scopo di evitare il rischio del verificarsi di taluno dei reati previsti al Decreto, sarà proprio l'Organismo in esame a doversi attivare per garantire l'aggiornamento, tempi e forme di tale adeguamento.

A tal fine, come anticipato, l'Organismo di Vigilanza deve avere libero accesso alle persone e a tutta la documentazione aziendale e la possibilità di acquisire dati e informazioni rilevanti dai soggetti responsabili. Infine, all'Organismo di Vigilanza devono essere segnalate tutte le informazioni come di seguito specificato.

Inoltre, alla luce delle modifiche apportate all'art. 6 del D.Lgs. 231/01 dalla c.d. Legge sul Whistleblowing, l'Organismo di Vigilanza ha l'ulteriore compito di garantire la tutela dell'identità del soggetto che segnala eventuali condotte illecite o violazioni del Modello Organizzativo ed il rispetto del divieto di azioni discriminatorie nei confronti del segnalante stesso.

3.3L'Organismo di Vigilanza e gli Organi Societari

L'Organismo di Vigilanza ha la responsabilità nei confronti dell'organo amministrativo di comunicare:

- all'inizio di ciascun esercizio: il piano delle attività che intende svolgere per adempiere ai compiti assegnategli;
- periodicamente: lo stato di avanzamento del programma definito ed eventuali cambiamenti apportati al piano, motivandoli;
- immediatamente: eventuali problematiche significative scaturite dalle attività;
- relazionare, almeno annualmente, in merito all'attuazione del Modello da parte della Società.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere invitato a relazionare periodicamente al Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione in merito alle proprie attività.

L'Organismo di Vigilanza deve, inoltre, valutando le singole circostanze:

- comunicare i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni e/o dei processi, qualora dalle attività scaturissero aspetti suscettibili di miglioramento. In tale fattispecie sarà necessario che l'Organismo di Vigilanza ottenga dai responsabili dei processi un piano delle azioni, con relativa tempistica, per le attività suscettibili di miglioramento, nonché le specifiche delle modifiche operative necessarie per realizzare l'implementazione;
- segnalare eventuali comportamenti/azioni non in linea con il Codice Etico e con le procedure e/o protocolli aziendali, al fine di:
 - a. acquisire tutti gli elementi per effettuare eventuali comunicazioni alle strutture preposte per la valutazione e l'applicazione delle sanzioni disciplinari;
 - b. evitare il ripetersi dell'accadimento, dando indicazioni per la rimozione delle carenze.

Le attività indicate al punto 2) dovranno essere comunicate dall'Organismo di Vigilanza al Consiglio di Amministrazione nel più breve tempo possibile, richiedendo anche il supporto delle altre strutture aziendali, che possono collaborare nell'attività di accertamento e nell'individuazione delle azioni volte a impedire il ripetersi di tali circostanze.

L'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di informare immediatamente il Collegio Sindacale qualora la violazione riguardi i vertici dell'Azienda e/o del Consiglio di Amministrazione.

Le copie dei relativi verbali saranno custodite dall'Organismo di Vigilanza e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

3.4 Informativa all'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del Modello, in merito a eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di Fontemaggi ai sensi del Decreto.

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del Modello, in merito a comportamenti, atti o eventi rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientrano nel più ampio dovere di diligenza e obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104-2105 c.c.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

qualora un soggetto tenuto al rispetto del Modello Organizzativo e del Codice Etico venga a conoscenza di un condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e del Codice Etico,

fondate su elementi di fatto precisi e concordanti o di violazioni del Modello, di cui sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, deve darne tempestiva segnalazione circostanziata all'OdV tramite uno degli appositi canali dedicati, come di seguito indicati:

in modalità informatica alla casella di posta elettronica dedicata ai membri dell'OdV.

Csella di posta elettronica: **odv@fontemaggi.it**

L'accesso a tale e-mail è riservato ai soli membri dell'OdV che sono gli unici soggetti a conoscenza della relativa password di accesso.

in modalità cartacea scrivendo all'Organismo di Vigilanza c/o lo studio del Presidente dell'OdV, Dott.ssa Anna Grinovero viale Monte Nero n. 4 20135 Milano.

Entrambi i citati canali sono in grado di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione ed in entrambi i casi possono essere inviate anche segnalazioni anonime.

In caso di nuovo Organismo di Vigilanza, questi dovrà modificare i due indirizzi citati.

Prescrizioni di carattere generale

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- devono essere raccolte da ciascun Responsabile di Funzione eventuali segnalazioni relative alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei reati contemplati dal Decreto o comunque a comportamenti in generale non in linea con le regole di comportamento di cui al Modello;
- ciascun dipendente deve segnalare la violazione (o presunta violazione) del Modello contattando il proprio diretto superiore gerarchico e/o l'Organismo di Vigilanza (con disposizione dell'Organismo di Vigilanza sono istituiti "canali informativi dedicati" per facilitare il flusso di segnalazioni ufficiose e informazioni, quali, ad esempio, linee telefoniche, e-mail o mail boxes);
- consulenti, i collaboratori e i partner commerciali, per quanto riguarda la loro attività svolta nei confronti di Ecologia Soluzione Ambiente, effettuano la segnalazione direttamente all'Organismo di Vigilanza mediante "canali informativi dedicati" da definire;
- l'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e le attività da porre in essere; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono definiti e applicati in conformità a quanto infra previsto in ordine al sistema disciplinare.

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e, in ogni caso, sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di Fontemaggi o delle persone accusate in mala fede.

Prescrizioni specifiche obbligatorie

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza le notizie relative:

- ai procedimenti penali e disciplinari azionati in relazione a notizia di violazione del Modello;
- alle sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti), ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.
- alle ispezioni o iniziative di qualsivoglia autorità pubblica di vigilanza.

3.5 Informativa da parte di esponenti aziendali o di terzi

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza, oltre alla documentazione prescritta nella Parte Speciale del Modello secondo le procedure ivi

contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi e attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla commissione di reati previsti dal Decreto in relazione alle attività aziendali o, comunque, a comportamenti non in linea con le linee di condotta adottate da Ecologia Soluzione Ambiente;
- l'afflusso di segnalazioni, incluse quelle di natura ufficiosa, deve essere canalizzato verso l'Organismo di Vigilanza che valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere a una indagine interna;
- le segnalazioni, in linea con quanto previsto dal Codice Etico, potranno essere in forma scritta e avere a oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. L'Organismo di Vigilanza prenderà in considerazione anche le segnalazioni anonime, intendendosi per segnalazioni anonime qualsiasi segnalazione in cui le generalità del segnalante non siano esplicitate, né siano rintracciabili, fatta eccezione per quelle segnalazioni di contenuto generico e/o confuso. In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza e l'anonimato del segnalante, fatti salvi obblighi di legge e la tutela dei diritti delle società o delle persone accusate in mala fede;
- è prevista l'istituzione di "canali informativi dedicati" ("Canale dedicato"), con duplice funzione: quella di facilitare il flusso di segnalazioni e informazioni verso l'Organismo di Vigilanza e quella di risolvere velocemente casi di dubbio.

3.6 Raccolta, conservazione e archiviazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito database informatico e/o cartaceo.

I dati e le informazioni conservate nel database sono posti a disposizione di soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza previa autorizzazione dell'Organismo stesso.

Quest'ultimo definisce con apposita disposizione interna criteri e condizioni di accesso al database.

3.7 Statuto e Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

Sono parti integranti del Modello gli allegati Statuto e Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.

4. Formazione e diffusione del modello

Fontemaggi riconosce e ritiene che, ai fini dell'efficacia del presente Modello, sia necessario garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta.

A tal fine, Fontemaggi si impegna ad effettuare (destinando a tal fine risorse tanto finanziarie quanto umane) programmi di formazione ed informazione attuati con un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle funzioni nelle "attività sensibili".

La formazione del personale, dagli apicali ai subordinati è, pertanto, considerata da per una efficace attuazione del Modello, da effettuarsi periodicamente e con modalità che garantiscano l'obbligatorietà ai corsi, i controlli di frequenza e di qualità sul contenuto dei programmi.

La formazione è gestita dall'Organismo di Vigilanza in stretta cooperazione con il Responsabile del Personale e sarà articolata sui livelli qui di seguito indicati:

- personale direttivo e con funzioni di rappresentanza dell'Ente: seminario iniziale esteso di volta in volta a tutti i neo assunti; seminario di aggiornamento annuale; accesso a un sito internet dedicato all'argomento e aggiornato dall'Organismo di Vigilanza; occasionali e-mail di aggiornamento; informativa con la lettera di assunzione per i neo assunti;
- altro personale: nota informativa interna; informativa con la lettera di assunzione per i neo assunti; accesso a intranet; e-mail di aggiornamento o, in ogni caso, mediante modalità che saranno ritenute idonee in base al livello e ruolo ricoperto dal singolo dipendente, nonché in relazione al differente coinvolgimento dello stesso nelle "attività sensibili".

4.1 Informativa a Collaboratori Esterni e Partner

Dovranno essere altresì forniti a soggetti esterni a Fontemaggi (ad esempio, Consulenti e Partner) apposite informative sulle politiche e le procedure adottate sulla base del presente Modello organizzativo, nonché i testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzate al riguardo.

5. Il sistema disciplinare

Il sistema disciplinare è contenuto in un apposito fascicolo (Allegato 3) che costituisce parte integrante del presente Modello di Organizzazione e Gestione.

In questa sede se ne richiamano alcuni elementi essenziali

5.1 Principi generali

Ai sensi degli artt. 6, comma 2, lett. e), e 7, comma 4, lett. b) del D. Lgs.231/01, il Modello può ritenersi efficacemente attuato solo qualora preveda un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso indicate.

Tale sistema disciplinare si rivolge ai lavoratori dipendenti e ai dirigenti, prevedendo adeguate sanzioni di carattere disciplinare.

La violazione delle regole di comportamento del Codice Etico e delle misure previste dal Modello, da parte di lavoratori dipendenti dell'Azienda e/o dei dirigenti della stessa, costituisce un inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 2104 c.c. e dell'art. 2106 c.c..

Le infrazioni dei principi sanciti nel Codice Etico e delle misure previste dal Modello, le relative sanzioni irrogabili e il procedimento disciplinare sono descritti nell'allegato Sistema disciplinare.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta, i protocolli e le procedure interne sono vincolanti per i destinatari, indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato quale conseguenza del comportamento commesso.

5.2 Misure nei confronti dei Dipendenti

L'art. 2104 c.c., individuando il dovere di "obbedienza" a carico del lavoratore, dispone che il prestatore di lavoro deve osservare nello svolgimento del proprio lavoro le disposizioni di natura sia legale che contrattuale impartite dal datore di lavoro. In caso di inosservanza di dette disposizioni il datore di lavoro può irrogare sanzioni disciplinari, graduate secondo la gravità dell'infrazione, nel rispetto delle previsioni contenute nei CCNL applicabile.

Il sistema disciplinare deve in ogni caso rispettare i limiti concessi al potere sanzionatorio imposti dalla Legge n. 300 del 1970 (c.d. "Statuto dei lavoratori") e dalla contrattazione collettiva di settore, sia per quanto riguarda le sanzioni irrogabili che per quanto riguarda la forma di esercizio di tale potere.

5.3 Misure nei confronti degli Amministratori

Il Sistema disciplinare prevede un'ampia gamma di sanzioni a carico dei dirigenti, onde evitare che l'infrazione commessa dall'apicale venga considerata in modo eccessivamente discrezionale e che i subordinati non si sentano gli unici soggetti passibili di provvedimenti disciplinari.

5.4 Misure nei confronti di soggetti esterni: collaboratori, consulenti e altri soggetti terzi

Ogni comportamento posto in essere da collaboratori, consulenti o altri terzi collegati ad Fontemaggi da un rapporto contrattuale non di lavoro dipendente, in violazione delle previsioni del Modello e/o del Codice Etico, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere d'incarico o anche in loro assenza, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla società, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale.

5.5 Sistema Disciplinare

Segue allegato "3"

PARTE SPECIALE

Introduzione

Nella parte speciale che segue saranno analizzate le aree considerate “sensibili” ai fini della commissione dei reati previsti dal D.lgs. 231/01 in relazione al tipo di attività svolta da Fontemaggi. Saranno in particolare analizzate le attività che presentano profili di rischio in relazione alle seguenti tipologie di reato:

- 1 Reati contro la Pubblica Amministrazione;
- Reati informatici e trattamento illecito di dati;
- Reati di criminalità organizzata
- Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- Delitti contro l'industria e il commercio;
- Reati Societari;
- Reati di terrorismo;
- Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela e sicurezza sul lavoro;
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- Reato impiego cittadini senza permesso;
- Reati ambientali;
- Reati tributari;
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (modifica del 2021)
- Reati di contrabbando
- Delitti contro il patrimonio culturale
- Altri reati presupposto

Per quanto riguarda gli altri reati, che non si ritengono rilevanti per un'azienda come Fontemaggi, è stato redatto un apposito fascicolo che li elenca.

In relazione a quest'ultime tipologie di reato, si precisa che dall'analisi condotta, dalle informazioni avute e dalla documentazione esaminata, ne è risultata irrilevante la concreta possibilità di realizzazione. Si tratta, infatti, di reati che, considerato l'assetto organizzativo della Società nonché l'attività dalla stessa esercitata, allo stato non assumono rilevanza.

Si ritiene comunque fondamentale al fine di prevenire il rischio di commissione di reati che comportano la responsabilità penale dell'azienda, che gli stessi siano conosciuti.

I Destinatari

Le indicazioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 sono rivolte a tutti coloro che agiscono nell'interesse di Fontemaggi come Dipendenti, Dirigenti, Sindaci, Amministratori, consulenti e partner nonché collaboratori, terzi ed in generale tutti coloro che hanno a che fare, nelle attività che svolgono presso o per la società, con attività considerate a rischio per la commissione dei reati sotto menzionati.

L'obiettivo è l'adozione di comportamenti conformi a quanto detto nel presente Modello per poter impedire il compimento dei reati contemplati nel Decreto.

Chiunque venga a conoscenza di comportamenti che non rispettino le prescrizioni descritte nel presente documento, dovrà darne tempestiva informazione all'Organismo di Vigilanza.

I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Rev.	Data	Descrizione	Approvato da
1	18 Settembre 2024	Approvazione	CDA

ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO O. d. V.	
Presidente	Anna Grinovero

La nozione di Pubblica Amministrazione, Pubblico Ufficiale ed Incaricato di Pubblico Servizio

Prima di procedere all'analisi dei reati contro la Pubblica Amministrazione, previsti dagli artt. 24 e 25 del D.lgs. 231/01 si ritiene opportuno precisare le nozioni di Pubblica Amministrazione (di seguito, "PA"), di Pubblico Ufficiale (di seguito, "PU") e di Incaricato di Pubblico Servizio (di seguito, "IPS").

Per PA, in sintesi, si intende l'insieme di enti e soggetti pubblici (Stato, Ministeri, Regioni, Comuni, Province, ecc.) e, talvolta, soggetti privati (amministrazioni aggiudicatrici, concessionari, SpA miste, ecc.), che svolgono la funzione pubblica, nell'interesse della collettività e, quindi, nell'interesse pubblico. L'oggetto della tutela penale, nei reati previsti in questa sede, è il regolare funzionamento ed il prestigio degli Enti Pubblici, nonché, in generale, "il buon andamento e l'imparzialità della Pubblica Amministrazione", sancito dall'art. 97 della Costituzione; ovvero, nell'ipotesi del reato di truffa, il patrimonio pubblico.

La nozione di PU, invece, ci viene fornita direttamente dal legislatore all'art. 357 c.p., il quale definisce che "sono pubblici ufficiali coloro che esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa", specificando che "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della PA e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi e certificativi".

I "pubblici poteri" che vengono in rilievo sono quello legislativo, quello giudiziario e, da ultimo, quelli riconducibili alla pubblica funzione amministrativa.

Il potere legislativo trova esplicazione nell'attività normativa vera e propria, ovvero in tutte quelle attività accessorie e/o preparatorie di quest'ultima. Rientra, pertanto, nella definizione di PU, chiunque, a livello nazionale o comunitario, partecipi all'esplicazione di tale potere.

A titolo esemplificativo, i soggetti pubblici a cui, normalmente, viene ricondotto l'esercizio di tale tipo di funzione sono: Parlamento, Governo (limitatamente alle attività legislative di sua competenza, come decreti-legge e decreti legislativi), Regioni e Province, Istituzioni dell'Unione Europea aventi competenze legislative rilevanti nell'ambito dell'ordinamento nazionale.

Il potere giudiziario trova esplicazione nell'attività di ius dicere. Si ritiene, dunque, che sia un PU, chiunque, a livello nazionale o comunitario, compia non solo un'attività diretta all'esplicazione di tale potere, ma anche tutta l'attività afferente all'amministrazione della giustizia, collegata ed accessoria alla prima. Svolgono tale funzione, quindi, tutti coloro che partecipano sia alla vera e propria attività dello ius dicere, sia a quella amministrativa collegata allo stesso, ovverosia i magistrati, compresi i PM, i cancellieri, i segretari, i membri della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti Comunitarie, i funzionari e gli addetti a svolgere l'attività amministrativa collegata allo ius dicere della Corte di giustizia e della Corte dei Conti Comunitarie, ecc.

Da ultimo, i poteri riconducibili alla pubblica funzione amministrativa, sono il potere deliberativo, il potere autoritativo ed il potere certificativo della PA.

In particolare, il potere deliberativo della PA è quello relativo "alla formazione e manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione". Tale espressione comprende qualsiasi attività che concorra, in qualunque modo, ad estrinsecare il potere deliberativo della PA.

In tale prospettiva, sono stati qualificati quali PU, non solo le persone istituzionalmente preposte ad esplicare tale potere ovvero i soggetti che svolgono le attività istruttorie o preparative all'iter deliberativo della PA, ma anche i loro collaboratori, saltuari ed occasionali.

Diversamente, il potere autoritativo della PA, si concretizza in tutte quelle attività che permettono alla PA di realizzare i suoi fini, mediante veri e propri comandi.

Esempio emblematico di questo ruolo di supremazia della PA viene individuato nel potere della stessa di rilasciare "concessioni" ai privati e da ciò deriva come possano essere considerati pubblici ufficiali tutti i soggetti preposti ad esplicare tale potere.

Infine, il potere certificativo viene individuato nel potere di rappresentare come certa una determinata situazione sottoposta alla cognizione di un pubblico agente.

L'art. 358 c.p., diversamente, riconosce la qualifica in "incaricato di pubblico servizio" a tutti "coloro i quali prestano un pubblico servizio", intendendosi per tale "un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

È, pertanto, un IPS colui che svolge una pubblica attività, non riconducibile ad alcuno dei sopra indicati "poteri" e non concernente semplici mansioni d'ordine e/o la prestazione di opera meramente materiale ed, in quanto tali, prive di alcun apporto intellettuale e discrezionale.

Esempi di IPS sono i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici, anche se aventi natura di enti privati.

Ovviamente, occorre verificare in concreto, caso per caso, l'effettiva possibilità di ricondurre l'attività di interesse alle richiamate definizioni. Può, infatti, certamente essere ipotizzabile anche che soggetti appartenenti ad una di queste categorie, di fatto esplicino differenti funzioni o servizi e, conseguentemente, possano essere diversamente qualificati, proprio in ragione della non coincidenza dell'attività da loro svolta in concreto.

La qualifica di pubblico ufficiale, infatti, non va tuttavia ricollegata al rapporto di dipendenza tra il soggetto e la PA, ma ai caratteri propri dell'attività in concreto esercitata dal soggetto agente e oggettivamente valutata, non dimenticando peraltro che, per aversi la figura del PU, è sufficiente la titolarità di una potestà autoritativa ovvero certificativa, non dovendosi la pubblica funzione esprimere in potestà autoritativa e certificativa necessariamente congiunte.

La tipologia dei reati e possibili modalità di commissione

Si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati contemplati dagli artt. 24-25 del D.lgs. 231/01, nonché una breve esposizione delle possibili modalità di attuazione dei reati, fermo restando che, ai sensi dell'art. 26 del medesimo decreto, la Società potrebbe essere considerata responsabile anche qualora le fattispecie siano integrate nella forma del tentativo.

REATI AI DANNI DELLO STATO: ART. 24 D.LGS. 231/01

Malversazione a danno dello Stato, di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 316-bis c.p.)

Definizione:

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Fino a 500 quote.

Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote.

Sanzioni interdittive previste ai sensi del D.Lgs. 231/01:

- Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione
- Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Condotta:

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto da parte dello Stato, da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee, finanziamenti, sovvenzioni o contributi destinati alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non si proceda all'utilizzo o alla destinazione delle somme ottenute per gli scopi cui erano originariamente destinate.

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non siano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Casistica:

A livello esemplificativo, il reato si potrebbe concretamente configurare nel caso in cui:

- la Società, con il consenso del terzo, utilizzi in tutto o in parte i finanziamenti agevolati ottenuti lecitamente per finalità di rilievo pubblico, al fine di coprire pregresse passività non garantite in essere presso la stessa;
- la Società, dopo aver ottenuto dallo Stato o altro Ente pubblico o dalle Comunità Europee, sovvenzioni, finanziamenti o contributi destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione e allo svolgimento di attività di pubblico interesse, ad esempio per:
 - a. la partecipazione a corsi di formazione organizzati da enti pubblici;
 - b. conseguire benefici, quali quelli di natura fiscale, connessi ad assunzioni effettuate con contratti di formazione;
 - c. il finanziamento pubblico dei progetti per le pari opportunità;
 - d. il recupero di immobili di valore storico di proprietà della Società;
 - e. l'adeguamento alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;

- f. il finanziamento pubblico – totale o parziale – di progetti imprenditoriali destinati ad incrementare l'occupazione;

non li utilizzi, completamente o in parte, per tali finalità o li utilizzi, completamente o in parte, per scopi diversi o non li utilizzi, completamente o in parte, per tali finalità, entro il termine essenziale previsto dal bando mediante il quale la Società ha ottenuto il finanziamento.

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato, di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 316-ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 3 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Fino a 500 quote.

Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote.

Sanzioni interdittive previste ai sensi del D.Lgs. 231/01:

- Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione
- Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Condotta:

Il reato si configura nei casi in cui, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee.

In questa fattispecie, a differenza di quanto accade nel reato di malversazione in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 316-bis c.p.), a nulla rileva l'uso fatto delle erogazioni, poiché il reato si perfeziona nel momento dell'indebito ottenimento dei finanziamenti.

Casistica:

A titolo esemplificativo il reato di cui all'art. 316 ter cp potrebbe configurarsi nell'ipotesi in cui:

- qualsiasi soggetto che opera nell'interesse della Società ottiene contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, da parte dello Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea, mediante i seguenti comportamenti:
 - a. utilizzo o presentazione di documenti (ideologicamente o materialmente) falsi o attestanti cose non vere;
 - b. utilizzo o presentazione di dichiarazioni (ideologicamente o materialmente) false o attestanti cose non vere;
 - c. omissione di informazioni dovute.
- la Società, al fine di ottenere il finanziamento statale per l'assunzione di personale appartenente alle categorie protette, produce dichiarazioni non corrispondenti al vero (es. indicazione di un numero di dipendenti maggiore rispetto a quello effettivamente presente in Azienda);
- la Società, al fine di ottenere il finanziamento di un progetto relativo alla formazione del personale, presenta una rendicontazione falsa delle spese da sostenere per la sua realizzazione.

Truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art.640, comma 2, n.1, c.p.)

Definizione:

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 € a 1.032 €. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 € a 1.549 €:

- 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
- 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Fino a 500 quote.

Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote.

Sanzioni interdittive previste ai sensi del D.Lgs. 231/01:

- Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione
- Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Condotta:

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Per “artificio o raggiro” si intende la simulazione o la dissimulazione della realtà, atta ad indurre in errore una persona, per effetto della percezione di una falsa apparenza. Anche il silenzio può integrare la condotta della truffa, se attuato in presenza di un obbligo giuridico di comunicazione.

L’atto di disposizione del soggetto che è stato indotto in errore può consistere in ogni comportamento dotato di una efficacia di fatto concreta e può essere considerato tale anche la semplice inerzia.

Il requisito del profitto si ravvisa non solo a fronte di un aumento effettivo del patrimonio, ma anche in una sua mancata diminuzione. Può, inoltre, essere un profitto non necessariamente di natura patrimoniale, potendo consistere anche in un interesse di natura morale.

Casistica:

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi:

- la Società pone in essere condotte fraudolente - consistenti in artifici (alterazione della realtà esteriore che si realizza o simulando l’inesistente o dissimulando l’esistente) o raggiri (consistenti essenzialmente in una menzogna qualificata corredata da ragionamenti e discorsi tali da farla recepire come veritiera) – per trarre in inganno il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, al fine di ottenere il rilascio di autorizzazioni, licenze, concessioni, provocando un danno alla Pubblica Amministrazione;
- il Responsabile di un servizio all’interno della Società omette di comunicare all’Ente Pubblico concedente l’agevolazione sui finanziamenti, l’eventuale estinzione anticipata del finanziamento, creando in tal modo un danno per l’Ente ed un vantaggio per la Società;
- il Responsabile di un servizio induce la Pubblica Amministrazione in errore, procurando alla Società un ingiusto profitto, mediante la conclusione di un’operazione di finanziamento/ investimento con la stessa Pubblica Amministrazione nell’ambito della quale non sono state comunicate correttamente a quest’ultima tutte le condizioni ed i rischi insiti nell’operazione medesima;
- la Società presenta dichiarazioni non veritiere ad Enti pubblici in merito all’assunzione di soggetti appartenenti a categorie protette al fine di non versare il previsto contributo al fondo regionale per l’occupazione;
- la Società dolosamente induce la Pubblica Amministrazione in errore, omettendo di comunicare a quest’ultima la variazione/modifica di un rapporto contrattuale di lavoro (es: passaggio da contratto full time a contratto part-time) al fine di ottenere un risparmio a proprio favore (es. pagamento di contributi previdenziali e assistenziali di minor ammontare);
- la Società altera la documentazione da fornire agli uffici della Pubblica Amministrazione relativamente alle assunzioni obbligatorie o agevolate al fine di ottenere sgravi contributivi illeciti;
- nell’esecuzione degli adempimenti amministrativi in materia fiscale per i dipendenti (es. predisposizione CUD, 770), la Società altera la documentazione relativa ai versamenti dei contributi INPS;
- nell’ambito della partecipazione a una gara pubblica, la Società presenta dati/informazioni/documentazione non veritiera al fine di ottenere l’aggiudicazione della gara. Tale condotta può essere posta in essere sia dalla Società a titolo diretto, sia dalla Società in concorso con ed a vantaggio di altri soggetti terzi.

- la società presenta dichiarazioni non veritiere, anche mediante l'utilizzo autorizzato di sistemi informatici della P.A., al fine di conseguire un ingiusto profitto con un conseguente danno per la P.A. (es. elencazione di prestazioni in realtà non effettuate; indicazione di eventi straordinari che danno diritto alla Società di avere indennità e/o maggiorazioni del corrispettivo, in realtà non verificatisi).

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Definizione:

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Fino a 500 quote.

Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote.

Sanzioni interdittive previste ai sensi del D.Lgs. 231/01:

- Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione
- Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Condotta:

Tale ipotesi di reato si configura qualora la condotta di truffa, sopra descritta, sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Per "erogazione pubblica" si intende "ogni attribuzione economica agevolata erogata da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee", alternativamente denominata: erogazioni a fondo perduto, cessioni di credito a condizioni vantaggiose per impieghi determinati, mutui agevolati.

Casistica:

Tali fattispecie può realizzarsi nel caso in cui:

- la Società pone in essere condotte fraudolente - consistenti in artifici (alterazione della realtà esteriore che si realizza o simulando l'inesistente o dissimulando l'esistente) o raggiri (consistenti essenzialmente in una menzogna qualificata corredata da ragionamenti e discorsi tali da farla recepire come veritiera), comunicando dati non veri o predisponendo documentazione falsa, per ottenere un finanziamento o un contributo pubblico.
- la Società, d'accordo con un terzo, pone in essere condotte fraudolente - consistenti in artifici (alterazione della realtà esteriore che si realizza o simulando l'inesistente o dissimulando l'esistente) o raggiri (consistenti essenzialmente in una menzogna qualificata corredata da ragionamenti e discorsi tali da farla recepire come veritiera) – al fine di ottenere un contributo/finanziamento pubblico.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

Definizione:

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Fino a 500 quote.

Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote.

Sanzioni interdittive previste ai sensi del D.Lgs. 231/01:

- Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione
- Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Condotta:

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando, in qualsiasi modo, il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti o ad esso pertinenti, si ottenga un ingiusto profitto, arrecando danno allo Stato o un altro ente pubblico.

L'alterazione fraudolenta del sistema informatico può essere la conseguenza di un intervento rivolto sia alla componente meccanica, sia al software.

Casistica:

Le modalità operative della condotta in esame possono essere molteplici. Tuttavia, sono possibili alcune esemplificazioni dei fenomeni più rilevanti:

- un operatore della Società altera i registri informatici della Pubblica amministrazione per far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione a gare (es. iscrizione in albi) ovvero per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti o, ancora, per modificare dati fiscali/previdenziali di interesse dell'azienda (es. modello 770), già trasmessi all'Amministrazione stessa;
- un soggetto interno alla Società, nell'interesse o vantaggio di quest'ultima, modifica i dati relativi al conto corrente di un ente della Pubblica Amministrazione, così realizzando un ingiusto profitto in favore della Società con danno in capo all'ente stesso;
- la Società – attraverso un proprio operatore – agendo per sé o per altri, si procura un profitto ingiusto, provocando allo Stato o a qualsiasi altro ente pubblico un danno, mediante i seguenti comportamenti:
 - a. alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico dello Stato o di un diverso ente pubblico tramite qualsiasi mezzo;

- b. intervento non autorizzato su dati/informazioni/programmi contenuti in un sistema informatico o telematico dello Stato o di un diverso ente pubblico tramite qualsiasi mezzo. Concretamente, si potrebbe verificare qualora la Società, una volta ottenuto un finanziamento, violasse il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente;
- c. intervento non autorizzato su dati/informazioni/programmi pertinenti a un sistema informatico o telematico dello Stato o di un diverso ente pubblico tramite qualsiasi mezzo.
- la Società – mediante un proprio operatore - si insinua nel sistema informatico di una struttura facente capo alla Pubblica Amministrazione:
 - a. al fine di alterare dei dati in modo tale da ottenere un vantaggio nell'ambito della partecipazione ad una gara;
 - b. al fine di utilizzare dati ivi contenuti in modo non lecito, come, ad esempio, per una non legittima campagna promozionale, portata avanti utilizzando i nominativi sottratti dalla banca dati dell'ente.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Definizione:

Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Fino a 500 quote.

Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote.

Sanzioni interdittive previste ai sensi del D.Lgs. 231/01:

- Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione
- Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Condotta:

punisce chiunque commette frode nell'esecuzione di contratti di fornitura conclusi con lo Stato, con un ente pubblico, o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità. All'ente possono essere applicate sia le sanzioni pecuniarie che interdittive.

Frode ai danni del Fondo europeo agricolo

Definizione:

Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del Codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per

altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Fino a 500 quote.

Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote.

Sanzioni interdittive previste ai sensi del D.Lgs. 231/01:

- Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione
- Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Condotta:

Tale ipotesi di reato si configura qualora la condotta di truffa, sopra descritta, sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Per "erogazione pubblica" si intende "ogni attribuzione economica agevolata erogata da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee", alternativamente denominata: erogazioni a fondo perduto, cessioni di credito a condizioni vantaggiose per impieghi determinati, mutui agevolati.

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: ART. 25 D. LGS. 231/01

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Definizione:

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altre utilità.

Il reato in esame è un reato comune, ossia può essere commesso da “chiunque”.

Il soggetto in questione può essere chiunque, tanto un privato, quanto un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, purché questi ultimi siano soggetti diversi da quelli che attuano l'atto conforme o contrario ai doveri d'ufficio.

La disposizione in questione si limita ad estendere al corruttore le pene stabilite per il funzionario corrotto.

Deve sussistere la coscienza e la volontà di retribuire il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio affinché costui compia l'atto conforme o contrario ai doveri d'ufficio o per aver compiuto un atto contrario ai propri doveri.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Definizione:

il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Fino a 200 quote.

Sanzioni interdittive previste ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Nessuna.

Condotta:

Tale fattispecie si integra qualora il pubblico ufficiale per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

L'azione del “dare” e del “ricevere” implicano il trasferimento del denaro o dell'utilità, mentre “promettere” o “accettare la promessa” sono manifestazioni di volontà, anche tacite, aventi ad oggetto una prestazione futura.

È previsto che il funzionario possa ricevere la retribuzione o accettarne la promessa per sé ovvero a vantaggio di un terzo.

Casistica:

a titolo esemplificativo il reato in esame può manifestarsi con le seguenti modalità:

- la Società, affinché il pubblico ufficiale eserciti le proprie funzioni e i propri poteri, compia l'atto del proprio ufficio:

- stipula contratti per l'acquisto di beni/servizi (es. arredamento, hardware, software, pubblicità, materiali di marketing, consulenze, prestazioni professionali in genere etc.) con i fornitori suggeriti dal pubblico ufficiale e a questo legati direttamente o indirettamente;
- acquista beni o servizi ad importi superiori al valore reale dei beni/servizi ed ai prezzi di mercato da fornitori suggeriti dal pubblico ufficiale e a questo legati direttamente o indirettamente;
- stipula contratti di consulenza per compensi superiori al valore reale della consulenza rispetto ai prezzi di mercato con professionisti legati direttamente o indirettamente al pubblico ufficiale;

- paga compensi a professionisti legati direttamente o indirettamente al pubblico ufficiale relativi a consulenze effettivamente non rese;
 - paga fatture a fornitori suggeriti dal pubblico ufficiale e a questo legati direttamente o indirettamente relative ad acquisti di beni/servizi effettivamente non effettuati;
 - predispone budget di spesa non veritieri e retrocede i danari al pubblico ufficiale;
 - dà o promette al pubblico ufficiale – che accetta detta dazione o detta promessa – regali, omaggi che esulano dalle normali pratiche commerciali;
 - stipula donazioni ovvero concede sponsorizzazioni in favore del pubblico ufficiale in violazione di disposizioni di legge o regolamenti stabiliti in materia;
 - assume comportamenti di favore nei confronti del pubblico ufficiale nelle attività di recupero del credito in relazione a clienti segnalati dal pubblico ufficiale;
 - assume alle dipendenze della Società persona segnalata dal pubblico ufficiale ovvero seleziona promotori, collaboratori o fornitori da questi ultimi indicati nel mancato rispetto delle procedure aziendali vigenti in materia o in assenza delle qualifiche richieste al ruolo;
 - riconosce al pubblico ufficiale condizioni particolarmente favorevoli in deroga alle condizioni standard applicabili ad operazioni simili e comparabili;
 - riconosce al pubblico ufficiale il pagamento di un canone di locazione inferiore rispetto a quello oggettivo relativamente ad un immobile di proprietà della Società;
 - acquista nell'ambito delle compravendite immobiliari da un pubblico ufficiale un immobile di sua proprietà per importi superiori rispetto al valore reale di mercato.
- un dirigente della Società dà o promette danaro od altre utilità non dovuti, ad un funzionario pubblico che accetta - detta dazione o detta promessa – perché la Società ottenga la risoluzione in tempi rapidi di una qualche vicenda alla quale lo stesso funzionario risulta preposto senza che il medesimo incorra, peraltro, in alcuna violazione di norme di legge o di regolamento.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

Definizione:

il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o aver ritardato un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promesse, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Da 200 a 600 quote, che sale da 300 a 800 quote quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.

Sanzioni interdittive previste ai sensi del D.Lgs. 231/01:

- Interdizione dall'esercizio dell'attività
- Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito
- Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione
- Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi

- Divieto di pubblicizzare beni o servizi

Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non inferiore ad un anno. Ai sensi della legge 9/1/2019 art. 25 comma 5 bis le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'art. 13 comma 2

Condotta:

Il reato in esame è un illecito penale proprio, ossia può essere commesso dal pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio.

Il reato si configura allorché un PU o un IPS ricevano per sé o per altri, in denaro o altra utilità, una retribuzione non dovuta per compiere, o per aver compiuto, un atto contrario ai doveri d'ufficio, ovvero per omettere o ritardare, o per aver omesso o ritardato, un atto del proprio ufficio.

Casistica:

La Società può concretamente porre in essere tale reato se, affinché il pubblico ufficiale ometta o ritardi l'atto del proprio ufficio:

- stipula contratti per l'acquisto di beni/servizi (es. arredamento, hardware, software, pubblicità, materiali di marketing, consulenze, prestazioni professionali in genere etc.) con i fornitori suggeriti dal pubblico ufficiale e a questi legati direttamente o indirettamente;
- acquista beni o servizi ad importi superiori al valore reale dei beni/servizi ed ai prezzi di mercato da fornitori suggeriti dal pubblico a questi legati direttamente o indirettamente;
- stipula contratti di consulenza per compensi superiori al valore reale della consulenza rispetto ai prezzi di mercato con professionisti legati direttamente o indirettamente al pubblico ufficiale;
- paga compensi a professionisti legati direttamente o indirettamente al pubblico ufficiale relativi a consulenze effettivamente non rese;
- paga fatture a fornitori suggeriti dal pubblico ufficiale e a questi legati direttamente o indirettamente relative ad acquisti di beni/servizi effettivamente non effettuati;
- predispone budget di spesa non veritieri e retrocede i danari al pubblico ufficiale;
- dà o promette al pubblico ufficiale – che accetta detta dazione o detta promessa – regali, omaggi che esulano dalle normali pratiche commerciali;
- stipula donazioni ovvero concede sponsorizzazioni in favore della PA in violazione di leggi o regolamenti stabiliti in materia;
- assume comportamenti di favore nei confronti del pubblico ufficiale o degli amici di questi nelle attività di recupero del credito (ad es. proponendo piani di rientro particolarmente favorevoli o effettuando una cancellazione della posizione debitoria nel mancato rispetto delle procedure aziendali vigenti in materia);
- assume alle dipendenze della Società persona segnalata dal pubblico ufficiale ovvero seleziona promotori, collaboratori o fornitori da questi ultimi indicati nel mancato rispetto delle procedure aziendali vigenti in materia o in assenza delle qualifiche richieste al ruolo;

- riconosce al pubblico ufficiale il pagamento di un canone di locazione inferiore rispetto a quello oggettivo relativamente ad un immobile di proprietà della Società;
- acquista nell'ambito delle compravendite immobiliari da un pubblico ufficiale un immobile di sua proprietà per importi superiori rispetto al valore reale di mercato.

Altre modalità con cui la Società può integrare il reato si hanno qualora dia o prometta denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale, che accetta detta dazione o detta promessa:

- per stipulare convenzioni con la P.A.;
- al fine di evitare un pregiudizio in caso di attività ispettiva da parte di Autorità Pubbliche o di Vigilanza (sanzioni, ispezioni, risultati negativi relativi ad ispezioni o simili) ovvero nel corso di visite ispettive da parte di INPS, INAIL, direzioni regionali e provinciali del lavoro etc.,
- al fine di ottenere il rilascio di autorizzazioni, licenze, concessioni;
- al fine di ottenere finanziamenti pubblici non dovuti;
- per accelerare il disbrigo delle pratiche per la concessione alla Società dei finanziamenti agevolati richiesti;
- affinché il soggetto passivo del reato ometta di rilevare inesattezze, consistenti, ad esempio, nella presentazione di documentazione alterata a supporto della domanda di concessione di un finanziamento.

Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 cp ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Si tratta di circostanze aggravanti applicabili sia alla corruzione propria antecedente che a quella susseguente. Tali circostanze si riferiscono sicuramente al privato corruttore, ma si ritiene di estenderle anche con riferimento all'incaricato di un pubblico servizio. Per quanto riguarda il conferimento di pubblici impieghi, di stipendi o di pensioni, si è precisato che esso deve essere indebito, altrimenti verrebbe a mancare il presupposto dell'aver agito per un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Per ciò che concerne l'aggravante della stipulazione di contratti, è necessario che l'accordo criminoso abbia per oggetto la stipulazione del contratto e non un fatto successivo come, ad esempio, una modalità della sua esecuzione.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Definizione:

se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Da 200 a 600 quote, che sale da 300 a 800 quote quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.

Sanzioni interdittive previste ai sensi del D.Lgs. 231/01:

- Interdizione dall'esercizio dell'attività
- Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito
- Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione
- Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi

Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non inferiore ad un anno. Ai sensi della legge 9/1/2019 art. 25 comma 5 bis le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'art. 13 comma 2

Condotta:

Tale figura di reato potrebbe commettersi retribuendo il funzionario per aver compiuto (corruzione susseguente) o affinché compia (corruzione antecedente) un atto – conforme (corruzione impropria) o contrario ai doveri d'ufficio (corruzione propria) – idoneo ad influire sulle sorti di un processo.

L'ipotesi di cui all'art. 319 ter c.p. definisce la fattispecie mediante la quale le attività di corruzione ex artt. 318 – 319 c.p. siano commesse per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Si ritiene di sottolineare come il reato in esame non costituisca una circostanza aggravante dei sopracitati reati, ma una fattispecie autonoma la cui ratio della norma è quella di garantire che l'attività giudiziaria si svolga in maniera imparziale.

Casistica:

Concretamente il reato in esame può concretizzarsi, a titolo esemplificativo, se la Società:

- dà o promette danaro od altra utilità al pubblico ufficiale (magistrato, cancelliere od altro funzionario) per assicurarsi il positivo esito di un processo civile, penale o amministrativo;
- dà o promette danaro od altra utilità ad un soggetto esterno alla P.A. (esempio professionista di fiducia) affinché quest'ultimo ricompensi il pubblico ufficiale (magistrato, cancelliere od altro funzionario), ciò al fine di assicurarsi il positivo esito di un processo civile, penale o amministrativo;
- dà o promette danaro od altra utilità ad un magistrato od altro soggetto affinché quest'ultimo intervenga presso altri magistrati colleghi o altri soggetti ritenuti idonei ad incidere in senso favorevole alla Società in relazione a vicende processuali di cui è parte o ha un interesse.
- offre o promette danaro od altra utilità al pubblico ufficiale (magistrato, cancelliere od altro funzionario) – che non accetta detta offerta o detta promessa – per assicurarsi il positivo esito di un processo civile, penale o amministrativo.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Definizione:

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

A titolo esemplificativo, tale reato si potrebbe configurare qualora:

- la Società, in caso di project financing, per omettere o ritardare ovvero per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri del proprio ufficio, ha ricevuto per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne ha accettato la promessa.

Per quanto concerne le possibili modalità di attuazione dei suddetti reati di corruzione, questi si realizzano, come detto, mediante la dazione o la promessa di erogazioni di denaro al PU o all'IPS. Ovviamente la provvista necessaria per porre in essere tali condotte può derivare da una molteplicità di attività strumentali, quali la creazione di fondi occulti tramite l'emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti o il rimborso di spese fittizie, o di un ammontare differente da quello delle spese effettivamente sostenute, anche attraverso consulenti esterni.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Definizione:

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo. (I comma)

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita dall'art. 319, ridotta di un terzo. (II comma)

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale, o un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318. (III comma).

La pena stabilita di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale, o un incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319. (IV comma).

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Per le ipotesi di cui al I e III comma:

Fino a 200 quote.

Per le ipotesi di cui al II e IV comma:

Da 200 a 600 quote.

Sanzioni interdittive previste ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Per le ipotesi di cui al I e III comma:

Nessuna.

Per le ipotesi di cui al II e IV comma:

- Interdizione dall'esercizio dell'attività

- Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito

- Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione
- Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi

Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non inferiore ad un anno. Ai sensi della legge 9/1/2019 art. 25 comma 5 bis le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'art. 13 comma 2

Condotta:

Si configura nell'ipotesi in cui, nei confronti di un PU o IPS, sia espressamente formulata la promessa o l'offerta di una somma di denaro o di altra utilità, qualora la promessa o l'offerta non siano accettate e abbiano ad oggetto, in via alternativa, il compimento di un atto d'ufficio; l'omissione o il ritardo di un atto d'ufficio; il compimento di atto contrario ai doveri d'ufficio (c.d. istigazione alla corruzione attiva).

È, inoltre, penalmente, sanzionata, anche la condotta del PU o IPS che solleciti una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le medesime finalità (c.d. istigazione alla corruzione passiva).

È necessario, inoltre, che la promessa di denaro o di altra utilità non siano accettate dal PU, poiché, in caso contrario, deve ritenersi integrata una delle fattispecie di corruzione previste dagli artt. 318 – 319 c.p.

Il reato si consuma nel momento in cui la sollecitazione perviene a conoscenza del privato.

Casistica:

La Società può integrare tale reato qualora:

- offra o prometta danaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato – i quali non accettano detta offerta o detta promessa – per indurli a compiere un atto del proprio ufficio;
- offra o prometta danaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio – che non accettano detta offerta o detta promessa - per omettere o ritardare un atto del loro ufficio ovvero fare un atto contrario ai propri doveri, ad esempio affinché il soggetto passivo del reato ometta di rilevare eventuali inesattezze presenti all'interno di offerte presentate in sede di gare per l'aggiudicazione di appalti e/o servizi.

Concussione (art. 317 c.p.)

Definizione:

il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente a lui o a un terzo denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Da 300 a 800 quote.

Sanzioni interdittive previste ai sensi del D.Lgs. 231/01:

- Interdizione dall'esercizio dell'attività

- Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito
- Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione
- Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi

Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non inferiore ad un anno. Ai sensi della legge 9/1/2019 art. 25 comma 5 bis le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'art. 13 comma 2

Condotta:

Siamo in presenza di un reato specifico del pubblico ufficiale che abusando della propria qualità o dei propri poteri, costringa un soggetto privato a dare o promettere indebitamente, a lui o a terzi, denaro o altra utilità.

La condotta tipica sarebbe costituita dall'abuso, in quanto attività posta in essere dall'agente ed idonea a provocare la dazione o la promessa indebita attraverso un iter causale predeterminato costituito dalla costrizione.

La dazione implica il passaggio di un bene dalla sfera della disponibilità di un soggetto a quella di un altro soggetto e può assumere, in concreto, le forme più diverse.

Costituendo la concussione un reato proprio di soggetti qualificati, la responsabilità della società potrebbe venire contestata nel solo caso di concorso nel reato commesso da un PU o da un IPS, ossia nell'ipotesi in cui si compiano atti tali da favorire la realizzazione della condotta prevista e punita dalla legge.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

Definizione:

salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Da 300 a 800 quote.

Sanzioni interdittive previste ai sensi del D.Lgs. 231/01:

- Interdizione dall'esercizio dell'attività
- Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito
- Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione
- Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi

Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non inferiore ad un anno. Ai sensi della

legge 9/1/2019 art. 25 comma 5 bis le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'art. 13 comma 2

Condotta:

Tale fattispecie punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che abusando della propria qualità o dei propri poteri, induca un soggetto a dare o promettere indebitamente, a lui o a terzi, denaro o altra utilità.

Tale norma, seppur con pena meno grave, punisce altresì il soggetto che dà o promette denaro o altra utilità al PU o all'IPS.

Nell'induzione si individua ogni comportamento che abbia per risultato di determinare il soggetto passivo ad una data condotta, ricomprendendovi sia l'inganno, nelle forme dell'artificio e del raggirio o della semplice menzogna e silenzio, quanto l'esortazione e il consiglio, quando nell'accettazione abbia influito la posizione di superiorità dell'agente. L'induzione consiste in ogni comportamento, non vincolato da forme predeterminate e tassative, con il quale il privato viene posto in uno stato di soggezione psicologica che lo determini a dare o promettere per evitare il male.

Casistica:

La Società può integrare tale reato qualora, a seguito di una richiesta di dazione o di promessa da parte di un PU o di un IPS:

- dia o prometta danaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio al fine di ottenere un vantaggio per la Società;
- dia o prometta danaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio ad esempio affinché questi omettano di rilevare eventuali irregolarità o violazioni in caso di ispezioni, di partecipazione ad una gara etc.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione ed istigazione alla corruzione di membri degli Organi delle Comunità Europee o di Stati Esteri (art. 322- bis c.p.)

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Con questa norma, si statuisce una estensione soggettiva della incriminabilità per un numero tassativo di delitti contro la P.A. per i casi in cui fossero coinvolti funzionari stranieri e internazionali.

Con riferimento ai soggetti di cui ai numeri 1) e 2), il legislatore ha fatto ricorso esclusivamente ad un criterio soggettivo dell'appartenenza al singolo organo comunitario o dell'assunzione per contratto in conformità della disciplina giuridica dei relativi status. Per l'individuazione delle persone di cui al n. 3), si richiede un rapporto formale con l'ente di appartenenza e lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari e agenti comunitari. Al n. 4) sono contemplati i membri e gli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati comunitari. Per individuare, invece, i soggetti di cui al n. 5), cioè i funzionari stranieri, opera esclusivamente il criterio oggettivo vigente nel nostro ordinamento per qualificare le attività di pubblica funzione e di pubblico servizio.

Peculato (art. 314, c. 1 c.p.):

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.): non applicabile

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altre utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000

Abuso d'ufficio (art. 323 bis c.p.) – abrogato

Legge 114 del 9 agosto 2024 Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare (GU Serie Generale n.187 del 10-08-2024)

- Abrogazione Art.323 c.p. (Abuso d'ufficio), sostituzione Art.346-bis c.p. (Traffico di influenze illecite) e modifica testo degli Artt. di codice penale 322-bis, 323-bis, 323-ter che hanno interessato l'Art. 25 del D. Lgs 231/01

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad

altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità

Le aree potenzialmente a rischio e le “attività sensibili”.

Nel corso dell’attività di Risk Assessment, sono state individuate, nell’ambito della struttura organizzativa ed aziendale di fontemaggi alcune aree “a rischio”. Si tratta di quei settori e di quei processi aziendali rispetto ai quali si è ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione. La constatazione di partenza è che una parte dell’attività commerciale dell’impresa è diretta alla pubblica amministrazione; non vi è dubbio, pertanto, che i rapporti con la PA rappresentino un’area di rischio per Fontemaggi S.r.l.

Sono state individuate le “attività sensibili”, ossia quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei suddetti reati, proprio in virtù dei rapporti diretti che necessariamente vengono in essere con gli organismi pubblici e/o i soggetti sopra individuati.

In particolare, sono stati individuati alcuni casi di particolare pertinenza rispetto alla realtà aziendale di Fontemaggi S.r.l. che vedono un elevato rischio di commissione dei reati in questione:

- 1) vendita di beni o servizi alla Pubblica Amministrazione o realizzazione di opere a favore della stessa, che comportano appalti e partecipazioni a bande e gare;
- 2) ottenimento di concessioni o licenze da parte della Pubblica Amministrazione.

Volgendo l’attenzione in particolare al rischio di commissione del reato di corruzione, sono state prese in considerazione anche tutte quelle attività che non comportano rapporti diretti con la PA, ma che risultano comunque strumentali alla possibilità di realizzazione del reato.

Si è complessivamente valutato come alto il livello di rischiosità di commissione dei suddetti reati previsti dall’art. 25, mentre basso il livello di rischio previsto per la commissione dei reati previsti dall’art. 24.

REATO POTENZIALE	RISCHIOSITA'	ATTIVITA' A RISCHIO	PRESIDI
Art. 25 ex D.lgs. 231/01: concussione e corruzione: Artt. 317 c.p. (concussione) - 318 c.p. (corruzione per l'esercizio della funzione) - 319 c.p. (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) - 319 ter c.p. (corruzione in atti giudiziari) - 319 quater c.p. (induzione indebita a dare o promettere utilità) - 320 c.p. (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) - 321 c.p. (pene per il corruttore) - 322 c.p. (istigazione alla corruzione) - 322 bis c.p. (peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri).	MEDIO - ALTA	<ul style="list-style-type: none"> - Negoziazione, stipulazione, esecuzione di contratti e/o concessioni di tipo commerciale con soggetti pubblici mediante procedure negoziate (affidamento diretto o trattativa privata) e/o ad evidenza pubblica. - Gestione dei rapporti di natura istituzionale con gli Enti Locali. - Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazione e licenze per l'esercizio dell'attività; - Gestione dei rapporti con Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza in occasioni di visite ispettive; - Gestione dei rapporti con INPS, INAIL in occasione di visite ispettive in materia di lavoro; - Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro; - Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici relativi all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata; - Gestione dei rapporti con la Direzione Provinciale del Lavoro e Tribunale per i contenziosi con i lavoratori; - Gestione rapporti con lo Stato, enti pubblici e Comunità Europee 	Protocollo Rapporti con la PA anche a livello internazionale Protocollo gestione flussi finanziari Protocolli gestione lavoro, sicurezza e previdenza Codice Etico Modello Organizzativo

REATO POTENZIALE	RISCHIOSITA'	ATTIVITA' A RISCHIO	PRESIDI CONSIGLIATI
Art. 24 ex D.lgs. 231/01: indebita percezioni di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico: Artt. 316 bis c.p. (Malversazione a danno dello Stato di altro ente pubblico o delle Comunità Europee) – 316 ter c.p. (Indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato di altro ente pubblico o delle Comunità Europee) – 640 c.p. (Truffa ai danni dello stato di altro ente pubblico o dell'Unione Europea) – 640 bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) – 640 ter c.p. (frode informatica)	MEDIA	<ul style="list-style-type: none"> - Gestione rapporti con lo Stato, enti pubblici e Comunità Europee - Redazione e presentazione di dichiarazioni o documentazione societaria con dati falsi - Gestione ed utilizzo sistema informatico - Gestione ed utilizzo sovvenzioni, contributi e finanziamenti ottenuti - Gestione selezione ed assunzione del personale - Gestione progettazione e formazione del personale 	Protocollo Rapporti con la PA Protocollo relativo alla gestione del personale Modello Organizzativo Codice Etico

Per garantire la necessaria adeguatezza del presente Modello Organizzativo e la sua concreta aderenza alla realtà aziendale, sarà compito dell'Organismo di Vigilanza, in concerto con l'Amministratore Delegato ed i rispettivi responsabili di funzione, verificare ed eventualmente aggiornare ed integrare le suddette attività a rischio.

I destinatari della parte speciale.

Si precisa come la presente parte speciale si riferisce alle condotte poste in essere dagli amministratori, dirigenti e dipendenti di Fontemaggi S.r.l. nelle diverse attività di rischio, nonché dai suoi collaboratori esterni o partner.

L'obiettivo di tale parte speciale è quello di far sì che tutti i destinatari, sopra individuati, adottino regole di condotta idonee ad impedire il verificarsi dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01.

Principi generali di comportamento.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico degli esponenti aziendali in via diretta e, tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei collaboratori esterni e partner, di evitare tutti i comportamenti che integrino i reati sopra descritti con particolare riferimento agli esempi riportati nelle pagine precedenti.

Dal punto di vista dei principi generali di comportamento è utile ribadire che è obbligatorio:

- instaurare e mantenere qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
- osservare e rispettare tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione e a quelle relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso divieto a carico degli Esponenti Aziendali in via diretta e a carico dei collaboratori esterni e partner di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto) o comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o esserne strumentali;
- creare qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito delle suddette condotte è inoltre vietato:

- tenere rapporti con la Pubblica Amministrazione, se non da parte dei soggetti a ciò deputati secondo l'organigramma della Società e le eventuali deleghe espressamente conferite;
- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- distribuire omaggi o regalie alla Pubblica Amministrazione, italiana e straniera, al di fuori di quanto regolato dal Codice Etico. I regali offerti, salvo quelli di modico valore, devono sempre essere documentati in modo adeguato;
- offrire o effettuare, direttamente o indirettamente, pagamenti indebiti e promesse di altri vantaggi di qualsiasi natura, quali promesse di assunzione, a rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana e straniera. Tale divieto include l'offerta, diretta o indiretta, di gratuita disponibilità di servizi, finalizzata a influenzare decisioni o transazioni;
- riconoscere compensi a consulenti, collaboratori o partner commerciali della Società che non trovino giustificazione in relazione al tipo di incarico conferito e all'attività effettivamente prestata;
- presentare ad organismi pubblici nazionali e stranieri dichiarazioni non veritiere o prive delle informazioni dovute nell'ottenimento di finanziamenti pubblici ed, in ogni caso, compiere qualsivoglia atto che possa trarre in inganno l'ente pubblico nella concessione di erogazioni o effettuazioni di pagamenti di qualsiasi natura;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o stranieri a titolo di contributo, sovvenzione o finanziamento a scopi diversi da quelli cui erano destinati.

Principi specifici di comportamento.

Ai fini della prevenzione dei reati di cui agli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/01, Fontemaggi S.r.l. definisce dei principi specifici di comportamento prescritti all'interno delle attività più sensibili, che devono trovare specifica attuazione nei protocolli e nelle procedure interne.

Tali principi specifici vengono suddivisi a seconda delle aree ritenute più a rischio di commissione reato, come di seguito indicato:

1) ELARGIZIONI ED ALTRE INIZIATIVE LIBERALI

Attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili

Elargizioni e, in genere, iniziative di carattere liberale in favore di Enti Pubblici, Fondazioni ed Associazioni. Reati ipotizzabili:

- Corruzione (artt. 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322, 322 bis c.p.)
- Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico o delle Comunità europee (artt. 640, comma 2 e 110 c.p.)

Protocolli specifici di prevenzione

1. evidenza formale della lettera di richiesta e dell'accettazione della delibera (o altro documento equivalente) da parte dell'ente beneficiario;
2. approvazione dell'iniziativa, nel rispetto del principio di segregazione delle funzioni, salvaguardando anche il principio di separazione delle responsabilità per le fasi di: richiesta/proposta, autorizzazione, monitoraggio e controllo;
3. definizione dei limiti che le singole elargizioni devono rispettare per quanto riguarda l'oggetto e l'importo del contributo e della natura degli enti che possono ricevere elargizioni;
4. verifica dell'utilizzo e della destinazione del contributo erogato, tramite lettera di feed – back da parte dell'Ente beneficiario, necessaria per la registrazione a sistema della consuntivazione dell'elargizione.

2) PARTECIPAZIONE A PROCEDURE DI GARA O DI NEGOZIAZIONE DIRETTA INDETTE DA ENTI PUBBLICI ITALIANI O STRANIERI PER L'ASSEGNAZIONE DI APPALTO, DI FORNITURA O DI SERVIZI, DI PARTNERSHIP

Attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili

- Contatto tra la società e la PA al fine di ottenere chiarimenti o specificazioni in ordine alla gara/procedura negoziata. Reati ipotizzabili:

1. Corruzione (artt. 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322, 322 bis c.p.)
2. Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (artt. 640, comma 2 c.p.)

- Predisposizione della documentazione e successivo invio della stessa per la partecipazione alla gara/procedura negoziata. Reati ipotizzabili:

1. Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (artt. 640, comma 2 c.p.)
2. Frode informatica a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (artt. 640 ter c.p.)

- Aggiudicazione gara: predisposizione della documentazione amministrativa richiesta ed invio all'Ente Pubblico. Reati ipotizzabili:

1. Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, 322 bis c.p.)
2. Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (artt. 640, comma 2 c.p.)

- Gestione delle attività connesse alla fase successiva all'aggiudicazione della gara: gestione delle commesse, concessioni ect.. Reati ipotizzabili:

1. Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, 322 c.p.)
2. Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (artt. 640, comma 2 e 110 c.p.)

Protocolli specifici di prevenzione

1. individuazione chiara del soggetto aziendale responsabile del controllo della completezza e correttezza della documentazione da inviare all'Ente appaltante per la partecipazione alla gara ed evidenza dell'approvazione;
2. definizione delle responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo di partecipazione alle gare pubbliche nel rispetto del principio di segregazione delle funzioni;
3. monitoraggio periodico delle regole e dei limiti stabiliti in fase di pianificazione.

3) AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA

attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili

- Gestione degli adempimenti e della relativa documentazione ex d.lgs. n. 81/08 (es. tenuta registro infortuni, comunicazione periodica della relazione sull'andamento degli infortuni e delle malattie professionali, ecc.). Reati ipotizzabili:

1. Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (artt. 640, comma 2 c.p.)

- Gestione della documentazione relativa agli adempimenti ambientali e inerenti alla gestione dei rifiuti, oltre agli adempimenti relativi alla gestione delle ditte esterne. Reati ipotizzabili:

1. Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2 c.p.)

- Gestione dei rapporti con enti pubblici, quali INAIL o SPISAL, in caso di verifiche ed ispezioni volte ad accertare l'osservanza delle prescrizioni di cui al d.lgs. n. 81/08, delle norme igienico-sanitarie e delle norme ambientali. Reati ipotizzabili:

1. Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, 322 bis c.p.)
2. Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (artt. 640, comma 2 c.p.)

Protocolli specifici di prevenzione

1. chiara identificazione dei soggetti aziendali responsabili degli adempimenti in materia di ambiente, salute e sicurezza ed autorizzati a rappresentare l'azienda nei rapporti con le autorità competenti, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti speciali;
2. formalizzazione dei contatti avuti con la PA, in sede di verifica degli adempimenti di legge in materia di ambiente, salute e sicurezza;
3. effettuazione di attività di risk assessment e di audit interni periodici, al fine di valutare l'adeguatezza del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, nonché dell'ambiente, e garantire il rispetto della normativa;
4. applicazioni di sanzioni ai dipendenti che non rispettano le norme in materia di salute e sicurezza;
5. svolgimento di attività formative rivolte ai dipendenti ai fini di informarli sui rischi e sulla prevenzione degli stessi;
6. monitoraggio degli adempimenti previsti in materia di ambiente, salute e sicurezza, al fine di garantire il rispetto dei termini di legge.

4) GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA P.A. IN RELAZIONE A ADEMPIMENTI RIGUARDANTI L'AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili

- Predisposizione, trasmissione e, comunque, contatto con gli organi competenti per la documentazione necessaria all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata. Reati ipotizzabili:

1. Corruzione (artt. 318, 319, 319 quater, 320, 321, 322, 322 bis c.p.)
3. Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2 c.p.)

- Gestione dei rapporti con INPS o INAIL in materia di infortuni, malattie sul lavoro, assunzioni del rapporto di lavoro. Reati ipotizzabili:

1. Corruzione (artt. 318, 319, 319 quater, 320, 321, 322, 322 bis c.p.)
2. Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2 c.p.)

- Compilazione delle retribuzioni contributive, fiscali e versamento dei contributi previdenziali ed erariali. Reati ipotizzabili:

1. Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2 c.p.)

- Gestione dei rapporti con gli organi competenti in caso di ispezioni/accertamenti effettuati dai funzionari pubblici. Reati ipotizzabili:

1. Corruzione (artt. 318, 319, 319 quater, 320, 321, 322, 322 bis c.p.)
2. Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2 c.p.)

Protocolli specifici di prevenzione

1. chiara identificazione dei soggetti responsabili di effettuare il controllo di accuratezza e completezza dei dati inviati alla P.A.;
2. segregazione di funzioni tra chi predispone la documentazione da inviare alla P.A. e chi la controlla prima dell'invio;
3. monitoraggio delle scadenze da rispettare per le comunicazioni/denunce/adempimenti nei confronti degli enti pubblici competenti, tramite scadenze e timetable inviate alle funzioni aziendali coinvolte per la raccolta e consolidamento dati;
4. previsione e tracciabilità di specifici flussi informativi dai responsabili di impianto alla capogruppo e verifica della veridicità e completezza delle informazioni fornite.

5) GESTIONE DEI RAPPORTI CON LE AUTORITA' GARANTI

Attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili

- Raccolta e trasmissione di dati, informazioni e documenti alle Autorità Garanti (es. Autorità Garante della Privacy). Reati ipotizzabili:

1. Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2 c.p.)
2. Frode informatica a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640 ter c.p.)

Protocolli specifici di prevenzione

1. chiara identificazione dei soggetti aziendali responsabili ed autorizzati a rappresentare l'azienda nei rapporti con le Autorità Garanti;
2. formalizzazione dei contatti/rapporti intercorsi con le Autorità Garanti;

3. verifiche periodiche formalizzate da parte dei soggetti incaricati dalla Società sulla puntuale osservanza delle disposizioni di legge;
4. accesso ai dati (archivi fisici ed elettronici) limitato alle sole persone autorizzate;
5. controlli di accuratezza e completezza della documentazione/dati trasmessi all'autorità di vigilanza.

6) GESTIONE DEI RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili

- Esecuzione dei versamenti relativi alle imposte dirette ed indirette, predisposizione e trasmissione delle relative dichiarazioni. Reati ipotizzabili:

1. Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2 c.p.)
2. Frode informatica a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640 ter c.p.)

- Rapporti con l'amministrazione finanziaria nel caso di ispezioni e controlli in materia fiscale. Reati ipotizzabili:

1. Corruzione (artt. 318, 319, 319quater, 320, 321, 322, 322 bis c.p.)
2. Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (artt. 640, comma 2 c.p.)

Protocolli specifici di prevenzione

1. chiara identificazione dei soggetti aziendali autorizzati a rappresentare l'azienda nei rapporti con l'amministrazione finanziaria;
2. formalizzazione dei rapporti intercorsi con la PA, in particolare in sede di verifiche ispettive;
3. monitoraggio dell'evoluzione del piano normativo di riferimento, effettuato con il supporto di consulenti esterni, al fine di garantire l'adeguamento alle nuove leggi in materia fiscale;
4. controlli di dettaglio per verificare la correttezza del calcolo delle imposte ed approvazione formale della documentazione a supporto;
5. monitoraggio costante attraverso uno scadenziario degli adempimenti di legge, al fine di evitare ritardi ed imprecisioni nella presentazione di dichiarazioni e/o documenti fiscali.

7) GESTIONE DEL CONTENZIOSO CON LA P.A.

Attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili

- Gestione di contenziosi giudiziali e/o eventuale definizione di accordi stragiudiziali con la P.A. Reati ipotizzabili:

1. Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, 322 bis c.p.)
2. Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)
3. Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2 c.p.)
4. Frode informatica a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640 ter c.p.)

Protocolli specifici di prevenzione

1. chiara identificazione dei soggetti aziendali autorizzati a rappresentare l'azienda in giudizio;
2. verifica di congruità delle notule/fatture, con riferimento ai tariffari vigenti, in relazione all'attività professionale svolta;
3. inserimento nel contratto di consulenza della clausola di rispetto del Codice Etico adottato dalla Società, al fine di sanzionare eventuali comportamenti/condotte contrari ai principi etici;

4. reporting formale sull'andamento delle cause in corso da parte dei consulenti legali;
5. monitoraggio interno sullo status dei contenziosi e reporting al management aziendale, relativo anche alle spese sostenute e da sostenere;
6. evidenza documentale del controllo sull'effettività della prestazione ricevuta, prima del benessere al pagamento, al fine di verificare la conformità al contratto.

8) RICHIESTA E GESTIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E FINANZIAMENTI PUBBLICI DA PARTE DELLA P.A. ITALIANA O COMUNITARIA

A livello preventivo, si indicano comunque i protocolli specifici che devono essere rispettati nell'ipotesi in cui la società faccia richiesta di erogazioni pubbliche:

1. identificazione dei soggetti aziendali autorizzati a rappresentare la società nei rapporti con la P.A. per la richiesta di finanziamenti agevolati;
2. predisposizione e diffusione di linee guida, procedure e disposizioni organizzative in grado di disciplinare le attività dei soggetti coinvolti nel processo tenendo conto del principio di segregazione di funzioni tra chi propone la richiesta di finanziamento agevolato, chi effettua lo studio di fattibilità per valutare la possibilità di accedere al finanziamento, chi raccoglie e predispone la documentazione necessaria per la richiesta, chi approva e sottoscrive la richiesta, chi gestisce il finanziamento, chi rendiconta il finanziamento;
3. effettuazione di controlli preventivi per la verifica del possesso dei requisiti/parametri richiesti dalla legge per l'ottenimento del finanziamento e successivi sulla documentazione allegata alla richiesta di finanziamento al fine di garantire la completezza, accuratezza e veridicità dei dati comunicati alla P.A.;
4. effettuazione di verifiche dei progetti coperti da finanziamenti pubblici allo scopo di garantire il persistere delle condizioni in base alle quali è stato ottenuto il finanziamento.

9) ISPEZIONI ALLE INFRASTRUTTURE

Attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili

- Gestione delle ispezioni e delle verifiche periodiche di legge da parte delle Autorità competenti sui cantieri, sugli impianti, sulle macchine, sulle attrezzature e su tutta la strumentazione. Reati ipotizzabili:

1. Corruzione (artt. 318, 319, 319quater 320, 321, 322, 322 bis c.p.)
2. Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2 c.p.)

Protocolli specifici di prevenzione

1. chiara identificazione dei soggetti autorizzati a rappresentare la società e a gestire le verifiche ispettive alle infrastrutture e ai cantieri da parte di PU;
2. formalizzazione di tutti i contatti intercorsi con la PA circa le verifiche ispettive;
3. verifica della documentazione inviata o fornita alla PA al fine di garantire la completezza, accuratezza veridicità dei dati comunicati;
4. effettuazione periodica di audit interni, volti a verificare il rispetto degli adempimenti di legge in materia di manutenzione periodica degli impianti, dei macchinari e delle infrastrutture;
5. monitoraggio degli adempimenti richiesti al fine di garantire il rispetto dei termini di legge;
6. condivisione dei risultati delle verifiche ispettive con i responsabili aziendali coinvolti al fine di definire il piano d'azione per la tempestiva implementazione delle azioni correttive necessarie a fronte di eventuali carenze relative alla PA.

10) RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE

Attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili

- Predisposizione ed invio della domanda volta all'ottenimento del provvedimento (licenza, autorizzazione). Reati ipotizzabili:

1. Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2 c.p.)

- Gestione delle ispezioni/accertamenti da parte delle Autorità competenti sul rispetto dei presupposti sottostanti l'autorizzazione/licenza. Reati ipotizzabili:

1. Corruzione (artt. 318, 319, 319quater, 320, 321, 322, 322 bis c.p.)

2. Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2 c.p.)

- Gestione dei rapporti con le Autorità competenti in costanza di autorizzazione/licenza (rinnovi, comunicazioni per variazioni delle condizioni iniziali, ecc.). Reati ipotizzabili:

1. Corruzione (artt. 318, 319, 319quater, 320, 321, 322, 322 bis c.p.)

2. Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2 c.p.)

- Pagamento alle autorità competenti dei diritti/tasse dovuti al momento della presentazione dell'istanza. Reati ipotizzabili:

1. Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, 322 c.p.)

2. Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2 c.p.)

Protocolli specifici di prevenzione

1. chiara identificazione dei soggetti aziendali autorizzati a rappresentare la società nei rapporti con la PA per la richiesta dell'autorizzazione (richiesta di chiarimenti, verifiche ispettive propedeutiche all'ottenimento dell'autorizzazione);

2. formalizzazione dei contatti avuti con la PA, preliminarmente alla richiesta alla richiesta dell'autorizzazione (richiesta di chiarimenti, verifiche ispettive propedeutiche all'ottenimento dell'autorizzazione);

3. segregazione di funzioni tra chi predispone la documentazione necessaria per la richiesta di una autorizzazione/licenza, chi la controlla e chi sottoscrive la richiesta;

4. controlli sulla documentazione allegata alla richiesta di licenza/autorizzazione al fine di garantire la completezza, accuratezza e veridicità dei dati comunicati alla PA;

5. monitoraggio periodico colto a garantire il persistere delle condizioni in base alle quali è stata ottenuta l'autorizzazione e la tempestiva comunicazione alla PA di eventuali cambiamenti;

6. monitoraggio tramite appositi scadenziari delle autorizzazioni/licenze ottenute al fine di richiedere il rinnovo delle stesse nel rispetto dei termini di legge.

11) GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA P.A. IN OCCASIONE DI VERIFICHE, ACCERTAMENTI E PROCEDIMENTI SANZIONATORI DA PARTE DELLA STESSA P.A.

Attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili

- Predisposizione, trasmissione e, comunque, contatto con gli organi competenti a visionare la documentazione in sede di verifica, accertamento ecc. Reati ipotizzabili:

1. Corruzione (artt. 318, 319, 319 quater 320, 321, 322, 322 bis c.p.)

2. Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2 c.p.)

- Verifiche da parte dei funzionari pubblici circa il rispetto delle condizioni richieste dalla legge in ordine alle singole situazioni oggetto di verifica e di accertamento. Reati ipotizzabili:

1. Corruzione (artt. 318, 319, 319quater, 320, 321, 322, 322 bis c.p.)

2. Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (artt. 640, comma 2 c.p.)

- Gestione dei rapporti con gli organi competenti in caso di ispezioni/accertamenti effettuati dai funzionari pubblici. Reati ipotizzabili:

1. Corruzione (artt. 318, 319, 319quater, 320, 321, 322, 322 bis c.p.)
2. Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2 c.p.)

- Gestione dei rapporti con gli organi competenti in caso di procedimento sanzionatorio da parte della P.A.. Reati ipotizzabili:

1. Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, 322 bis c.p.)
2. Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2 c.p.)
3. Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)

Protocolli specifici di prevenzione

1. chiara identificazione dei soggetti che possono intrattenere rapporti con gli enti pubblici competenti in materia di verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori da parte della P.A e chiara identificazione del soggetto responsabile di gestire il procedimento sanzionatorio da parte della P.A.;
2. chiara identificazione del soggetto che deve effettuare il controllo di accuratezza e completezza dei dati inviati alla P.A.;
3. segregazione di funzioni tra chi predispone la documentazione da inviare alla P.A. e chi la controlla prima dell'invio;
4. monitoraggio delle scadenze da rispettare per comunicazioni/denunce/adempimenti nei confronti degli enti pubblici competenti.

12) ATTIVITA' STRUMENTALI ALLA COMMISSIONE DEI REATI CONTRO LA PA.

Attività strumentali

GESTIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI;
GESTIONE ANTICIPI O RIMBORSI PER TRASFERTA AI DIPENDENTI;
GESTIONE REGALIE, OMAGGI, EROGAZIONI LIBERALI E SPONSORIZZAZIONI;
GESTIONE FLUSSI FINANZIARI
GESTIONE CONTABILITA' E BILANCIO.

Protocolli specifici di prevenzione

Per quanto attiene i protocolli specifici di prevenzione in merito alla gestione della contabilità e bilancio si rinvia alla parte speciale relativa ai reati societari previsti dall'art. 25 ter del D. Lgs. 231/01.

Per quanto attiene i protocolli specifici di prevenzione in merito alla gestione dei flussi finanziari si rinvia alla parte speciale relativa ai reati di ricettazione e riciclaggio previsti dall'art. 25 octies del D. Lgs. 231/01.

Allegata alla seguente parte speciale sono allegare due procedure:

- Procedura per il pagamento dei fornitori
- Procedura per la corretta gestione delle carte di credito

1.7 Sistema di deleghe e procure

In un'ottica preventiva e di adeguamento alle richieste del D. Lgs. 231/01, Fontemaggi S.r.l. si può dotare, laddove necessario, di un accurato sistema di deleghe nelle quali vengono specificatamente indicate le mansioni, le responsabilità ed i poteri dei singoli responsabili di funzione.

Requisiti essenziali di tale sistema, ai fini di un efficace prevenzione dei reati, sono i seguenti:

- tutti coloro che intrattengono, per conto della Società i rapporti con la PA, sono dotati in tal senso da una formale delega;
- le deleghe ed i conseguenti poteri di gestione sono adeguati in base alle responsabilità e alla posizione ricoperta dal soggetto delegato nell'organigramma aziendale, oltre alla necessità di tempestivi aggiornamenti in conseguenza ad eventuali mutamenti organizzativi;
- ogni delega definisce in modo specifico ed inequivoco i poteri del soggetto delegato;
- il delegato dispone di poteri e autonomia di spesa adeguati alle funzioni ed ai poteri conferitegli.

L'OdV deve verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in essere e la loro coerenza ed adeguatezza con l'organizzazione aziendale nel suo complesso, invitando ad eventuali modifiche nell'ipotesi in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrispondessero ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore, o vi fossero altre anomalie.

Reporting verso l'Organismo di Vigilanza

Attraverso gli appositi canali dedicati, dovranno pervenire all'Organismo di Vigilanza le seguenti comunicazioni:

- chiunque venga a conoscenza di violazioni del Modello Organizzativo o del Codice Etico o di situazioni di pericolo o anomalie dovrà immediatamente segnalarlo all'OdV;
- semestralmente ogni soggetto incaricato di intrattenere i rapporti con la PA durante le visite ispettive dovrà inviare un report all'OdV allegando gli eventuali verbali di ispezioni avvenuti.

Gli elementi positivi di fattispecie

Appare utile addentrarsi in modo più specifico al tenore del D. Lgs. 231/01, ribadendo inevitabilmente alcuni concetti già evidenziati.

Si è visto come per l'insorgere della responsabilità penale dell'azienda occorra la presenza di tutta una serie di elementi (il cui concorso è necessario) e la contestuale assenza di determinati fattori che valgono quali esimenti.

Per quanto riguarda gli elementi positivi va innanzitutto precisato che il Decreto si applica ad ogni società o associazione, anche priva di personalità giuridica, nonché a qualunque altro ente dotato di personalità giuridica (qui di seguito, per brevità, l'Ente), fatta eccezione per lo Stato e gli enti svolgenti funzioni costituzionali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici.

Ciò posto, la responsabilità prevista dal Decreto a carico dell'azienda scatta qualora sia stato commesso un reato che:

risulti compreso tra quelli indicati dal Decreto nell'apposito elenco, sia realizzato anche o esclusivamente nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, salvo che in quest'ultima ipotesi il reato sia stato commesso nell'interesse esclusivo del reo o di terzi;

sia stato realizzato da un soggetto:

- c. - in posizione apicale (ossia che esercita funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o che esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso: qui di seguito, per brevità, Soggetto Apicale); ovvero
- d. - sottoposto alla direzione o alla vigilanza di un Soggetto Apicale (qui di seguito, per brevità, Soggetto Subordinato).

I REATI SOCIETARI

Rev.	Data	Descrizione	Approvato da
1	18 Settembre 2024	Approvazione	CDA

ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO O. d. V.	
Presidente	Anna Grinovero

La tipologia dei reati societari e possibili modalità di commissione.

Di seguito si provvede a fornire una breve descrizione dei reati indicati nell'art. 25 ter del D. Lgs. 231/01, che possono essere raggruppati in cinque tipologie: le ipotesi di falsità, la tutela del capitale sociale, la tutela del corretto funzionamento della società, la tutela penale contro le frodi, la tutela delle funzioni di vigilanza.

Le ipotesi di falsità:

Definizione:

art. 2621 c.c.- false comunicazioni sociali

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622 c.c., gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Art. 2621 bis c.c.- fatti di lieve entità

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è precedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Art. 2622 c.c.- false comunicazioni sociali delle società quotate

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettendo fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema

<p>multilaterale di negoziazione italiano;</p> <p>3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;</p> <p>4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.</p> <p>Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p>
<p>Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</p> <p>Per l'ipotesi di cui all'art. 2621 c.c. Da 200 a 400 quote.</p> <p>Per l'ipotesi di cui all'art. 2621 bis c.c. Da 100 a 200 quote</p> <p>Per l'ipotesi di cui all'art. 2622 c.c. Da 400 a 600 quote</p> <p>Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.</p>
<p>Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</p> <p>Nessuna.</p>

Casistica:

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, si ritiene opportuno indicare una serie di comportamenti penalmente rilevanti nell'ambito delle ipotesi di falsità:

- Vendite fittizie di beni, in Italia o all'estero, realizzate tramite:
 - emissione di fatture false;
 - falsificazioni delle quantità cedute e dei loro prezzi;
 - sottofatturazioni rispetto al valore effettivo della merce con ristorno della differenza tra il valore effettivo e quello fatturato;
 - vendite cui segue una falsa contestazione, da parte del cliente, sulla conformità o sulla qualità della merce allo scopo di ridurre l'importo incassato ufficialmente.
- Emissione di false fatture per prestazioni di servizio, effettuate allo scopo di aumentare i ricavi, ovvero utilizzo di fittizie prestazioni di servizi allo scopo di procurarsi ingiustificati fondi. Tale ultimo comportamento può concretizzarsi mediante ricorso a pagamenti effettuati a titolo di sponsorizzazioni o quale corrispettivo per consulenze o altri servizi.
- Acquisti fittizi di beni o servizi ovvero acquisti fittizi apparenti, ossia di beni formalmente appartenenti alla società, ma in realtà nella disponibilità di altri soggetti. Il fornitore incassando anche il corrispettivo, potrà costituire a favore del soggetto una disponibilità finanziaria da utilizzarsi per successive e diverse operazioni.
- La cessione di partecipazioni o altri strumenti finanziari effettuata a favore di un intermediario compiacente, per un prezzo inferiore al loro valore effettivo e la successiva cessione a terzi, da parte dell'intermediario, a prezzi effettivi. La differenza

del prezzo ritorna, grazie all'intermediario compiacente, nella disponibilità del primo cedente che, consegue, in questo modo, un fondo riservato.

- Conferimenti, nel caso di costituzione o aumento del capitale sociale, di beni il cui valore reale è inferiore a quello per cui vengono emesse le azioni o quote della società conferitaria. L'operazione ha come conseguenza di attribuire ai soci conferenti quote o azioni per un numero superiore a quello effettivamente loro spettante.
- Simulata distribuzione di utili. L'ipotesi si può realizzare attraverso l'acquisto di beni dai soci a prezzi superiori a quelli effettivi, o mediante la cessione di beni della società ad un prezzo inferiore a quello reale, al fine di consentire ai soci cessionari la successiva rivendita del bene a prezzo effettivo.
- Sovrastima del valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali, tra le quali si possono annoverare diritti di brevetto e diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno e simili, spese di pubblicità, costi di ricerca e di sviluppo ecc.

Falso in prospetto

Le condotte illecite di falso in prospetto, originariamente punite dall'art. 2623 c.c.¹, sono ora sanzionate, con alcune differenze, quali innanzitutto la limitazione della nuova fattispecie alle sole società quotate, dall'art. 173 bis TUF.

Si precisa tuttavia che l'art. 25 ter del D. Lgs. 231/01 continua attualmente a richiamare l'abrogata norma civilistica, mentre non fa alcun riferimento al reato introdotto dalla Legge n. 262/2005.

Laddove il legislatore avesse voluto mantenere tra i reati che determinano una responsabilità dell'ente anche il falso in prospetto, riformulato dall'art. 173 bis TUF, avrebbe dovuto intervenire sull'art. 25 ter del Decreto. Il fatto che ciò non sia avvenuto comporta l'inapplicabilità del Decreto al nuovo reato di falso in prospetto.

Art. 2624 c.c.: Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione²

La tutela del capitale sociale:

Art. 2626 c.c.: Indebita restituzione dei conferimenti

Definizione:

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Da 100 a 180 quote.

Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

¹ L'art. 2623 c.c. è stato abrogato dall'art. 34, comma 2 della legge n. 262/2005

² Tale reato, originariamente previsto dal Decreto Legislativo 231/01, è stato abrogato dall'art. 37, comma 34, del D. lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Nessuna.

Condotta:

La condotta tipica consiste nella restituzione, anche per equivalente, dei conferimenti effettuati dai soci, ovvero nella liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, in maniera palese o simulata ed in assenza di legittime ipotesi di riduzione del capitale (regolate dagli artt. 2445-2446-2447 c.c.).

Si tratta di un reato proprio che può essere commesso solo dagli amministratori, fermo restando, in ogni caso, la possibilità di concorso dei soci, qualora questi ultimi abbiano posto in essere un'attività di istigazione, di determinazione o di ausilio nei confronti degli amministratori stessi.

Tale reato assume rilievo solo qualora, per effetto degli atti compiuti dagli amministratori, venga intaccato il capitale sociale e non i fondi o le riserve. In quest'ultimo caso troverà eventualmente applicazione il reato previsto dall'art. 2627 c.c.

Casistica:

Il reato de quo può essere posto in essere sia in maniera palese, quando, per esempio, gli amministratori restituiscono beni ai soci senza incasso di alcun corrispettivo, o quando rilasciano dichiarazioni dirette a liberare i soci dai loro obblighi di versamento, ma più facilmente la restituzione dei conferimenti verrà attuata in maniera simulata. In quest'ultimo caso, per esempio, gli amministratori, per realizzare il loro scopo, utilizzeranno stratagemmi o artifici quali la distribuzione di utili fittizi con somme prelevate dal capitale sociale e non dalle riserve, oppure la compensazione del credito vantato dalla società, con crediti inesistenti vantati da uno o più soci.

Art. 2627 c.c. : Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

Definizione:

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Da 100 a 130 quote.

Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Nessuna.

Condotta:

Questo reato si configura in due diverse ipotesi: in particolare, qualora si ripartiscano utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva; nonché

nell'ipotesi in cui si ripartiscano riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si precisa che si tratta di un reato proprio e che gli unici soggetti attivi possono essere gli amministratori.

In ultimo va ricordato che la restituzione degli utili percepiti o la ricostituzione, prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, delle riserve indisponibili, la cui integrità è stata violata, estingue il reato.

Casistica:

Tale reato si può integrare, a titolo esemplificativo, se il Consiglio di Amministrazione delibera la distribuzione di dividendi che costituiscono non un utile di esercizio, ma fondi non distribuibili, perché destinati dalla legge ad altra riserva obbligatoria.

Art. 2628 c.c. : Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

Definizione:

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Da 100 a 180 quote.

Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Nessuna.

Condotta:

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante, in modo tale da cagionare una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

In ogni caso il reato si estingue se il capitale o le riserve sono ricostituite prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

Nell'ipotesi in cui le operazioni illecite fossero effettuate sulle azioni della società controllante, soggetti attivi del reato sono gli amministratori della controllata, e una responsabilità degli amministratori della controllante è configurabile solo a titolo di concorso. Anche i soci possono rispondere allo stesso titolo.

Casistica:

Tra le fattispecie tramite le quali può essere realizzato tale illecito vanno annoverate non solo le ipotesi di semplice acquisto, ma anche quelle di trasferimento di azioni, per esempio, tramite permuta o anche quelle effettuate senza alcun corrispettivo, quali la donazione.

Art. 2629 c.c. : Operazioni in pregiudizio dei creditori

Definizione: Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01: Da 150 a 330 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01: Nessuna.
Condotta: La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si precisa che:

- il reato sussiste solo nel caso in cui dall'operazione derivi un danno ai creditori;
- il reato si estingue qualora i creditori danneggiati siano risarciti prima del giudizio;
- il reato è proprio ed i soggetti attivi possono essere esclusivamente gli amministratori.

Casistica:

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, il reato in esame può concretizzarsi quando:

- Gli amministratori della società cagionano un danno ai creditori mediante:
 - riduzioni facoltative, in caso di perdite (per essere queste ultime inferiori al terzo del capitale), ma con il fine concreto di creare le premesse per una distribuzione di utili, in violazione dell'art. 2433, comma 3 c.c.;
 - riduzioni deliberate allo scopo di annullare azioni proprie in precedenza acquistate legittimamente;
- Gli amministratori della società effettuano fusioni o scissioni con altre società, cagionando un danno ai creditori:
 - in assenza delle iscrizioni nel registro delle imprese;
 - prima che siano trascorsi i 60 giorni previsti dall'art. 2503 c.c. o comunque in violazione delle disposizioni poste a tutela dei creditori: consenso preventivo, pagamento dei dissenzienti, deposito a garanzia;

- in violazione dell'art. 2501 c.c., allorquando venga disposta una fusione con società sottoposta a procedura concorsuale o in liquidazione e sia già iniziato il riparto dell'attivo;
- in violazione dei limiti di cui all'art. 2499 c.c. previsti per le fusioni eterogenee tra società di capitali e società di persone;
- prima del decorso dei 90 dall'iscrizione della delibera;
- L'amministratore procede alle operazioni di riduzione, fusione o scissione in situazioni di conflitto di interessi con la società.

Art. 2629 bis c.c. : Omessa comunicazione del conflitto di interessi

Definizione:

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (1), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Da 200 a 500 quote.

Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Nessuna.

Condotta:

Tale condotta criminosa consiste nella violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391, primo comma c.c., che prevede in capo all'amministratore l'obbligo di dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Inoltre, l'amministratore delegato, che sia titolare di un interesse, deve, per di più, astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale. In caso, invece, di amministratore unico, questo ha l'obbligo di darne notizia alla prima assemblea utile.

Si precisa che il reato è proprio, ossia possono essere soggetti attivi esclusivamente gli amministratori e/o i componenti del consiglio di gestione di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o comunitari o con titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del TUF, di ente creditizio, di società finanziaria, di impresa di assicurazione e di fondo previdenziale.

Casistica:

A titolo esemplificativo, la fattispecie in oggetto si può manifestare qualora:

- violazione dell'obbligo di un membro del CdA di dare notizia agli altri amministratori ed al Collegio Sindacale di un interesse che ha in una determinata operazione della società, precisandone natura, termini, origine e portata.

Art. 2632 c.c. : Formazione fittizia del capitale

Definizione:

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Da 100 a 180 quote.

Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Nessuna.

Condotta:

Il reato è integrato dalle seguenti condotte:

- a. attribuzione di azioni o quote per una somma inferiore al loro valore nominale. La fattispecie si concretizza quando, in caso di sottoscrizione del capitale conseguente alla costituzione della società o in sede di aumento di capitale, il costo economico delle azioni o delle quote per il socio sottoscrittore è inferiore al valore nominale attribuito alle medesime azioni o quote;
- b. sottoscrizione reciproca di azioni o quote. Essa avviene qualora due distinti soggetti economici si accordano per scambiarsi, non necessariamente in modo contestuale o attraverso operazioni della stessa natura, azioni o quote delle loro rispettive società;
- c. sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti.

Non è, invece, incriminato l'omesso controllo ed eventuale revisione da parte di amministratori e sindaci della valutazione dei conferimenti in natura (ai sensi dell'art. 2343, 3° comma, c.c.) contenuta nella relazione di stima redatta dall'esperto nominato dal Tribunale.

Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

Definizione:

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori,

<p>sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato .</p>
<p>Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01: Da 150 a 330 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.</p>
<p>Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01: Nessuna.</p>
<p>Condotta: Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Soggetti attivi del reato sono esclusivamente gli amministratori.</p>

Art. 2635 c.c. III comma Corruzione tra privati

<p>Definizione: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.</p>
<p>Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01: III comma: Da 200 a 400 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.</p>
<p>Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01: Nessuna.</p>
<p>Condotta:</p>

La Legge 190/2012, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione, ha riformato l'art. 2635 c.c. rubricando il reato come "corruzione tra privati" e non più come "infedeltà".

Un'importante novità riguarda il novero dei soggetti attivi del reato, in quanto oltre agli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed in liquidatori (categorie già previste dalla norma previgente), le condotte penalmente rilevanti possono essere poste in essere anche da coloro che sono "sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma".

Si tratta di una modifica in linea con lo spirito del D.Lgs. 231/01 ed in particolare con la definizione dei soggetti cd "subordinati" di cui all'art. 5 del Decreto stesso.

Ciò che rileva ai sensi della responsabilità amministrativa degli enti è la condotta posta in essere dal soggetto corruttore di cui al terzo comma dell'art. 2635 c.c. in quanto è evidente che, per la struttura stessa del reato, è difficile immaginare la sussistenza del requisito dell'interesse o vantaggio per l'ente a cui appartengono i soggetti corrotti, posto che uno dei requisiti oggettivi perché si integri la fattispecie delittuosa è che la loro infedeltà abbia cagionato nocumento alla società.

Casistica:

a titolo esemplificativo il reato in questione può essere integrato attraverso le seguenti condotte:

- l'amministratore o altro soggetto che corrompe il responsabile acquisti di un'altra società ottenendo in cambio la possibilità di effettuare un'importante fornitura a prezzi maggiorati;
- l'amministratore di una società o altro soggetto corrompe l'amministratore di un'altra società o il responsabile amministrativo al fine di concludere un accordo illecito finalizzato a transazioni economiche per operazioni inesistenti, destinate solo alla creazione di provviste di denaro;
- l'amministratore o altro soggetto di una società dà o promette a dirigenti di un potenziale cliente regali, omaggi o altre utilità che esulano dalle normali pratiche commerciali finalizzate esclusivamente all'ottenimento di un importante contratto di fornitura che comporti un nocumento alla società del corrotto.

In tali ipotesi risulta evidente come l'attività corruttiva posta in essere dal soggetto corruttore possa comportare, oltre ad una responsabilità individuale, anche una responsabilità amministrativa per la Società nel cui interesse e vantaggio il soggetto corruttore ha agito.

Possono essere rilevanti anche ipotesi di operazioni infragruppo:

- l'amministratore di una società controllata corrompe l'amministratore della società capogruppo per concludere un'operazione di vendita di beni o servizi infragruppo al fine dell'abbattimento dell'imponibile attraverso una lievitazione dei costi.

In questo caso, è facile che il soggetto corrotto (salvo l'ipotesi di un beneficio complessivo di natura fiscale per l'intero gruppo) sia spinto da interessi di carattere personale che escludono la responsabilità ex D.Lgs. 231/01 per l'ente di appartenenza.

Al contrario è evidente come la condotta posta in essere dal soggetto corruttore sia rilevante anche ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Art. 2635 bis – I comma c.c : Istigazione alla corruzione tra privati

Definizione:

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai

sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Si procede a querela della persona offesa.

Pena accessoria

In caso di condanna per il reato di istigazione tra privati, di cui all'art. 2635 comma 1, l'articolo 2635 ter prevede l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635-bis, secondo comma.

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

I comma: da 200 a 400 quote

Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

L'interdizione dall'esercizio dell'attività.

La sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito.

Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.

L'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi.

Il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Condotta:

Il nuovo articolo introdotto dalla Decreto Legislativo 15 marzo 2017, n. 38, punisce penalmente sotto il profilo attivo, chiunque offra o prometta denaro o altre utilità non dovuti ad un soggetto intraneo (apicali, sindaci, liquidatori, soggetti con funzioni direttive) al fine del compimento od omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata. Sotto il profilo passivo, è prevista la punibilità dell'intraneo che solleciti una promessa o dazione di denaro o altra utilità, al fine del compimento o dell'omissione di atti in violazione dei medesimi obblighi, qualora tale proposta non sia accettata.

Per entrambe le fattispecie è possibile procedere solo a fronte di querela della persona offesa.

Casistica:

a titolo esemplificativo il reato in questione può essere integrato attraverso le seguenti condotte:

Il responsabile degli acquisti sollecita un fornitore affinché questi gli prometta o dia una somma di denaro o altra utilità al fine di fargli ottenere l'aggiudicazione di una gara per una fornitura, ma il fornitore non accetta.

un fornitore offre o promette una somma di denaro al responsabile degli acquisti, al fine di aggiudicarsi la gara per un'importante fornitura, ma questi non accetta l'offerta o la promessa.

l'amministratore o altro soggetto, anche per interposta persona, offre o promette a dirigenti di un potenziale cliente regali, omaggi o altre utilità che esulano dalle normali pratiche commerciali finalizzate esclusivamente all'ottenimento di un importante contratto di fornitura, ma questi non accettano le offerte o le promesse.

La prima fattispecie integra il reato di cui al comma 2 dell'art. 2635 bis c.c.; la seconda e la terza integrano il reato di cui al comma 1 dell'art. 2635 bis c.c.. La condotta posta in essere dal terzo soggetto è rilevante altresì ai sensi del D.Lgs. 231/01.

La tutela del corretto funzionamento della società:

Art. 2625 c.c : Impedito controllo

Definizione:

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Il comma: Da 100 a 180 quote.

Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Nessuna.

Condotta:

la condotta consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

L'illecito può essere commesso dagli amministratori.

Casistica:

a titolo esemplificativo il reato in questione può essere integrato attraverso le seguenti condotte:

- irregolare tenuta dei libri e delle scritture contabili della Società che rendano difficoltoso o addirittura impossibile il controllo sull'andamento dell'impresa sociale;
- comportamenti che impediscono di fatto a chi esercita il potere di controllo l'accesso alla sede della società o altri atteggiamenti di mero ostruzionismo tali da procrastinare, seppur senza concreta preclusione, il controllo: l'illecito sarà escluso soltanto qualora gli ostacoli si

presentino agevolmente superabili o tali da determinare un ritardo minimo o si riferiscano comunque a dati conoscitivi agevolmente ottenibili dai controllori;

- sottrazione di documenti sociali, sia nel caso che tale sottrazione significhi distruzione, sia nel caso che ciò significhi solo renderne più difficoltosa la visione da parte dei controllori, come nell'ipotesi di trasferimento dei libri sociali dalla sede principale ad una sede periferica con l'intento di impedire il controllo;
- gli amministratori rifiutano di adempiere a richieste di informazioni provenienti da soggetti a cui la legge attribuisce facoltà di controllo, quali ad esempio i documenti concernenti le azioni legali intraprese dalla società per il recupero credito;
- gli amministratori producono documentazione falsa o attestante cose non vere.

Art. 2636 c.c. : Illecita influenza sull'assemblea

Definizione: chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01: Il comma: Da 150 a 330 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01: Nessuna.
Condotta: il reato si integra nel momento in cui in assemblea si ottiene una maggioranza che non vi sarebbe stata qualora si fossero dedotti, dalla conta dei voti totali, quelli illecitamente ottenuti mediante atti simulati o fraudolenti.

Casistica:

Tra gli interventi che sono suscettibili di integrare il reato in questione, si possono annoverare:

- l'ammissione al voto di soggetti non aventi diritto, perché, per esempio, in conflitto di interesse con la delibera in votazione;
- la non ammissione, viceversa, di soggetti aventi il diritto di intervenire alla delibera;
- la falsificazione del numero degli intervenuti in assemblea;
- l'attribuzione ad uno o più soci di un numero di azioni o quote maggiore rispetto a quello effettivamente risultante dal libro soci;
- le minacce o l'esercizio della violenza per ottenere dai soci l'adesione alla delibera o la loro astensione.

Per far sì che la società sia assoggettata alla sanzione amministrativa prevista dal D. lgs. 231/01, ai sensi dell'art. 25 ter, è necessario che il reato sia stato commesso dai suoi amministratori, direttori generali o liquidatori, ossia da un soggetto in posizione apicale.

La tutela penale contro le frodi:

Art. 2637 c.c. : Aggiotaggio

Definizione:

chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Il comma: Da 200 a 500 quote.

Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Nessuna.

Condotta:

la realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, ovvero a incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

La tutela delle funzioni di vigilanza:

Art. 2638 c.c. : Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Definizione:

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di

altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

I e II comma: Da 200 a 400 quote.

Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Nessuna.

Condotta:

La norma individua due ipotesi di reato distinte per modalità di condotta e momento offensivo:

- la prima si realizza attraverso l'esposizione delle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima (1° comma);
- la seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità di vigilanza (2° comma).

Si precisa che:

- a prima ipotesi si incentra su una condotta di falsità che persegue la finalità specifica di ostacolare le funzioni di vigilanza (dolo specifico);
- la seconda ipotesi configura un reato di evento (ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza) a forma libera, realizzabile, cioè con qualsiasi modalità di condotta, inclusi i comportamenti omissivi, il cui elemento soggettivo è costituito dal dolo generico.

Soggetti attivi di entrambe le ipotesi di reato descritte sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori.

Art. 54 D.lgs 19/2023: false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare

Definizione:

1. Chiunque, al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale.

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale”.

Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Nessuna.

Le aree potenzialmente a rischio e le “attività sensibili”.

Nel corso dell'attività per la formazione del Risk Assessment di Fontemaggi sono state individuate alcune aree “a rischio”. Si tratta di quei settori e di quei processi aziendali rispetto ai quali si è ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati dei reati societari.

Attraverso la documentazione fornita e le interviste effettuate in azienda, nell'ambito di ciascuna attività coinvolta sono state individuate “attività sensibili”, ossia quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei suddetti reati. In particolare, occorre sottolineare come Fontemaggi sia una società per azioni a socio unico e questa circostanza riduca, di per sé, la possibilità di rischio di commissione di reati societari per quanto riguarda alcune specifiche ipotesi.

In relazione alla realtà aziendale, per quei reati societari la cui realizzazione può concretamente riguardare Fontemaggi, si valuta un livello di rischiosità medio.

A titolo riepilogativo, si allega la seguente tabella:

REATO POTENZIALE	RISCHIOSITA'	ATTIVITA' A RISCHIO	PRESIDI GIA' ESISTENTI
Art. 25 ter ex D.lgs. 231/01: reati societari: Artt. 2621 c.c. (false comunicazioni sociali) – Art. 2621 bis c.c.- fatti di lieve entità - 2622 c.c. (false comunicazioni sociali delle società quotate) – 2625 c.c. (impedito controllo) – 2626 c.c. (indebita restituzione dei conferimenti) – 2627 c.c. (illegale ripartizione degli utili e delle riserve) – 2628 c.c. (illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della controllante) – 2629 c.c. (operazioni in pregiudizio ai creditori) – 2629bis c.c. (omessa comunicazione del conflitto di interessi) – 2632 c.c. (formazione fittizia del capitale) – 2633 c.c. (indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori) – 2635 c.c. (corruzione tra privati) – 2636 c.c. (illecita influenza sull'assemblea) – 2637 c.c. (aggiotaggio) - 2638 c.c. (ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza)	ALTA	<ul style="list-style-type: none"> - Tenuta della contabilità generale - Raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione del bilancio - Redazione del bilancio, di relazioni e comunicazioni sociali in genere, nonché adempimenti relativi ad oneri informativi obbligatori per legge - Approvazione progetto di bilancio - Predisposizione di dati e redazione delle relazioni allegate ai prospetti economici, finanziari e patrimoniali di bilancio. - Gestione rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza - Gestione rapporti con collegio sindacale - Gestione incombenze societarie, quali quelle connesse al funzionamento, svolgimento e verbalizzazione delle Assemblee - Gestione operazioni su capitale, azioni o quote - Gestione trattative commerciali e gestione rapporti con i clienti - Gestione acquisti 	Modello Organizzativo Codice Etico Protocollo in materia contabile e societaria

Allegata alla seguente parte speciale sono allegate due procedure:

- Procedura per il pagamento dei fornitori
- Procedura per la corretta gestione delle carte di credito

Tali procedure risultano essere delle linee guida per i dipendenti incaricati dall'azienda a svolgere le attività finanziarie aziendali, volte a prevenire l'incoerenza di reati presupposto.

I Destinatari

Destinatari della presente Parte Speciale sono i soggetti di volta in volta individuati dalla fattispecie incriminatrice, amministratori, direttori generali, sindaci, dipendenti, liquidatori etc “soggetti apicali” della società, nonché i dipendenti soggetti a vigilanza e controllo da parte dei soggetti apicali nelle aree di attività a rischio.

Per quanto concerne gli amministratori, il dirigente preposto, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, la legge equipara a coloro che sono formalmente investiti di tali qualifiche anche i soggetti che svolgono tali funzioni “di fatto”. Ai sensi dell’art. 2639 c.c., infatti, dei reati societari previsti dal codice civile risponde sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto:

- tutti i Destinatari come sopra individuati siano precisamente consapevoli della valenza dei comportamenti censurati e
- adottino quindi regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa.

Principi generali di comportamento

La presente parte speciale prevede l’esplicito **divieto** a carico dei destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra indicate (art. 25 ter del D. Lgs. 231/01);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra indicate, possano potenzialmente diventarlo;
- tenere comportamenti non in linea con i principi espressi nel presente Modello o nel Codice Etico.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l’esplicito **obbligo** a carico dei destinatari di:

- rispettare tutte le norme di legge e tenere un comportamento corretto, collaborativo e trasparente in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e ai terzi un’informazione veritiera sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell’integrità ed effettività del capitale sociale e agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- rispettare tutte le norme di legge e le procedure aziendali interne, e tenere un comportamento corretto e trasparente in tutte le attività inerenti le trattative commerciali, sia con i clienti che con i fornitori;
- instaurare e mantenere qualsiasi rapporto con clienti, fornitori e amministratori sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;

- osservare e rispettare tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alla trasparenza dei rapporti commerciali;
- instaurare e mantenere qualsiasi rapporto con i terzi, in tutte le attività relative allo svolgimento delle funzioni aziendali, sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione, oltre all'imparzialità nello svolgimento della stessa;
- rispettare tutte le procedure aziendali interne che disciplinano l'ambito degli acquisiti e dei flussi finanziari e tutti i principi di comportamento indicati nelle relative parti speciali;
- effettuare in maniera completa, corretta ed in buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

Nell'ambito delle suddette condotte è inoltre **vietato**:

- offrire o effettuare, direttamente o indirettamente, pagamenti indebiti e promesse di altri vantaggi di qualsiasi natura, quali promesse di assunzione, ad interlocutori commerciali per condizionarne la volontà;
- riconoscere compensi a consulenti, collaboratori o partner commerciali della Società che non trovino giustificazione in relazione al tipo di incarico conferito e all'attività effettivamente prestata.

Principi specifici di comportamento.

La presente parte speciale prevede, quindi, che nell'espletamento delle rispettive attività, i soggetti aziendali coinvolti nelle già menzionate attività sensibili siano tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati previsti dall'art. 25 ter del D. Lgs. 231/01, al rispetto di procedure che devono prevedere, a seconda dell'attività specifica, quanto di seguito indicato.

Per la prevenzione dei reati inerenti alla predisposizione e redazione dei bilanci, delle relazioni ed in generale di tutti i documenti e comunicazioni indirizzate ai soci o al pubblico, le procedure che regolamentano le diverse attività sensibili devono prevedere:

- il rispetto dei principi civilistici prescritti per la compilazione dei documenti contabili (artt. 2423 c.c. e ss);
- il rispetto del principio di completezza e dei criteri contabili per la definizione delle poste in bilancio civilistico ai fini della redazione del bilancio;
- la determinazione completa dei dati e delle notizie che ciascuna funzione coinvolta deve fornire, i criteri per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la consegna;
- la tracciabilità della trasmissione dei dati attraverso un sistema anche informatico, affinché resti traccia dei vari passaggi e siano identificati i soggetti che hanno operato;
- l'attestazione della veridicità, correttezza, precisione e completezza dei dati e delle informazioni contenute nel bilancio ovvero negli altri documenti contabili o altri connessi, nonché degli elementi informativi messi a disposizione dalla società stessa;
- l'attestazione della predisposizione di un adeguato sistema di controllo teso a fornire una ragionevole certezza sui dati di bilancio e del rispetto delle procedure previste dal presente paragrafo.

Le attestazioni di cui sopra devono essere presentate al Consiglio di Amministrazione in occasione della delibera di approvazione del proprio progetto di bilancio.

Per la prevenzione dei reati inerenti alla gestione sociale, ai rapporti con il collegio sindacale, e con le autorità pubbliche di vigilanza le procedure che regolamentano le diverse attività sensibili devono prevedere:

- massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con i soci, con il collegio sindacale e con la società di revisione, ove nominata;

- la messa a disposizione al Collegio sindacale, di tutti i documenti relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno di Assemblee e Consigli di amministrazione o sui quali il Collegio deve esprimere un parere;
- la messa a disposizione al Collegio Sindacale ed alla società di revisione, ove nominata, dei documenti sulla gestione della Società, onde consentire a tali organismi di espletare le necessarie verifiche;
- la creazione di specifici flussi informativi e istituzioni di riunioni periodiche tra collegio sindacale, società di revisione, ove nominata, e Organismo di Vigilanza in un'ottica di massima collaborazione e trasparenza al fine di verificare l'osservanza della disciplina prevista in tema di normativa societaria da parte degli amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti;
- l'individuazione dei soggetti responsabili delle segnalazioni periodiche alle autorità previste da leggi o regolamenti;
- la tracciabilità del processo relativo alle comunicazioni alle autorità di vigilanza, nel rispetto della normativa vigente (es. mediante documentazione degli incontri con i rappresentanti delle autorità, ovvero conservazione delle istanze e delle relative autorizzazioni);
- la messa a disposizione del Consiglio di Amministrazione e dell'Organismo di Vigilanza delle comunicazioni e dello stato dei rapporti con le autorità di vigilanza.

Per la prevenzione dei reati inerenti alla gestione delle operazioni sul capitale o concernenti conferimenti, distribuzione di utili, sottoscrizione di azioni o altre operazioni straordinarie quali fusioni o scissioni, le procedure che regolamentano le diverse attività sensibili devono prevedere:

- l'esplicita approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, di ogni attività relativa alla costituzione di nuove società, all'acquisizione o alienazione di partecipazioni societarie, nonché in merito alla effettuazione di conferimenti, alla distribuzione di utili o riserve, a operazioni sul capitale sociale, a fusioni e scissioni, qualora per il compimento delle suddette operazioni si renda necessaria od opportuna l'approvazione del CdA;
- l'adeguata informazione e/o il rendiconto in merito alle operazioni di cui sopra qualora queste vengano effettuate da soggetti cui il Consiglio di Amministrazione ha conferito appositi poteri;
- una chiara identificazione dei ruoli e dei soggetti competenti alla predisposizione della documentazione destinata agli organi sociali a supporto delle deliberazioni relative alle operazioni sul capitale e destinazione dell'utile;
- archiviazione degli atti di delibera e relativi documenti predisposti.

Per la prevenzione del reato di omessa comunicazione di conflitto di interessi, la procedura che regola tale ambito deve prevedere:

- la raccolta di una dichiarazione periodica di assenza di conflitti di interesse e del rispetto del Codice Etico da parte del Consiglio di Amministrazione della Società;
- l'individuazione puntuale dei soggetti che devono presentare tali dichiarazioni;
- le tempistiche e le responsabilità per il monitoraggio delle medesime dichiarazioni;
- i criteri per l'identificazione delle situazioni di potenziale conflitto di interesse;
- flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza delle segnalazioni concernenti gli interessi degli amministratori nelle operazioni della Società.

Per la prevenzione del reato di corruzione tra privati, occorre:

- individuare criteri di adeguata trasparenza per la determinazione dei prezzi delle offerte e di eventuali scontistiche, sia per le operazioni di vendita che di acquisto;
- individuare i soggetti legittimati a fissare i prezzi e gli sconti relativi alle offerte commerciali;
- individuare i soggetti legittimati ad effettuare o ricevere offerte e ad autorizzarle;
- garantire la tracciabilità della trasmissione dei dati, attraverso un sistema anche informatico, affinché resti traccia dei vari passaggi e siano identificati i soggetti che hanno operato;

- garantire un adeguato sistema di controllo teso a fornire una ragionevole certezza sulla congruità delle operazioni effettuate con clienti e fornitori e che sia in grado di segnalare eventuale anomalie;
- rispettare le procedure interne e quanto previsto dal codice etico in materia di regalie ed omaggi.

Reporting verso l'Organismo di Vigilanza

Attraverso gli appositi canali dedicati, dovranno pervenire all'Organismo di Vigilanza le seguenti comunicazioni:

- chiunque venga a conoscenza di violazioni del Modello Organizzativo o del Codice Etico o di situazioni di pericolo o anomalie dovrà immediatamente segnalarlo all'OdV;
- qualora vi siano modifiche degli assetti societari, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà immediatamente inviare una comunicazione informativa all'OdV.

I REATI TRIBUTARI

Rev.	Data	Descrizione	Approvato da
1	18 Settembre 2024	Approvazione	CDA

ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO O. d. V.	
Presidente	Anna Grinovero

La tipologia dei reati tributari e possibili modalità di commissione

Di seguito si provvede a fornire una breve descrizione dei reati indicati nell'art. 25 quinquiesdecies del D. Lgs. 231/01

I reati tributari vengono trattati nel Decreto lgs. 10/03/2000 n.74 e nel Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124 convertito in legge n. 157 del 19 dicembre 2019 che modifica le disposizioni del D.Lgs e introduce i reati tributari come reato presupposto. Ulteriori modifiche sono trattate nel D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75

Le ipotesi di reato tributario: in relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74 e successive modifiche si applicano all' ente le seguenti sanzioni pecuniarie

- a) Per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2 comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote
- b) Per il delitto di dichiarazione mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote
- c) Per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'art. 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote
- d) Per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote
- e) Per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 8 comma 2-bis, la sanzione fino a quattrocento quote
- f) Per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'art. 10, sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
- g) Per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'art. 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote

Se in seguito alla commissione dei delitti di cui indicati al comma 1 , l'ente ha conseguito un profitto di rilevante , la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo

Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui art. 9, comma 2 lettere c), d) e e).

Tali reati rilevano ai fini della disciplina 231 solo qualora siano commessi anche in parte nel territorio di altro Stato membro dell'UE al fine di evadere l'IVA per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro.

Casistica:

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, si ritiene opportuno indicare una serie di comportamenti penalmente rilevanti nell'ambito delle ipotesi di evasione fiscale:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo fittizio uguale o superiore a centomila euro (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo fittizio inferiore a centomila euro (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi uguale o superiore a centomila euro (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi inferiori a centomila euro (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione infedele in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000)
- Omessa dichiarazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000)
- Indebita compensazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000)

Aggiornamenti e modifiche

-D.Lgs n.87 del 14 giugno 2024 - Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n.111 (GU Serie Generale n.150 del 28-06-2024) . Modifica testo Art. 10-quater D.Lgs n.74/2000 (Indebita compensazione) che ha interessato la fattispecie dei reati previsti dall'Art. 25-quinquiesdecies (Reati tributari) D.Lgs 231/01

Le aree potenzialmente a rischio e le "attività sensibili".

Nel corso dell'attività per la formazione del Risk Assessment di Fontemaggi S.r.l. sono state individuate alcune aree "a rischio". Si tratta di quei settori e di quei processi aziendali rispetto ai quali si è ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati dei reati tributari. Attraverso la documentazione fornita e le interviste effettuate in azienda, nell'ambito di ciascuna attività coinvolta sono state individuate "attività sensibili", ossia quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei suddetti reati. In relazione alla realtà aziendale, per quei reati tributari la cui realizzazione può concretamente riguardare Fontemaggi, si valuta un livello di rischiosità medio. A titolo riepilogativo, si allega la seguente tabella:

REATO POTENZIALE	RISCHIOSITA'	ATTIVITA' A RISCHIO	PRESIDI GIA' ESISTENTI
Art. 25 ter ex D.lgs. 231/01: reati tributari	ALTA	<ul style="list-style-type: none"> - Tenuta della contabilità generale - Raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione del bilancio - Redazione del bilancio, di relazioni e comunicazioni sociali in genere, nonché adempimenti relativi ad oneri informativi obbligatori per legge - Approvazione progetto di bilancio - Predisposizione di dati e redazione delle relazioni allegate ai prospetti economici, finanziari e patrimoniali di bilancio. - Gestione rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza - Gestione rapporti con collegio sindacale - Gestione incombenze societarie, quali quelle connesse al funzionamento, svolgimento e verbalizzazione delle Assemblee - Gestione trattative commerciali e gestione rapporti con i clienti - Gestione acquisti 	Modello Organizzativo Codice Etico Protocollo in materia contabile e societaria

Allegata alla seguente parte speciale sono allegare due procedure:

- Procedura per il pagamento dei fornitori
- Procedura per la corretta gestione delle carte di credito

Tali procedure risultano essere delle linee guida per i dipendenti incaricati dall'azienda a svolgere le attività finanziarie aziendali, volte a prevenire l'incoerenza di reati presupposto.

I Destinatari

Destinatari della presente Parte Speciale sono i soggetti di volta in volta individuati dalla fattispecie incriminatrice, amministratori, direttori generali, sindaci, dipendenti, liquidatori etc "soggetti apicali" della società, nonché i dipendenti soggetti a vigilanza e controllo da parte dei soggetti apicali nelle aree di attività a rischio.

Per quanto concerne gli amministratori, il dirigente preposto, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, la legge equipara a coloro che sono formalmente investiti di tali qualifiche anche i soggetti che svolgono tali funzioni "di fatto".

Obiettivo della presente Parte Speciale è che al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto:

- tutti i Destinatari come sopra individuati siano precisamente consapevoli della valenza dei comportamenti censurati e
- adottino quindi regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa.

Principi generali di comportamento.

La presente parte speciale prevede l'espresso **divieto** a carico dei destinatari di:

- attuare, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra indicate (art. 25 quinquiesdecies del D. Lgs. 231/01);
- attuare, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra indicate, possano potenzialmente diventarlo;
- tenere comportamenti non in linea con i principi espressi nel presente Modello o nel Codice Etico.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso **obbligo** a carico dei destinatari di:

- rispettare tutte le norme di legge e tenere un comportamento corretto, collaborativo e trasparente in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e ai terzi un'informazione veritiera sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- rispettare tutte le norme di legge e le procedure aziendali interne, e tenere un comportamento corretto e trasparente in tutte le attività inerenti le trattative commerciali, sia con i clienti che con i fornitori;
- instaurare e mantenere qualsiasi rapporto con clienti, fornitori e amministratori sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
- osservare e rispettare tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alla trasparenza dei rapporti commerciali;
- rispettare tutte le procedure aziendali interne che disciplinano l'ambito degli acquisiti e dei flussi finanziari e tutti i principi di comportamento indicati nelle relative parti speciali;
- effettuare in maniera completa, corretta ed in buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

Nell'ambito delle suddette condotte è inoltre **vietato**:

- offrire o effettuare, direttamente o indirettamente, pagamenti indebiti e promesse di altri vantaggi di qualsiasi natura, quali promesse di assunzione, ad interlocutori commerciali per condizionarne la volontà;
- riconoscere compensi a consulenti, collaboratori o partner commerciali della Società che non trovino giustificazione in relazione al tipo di incarico conferito e all'attività effettivamente prestata.

Principi specifici di comportamento.

La presente parte speciale prevede, quindi, che nell'espletamento delle rispettive attività, i soggetti aziendali coinvolti nelle predette attività sensibili siano tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati previsti dall'art. 25 ter del D. Lgs. 231/01, al rispetto di procedure che devono prevedere, a seconda dell'attività specifica, quanto di seguito indicato.

Per la prevenzione dei reati inerenti all'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, le procedure che regolamentano le diverse attività sensibili devono prevedere:

- il rispetto dei principi civilistici prescritti per la compilazione dei documenti contabili (artt. 2423 c.c. e ss);
- il rispetto del principio di completezza e dei criteri contabili per la definizione delle poste in bilancio civilistico ai fini della redazione del bilancio;
- la determinazione completa dei dati e delle notizie che ciascuna funzione coinvolta deve fornire, i criteri per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la consegna;
- la tracciabilità della trasmissione dei dati attraverso un sistema anche informatico, affinché resti traccia dei vari passaggi e siano identificati i soggetti che hanno operato;
- l'attestazione della veridicità, correttezza, precisione e completezza dei dati e delle informazioni contenute nel bilancio ovvero negli altri documenti contabili o altri connessi, nonché degli elementi informativi messi a disposizione dalla società stessa;
- l'attestazione della predisposizione di un adeguato sistema di controllo teso a fornire una ragionevole certezza sui dati di bilancio e del rispetto delle procedure previste dal presente paragrafo.

Le attestazioni di cui sopra devono essere presentate al Consiglio di Amministrazione in occasione della delibera di approvazione del proprio progetto di bilancio.

Per la prevenzione dei reati inerenti all'evasione fiscale, ai rapporti con il collegio sindacale, e con le autorità pubbliche di vigilanza le procedure che regolamentano le diverse attività sensibili devono prevedere:

- massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con il collegio sindacale e con la società di revisione, ove nominata;
- la messa a disposizione al Collegio sindacale, di tutti i documenti relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno di Assemblee e Consigli di amministrazione o sui quali il Collegio deve esprimere un parere;
- la messa a disposizione al Collegio Sindacale ed alla società di revisione, ove nominata, dei documenti sulla gestione della Società, onde consentire a tali organismi di espletare le necessarie verifiche;
- la creazione di specifici flussi informativi e istituzioni di riunioni periodiche tra collegio sindacale, società di revisione, ove nominata, e Organismo di Vigilanza in un'ottica di massima collaborazione e trasparenza al fine di verificare l'osservanza della disciplina prevista in tema di normativa societaria da parte degli amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti;
- l'individuazione dei soggetti responsabili delle segnalazioni periodiche alle autorità previste da leggi o regolamenti;
- la tracciabilità del processo relativo alla comunicazione alle autorità di vigilanza, nel rispetto della normativa vigente (es. mediante documentazione degli incontri con i rappresentanti delle autorità, ovvero conservazione delle istanze e delle relative autorizzazioni);
- la messa a disposizione del Consiglio di Amministrazione e dell'Organismo di Vigilanza della comunicazione e dello stato dei rapporti con le autorità di vigilanza.

Reporting verso l'Organismo di Vigilanza

Attraverso gli appositi canali dedicati, dovranno pervenire all'Organismo di Vigilanza le seguenti comunicazioni:

- chiunque venga a conoscenza di violazioni del Modello Organizzativo o del Codice Etico o di situazioni di pericolo o anomalie dovrà immediatamente segnalarlo all'OdV;
- qualora vi siano modifiche degli assetti societari, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà immediatamente inviare una comunicazione informativa all'OdV.

GLI ALTRI REATI PRESUPPOSTO

Rev.	Data	Descrizione	Approvato da
1	18 Settembre 2024	Approvazione	CDA

ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO O. d. V.	
Presidente	Anna Grinovero

Oltre alle tipologie di reato sopra descritte che, alla luce del risk assessment effettuato presentavano un profilo di rischio più rilevante per Fontemaggi, il D. Lgs. 231/01 prevede altre fattispecie criminose che comportano la responsabilità amministrativa penale dell'ente, per molte delle quali, per la natura e per la tipologia dei reati presi in considerazione, il livello di rischiosità di commissione all'interno dell'azienda è irrilevante.

Di seguito si procede all'elencazione degli altri reati presupposto previsti dal predetto decreto, rimasti esclusi dalle parti speciali sopra descritte.

PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI

L' art. 25 quater 1 del D. Lgs. 231/01 prevede la seguente ipotesi di reato:

Art. 583 bis c.p. : Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Principi generali di comportamento.

Fontemaggi si raccomanda affinché non vengano posti in essere condotte che integrino il predetto reato e vieta l'utilizzo della società, dei suoi laboratori o della sua struttura al fine di commettere o agevolare tale reato.

I REATI AVENTI FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE PUBBLICO

L'art. 25 quater del D. Lgs. 231/01 prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive alla società, qualora all'interno della medesima siano realizzati, taluni delitti in materia di terrorismo o contro l'ordine democratico, ovvero ne sia agevolata l'esecuzione.

Si tratta, in particolare, dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, nonché dei delitti, diversi da quelli indicati, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

In particolare si fa riferimento ai seguenti reati presupposto:

Art. 270 c.p. Associazioni sovversive

Art. 270 bis c.p. - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico

Art. 270-bis.1 c.p. Circostanze aggravanti e attenuanti

Art. 270 ter c.p. - Assistenza agli associati

Art. 270 quater c.p. - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale.

Art. 270-quater.1 - Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo ()

Art. 270 quinquies c.p. - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale.

Art. 270 quinquies.1 c.p. Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo

Art. 270 quinquies.2 c.p. Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro

Art. 270 sexies c.p. - Condotte con finalità di terrorismo.

Art. 280 c.p. - Attentato per finalità terroristiche o di eversione.

Art. 280 bis c.p. : Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi.

Art. 280 ter c.p. - Atti di terrorismo nucleare

Art. 289 bis c.p. - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione.

Art. 289-ter c.p. - Sequestro a scopo di coazione

Art. 302 c.p. : Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo.

Art. 304 c.p. - Cospirazione politica mediante accordo

Art. 305 c.p. - Cospirazione politica mediante associazione

Art. 306 c.p. - Banda armata: formazione e partecipazione

Art. 307 c.p. - Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata

I reati di cui alla Convenzione di New York

Principi generali di comportamento.

Al fine di prevenire la commissione di tali reati, la Società raccomanda di:

- non promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza, in particolar modo con fini di eversione dell'ordine democratico;
- non porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di cui al presente capitolo;
- non fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati della specie di quelli di cui al presente capitolo.

I REATI TRANSNAZIONALI

Alla luce della legge 16 marzo 2006, n. 146, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001", è stata estesa la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di c.d. criminalità organizzata transnazionale.

Ai fini della presente Legge si considera reato transnazionale "il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato."

A tal proposito si precisa che per "gruppo criminale organizzato", ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, si intende "un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al

fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale”.

Così definito il reato transnazionale e con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente ex D. Lgs. n. 231/2001, nello specifico le fattispecie rilevanti sono le seguenti:

Art. 416 c.p. : Associazione per delinquere

Art. 416 bis c.p. : Associazione di tipo mafioso

Art. 377 bis c.p. : Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Art. 378 c.p. : Favoreggiamento personale

Art. 291-quater del T.U. di cui al d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 : Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

Art. 74 del T.U. di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 : Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

Art. 12, commi 3, 3bis, 3 ter e 5, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 : disposizioni contro le immigrazioni clandestine

Principi generali di comportamento.

Al fine di prevenire la commissione di tali reati, la Società raccomanda di non porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le predette fattispecie di reato.

Si rende, inoltre, necessario che:

- venga rispettata la normativa vigente in materia di immigrazione e lavoro, ivi incluso ciò che attiene il profilo della costituzione del rapporto lavorativo;
- sia mantenuto un contegno chiaro, trasparente, diligente e collaborativo con le Pubbliche Autorità, con particolare riguardo alle Autorità Giudicanti ed Inquirenti, mediante la comunicazione di tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente richieste.

I REATI DI ABUSO DI MERCATO

L'art. 25-sexies del Decreto ha ampliato le categorie dei reati includendovi anche l'abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti, rispettivamente, dall'art. 184 e 185 del TUF (D. Lgs. 58/1998).

Art. 184 del TUF - Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate

Il cosiddetto “insider training” consiste nell'abuso di una posizione sensibile e rilevante all'interno delle emittenti quotate, ovvero derivante dall'esercizio di una professione, per utilizzare, a proprio vantaggio o a vantaggio di terzi, le informazioni privilegiate, non ancora accessibili al pubblico, apprese nell'ambito di tale professione o posizione.

Art. 185 del TUF - Manipolazione del mercato

Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014/1054. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo

I REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

Con la Legge 15 Luglio 2009, n. 94 è stato modificato il D. Lgs. 231/01 tramite l'introduzione dell'art. 24 ter che prevede i delitti di criminalità organizzata quali ulteriori reati presupposto per la responsabilità della società.

Più precisamente l'art. 24 ter del Decreto prevede i seguenti reati:

Art. 416 c.p. : Associazione per delinquere.

Art. 416 bis c.p. : Associazione di tipo mafioso anche straniere

Art. 416 ter c.p. : Scambio elettorale politico – mafioso

Art. 630 c.p. : sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione

Art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 : Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

Art. 407, Il comma, lett. a), n. 5 c.p.p. Delitto di illegale fabbricazione, introduzione nello stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma III, della legge 18 aprile 1975 n. 110

Principi generali di comportamento.

In ogni caso, a livello preventivo, la presente parte speciale indica i comportamenti **vietati** dalla società:

- associarsi con il fine di commettere uno dei delitti previsti dall'art. 416, sesto comma;
- costituire o partecipare ad un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- agevolare l'attività delle associazioni previste dai suddetti articoli.

I DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

Si procede di seguito a fornire una breve descrizione dei reati indicati nell'art. 25 quinquies del D. Lgs. 231/01.

Art. 600 c.p. : Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

Art. 600 bis c.p. : Prostituzione minorile

Art. 600 ter c.p. : Pornografia minorile

Art. 600 quater c.p. : Detenzione di materiale pornografico

Art. 600 quater 1 c.p. : Pornografia virtuale

Art. 600 quinquies c.p. : Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

Art. 601 c.p. : Tratta di persone

Art. 602 c.p. : Alienazione o acquisto di schiavi

Art. 603-bis c.p. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Art. 609-undecies c.p. - Adescamento di minorenni

Principi generali di comportamento.

Al fine di prevenire la commissione dei suddetti reati, la presente Parte Speciale prevede **l'espresso obbligo** di:

- richiedere e verificare che i partner rispettino gli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, di condizioni igienico sanitarie e di sicurezza, di diritti sindacali o comunque di associazioni di rappresentanza;
- verificare con attenzione l'organizzazione diretta e/o indiretta di viaggi o di periodi di viaggio di permanenza in località estere con specifico riguardo a località note per il fenomeno del c.d. "turismo sessuale";
- verificare, nella scelta di eventuali ditte appaltatrici o subappaltatrici, il rispetto della normativa in materia di lavoro minorile e degli obblighi contributivi, retributivi e fiscali, mediante analisi della documentazione consegnata prima dell'inizio dei lavori e durante l'esecuzione degli stessi;
- rispettare quanto previsto nel presente Modello e nel Codice Etico per un corretto utilizzo gli strumenti informatici.

Destinatari

La presente Parte Speciale fa riferimento a condotte che possono essere poste in essere dagli amministratori, dirigenti, e dipendenti della Società nell'area di attività a rischio, nonché dai Collaboratori esterni e Partner, affinché tutti i destinatari appena individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto.

RAZZISMO E XENOFOBIA

Si procede di seguito a fornire una breve descrizione dei reati indicati nell'art. 25 terdecies del D. Lgs. 231/01. Tale articolo è stato aggiunto con il D.Lgs. n. 39/2019.

Art. 604-bis c.p.: Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa

Destinatari

La presente Parte Speciale fa riferimento a condotte che possono essere poste in essere dagli amministratori, dirigenti, e dipendenti della Società nell'area di attività a rischio, nonché dai

Collaboratori esterni e Partner, affinché tutti i destinatari appena individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto.

FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI

Si procede di seguito a fornire una breve descrizione dei reati indicati nell'art. 25 quaterdecies del D. Lgs. 231/01. Tale articolo è stato aggiunto con il D.Lgs. n. 39/2019.

Art. 4, L. n. 401/1989: Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa

Art. 1, L. n. 401/1989: Frodi in competizioni sportive

Destinatari

La presente Parte Speciale fa riferimento a condotte che possono essere poste in essere dagli amministratori, dirigenti, e dipendenti della Società nell'area di attività a rischio, nonché dai Collaboratori esterni e Partner, affinché tutti i destinatari appena individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto.

CONTRABBANDO (ART. 25-SEXIESDECIES, D.LGS. N. 231/2001)

Si procede di seguito a fornire una breve descrizione dei reati indicati nell'art. 25 sexiesdecies del D. Lgs. 231/01. Tale articolo è stato aggiunto con il D.Lgs. n. 75/2020.

Art. 282 DPR n. 43/1973: Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali

Art. 283 DPR n. 43/1973: Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine

Art. 284 DPR n. 43/1973: Contrabbando nel movimento marittimo delle merci

Art. 285 DPR n. 43/1973: Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea

Art. 286 DPR n. 43/1973: Contrabbando nelle zone extra-doganali

Art. 287 DPR n. 43/1973: Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali

Art. 288 DPR n. 43/1973: Contrabbando nei depositi doganali

Art. 289 DPR n. 43/1973: Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione

Art. 290 DPR n. 43/1973: Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti

Art. 291 DPR n. 43/1973: Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea

Art. 291-bis DPR n. 43/1973: Contrabbando di tabacchi lavorati esteri

Art. 291-ter DPR n. 43/1973: Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri

Art. 291-quater DPR n. 43/1973: Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

Art. 292 DPR n. 43/1973: Altri casi di contrabbando

Art. 295 DPR n. 43/1973: Circostanze aggravanti del contrabbando

Condotta

Radicale sottrazione di beni al vincolo doganale, tramite l'omessa presentazione di beni in dogana e la mancata presentazione della dichiarazione doganale (si tratta del caso dell'occultamento di merci nell'attraversamento dei confini doganali, o contrabbando c.d. extra-ispettivo);

Nell'ipotesi in cui si redigano in modo consapevole dichiarazioni contenenti dati non rispondenti al vero, attinenti all'origine, alla classificazione o al valore, inducendo così in errore l'Autorità Doganale nel processo di liquidazione del dazio (contrabbando c.d. intra-ispettivo).

Destinatari

La presente Parte Speciale fa riferimento a condotte che possono essere poste in essere dagli amministratori, dirigenti, e dipendenti della Società nell'area di attività a rischio, nonché dai Collaboratori esterni e Partner, affinché tutti i destinatari appena individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto.

DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

Si procede di seguito a fornire una breve descrizione dei reati indicati nell'art. 25 septiesdecies del D. Lgs. 231/01. Tale articolo è stato aggiunto con il D.Lgs. n. 75/2020.

Art. 518-bis c.p.: Furto di beni culturali

Art. 518-ter c.p.: Appropriazione indebita di beni culturali

Art. 518-quater c.p.: Ricettazione di beni culturali

Art. 518-octies c.p.: Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali

Art. 518-novies c.p.: Violazioni in materia di alienazione di beni culturali

Art. 518-decies c.p.: Importazione illecita di beni culturali

Art. 518-undecies c.p.: Uscita o esportazione illecite di beni culturali

Art. 518-duodecies c.p.: Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici

Art. 518-quaterdecies c.p.: Contraffazione di opere d'arte

In caso di commissione dei suddetti delitti sono applicabili all'ente le sanzioni interdittive previste ex art. 9, co. 2, D. Lgs. n. 231/2001, per una durata non superiore a due anni.

Destinatari

La presente Parte Speciale fa riferimento a condotte che possono essere poste in essere dagli amministratori, dirigenti, e dipendenti della Società nell'area di attività a rischio, nonché dai Collaboratori esterni e Partner, affinché tutti i destinatari appena individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto.

RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

Si procede di seguito a fornire una breve descrizione dei reati indicati nell'art. 25 duodevices del D. Lgs. 231/01. Tale articolo è stato aggiunto con il D.Lgs. n. 75/2020.

Art. 518-sexies c.p.: Riciclaggio di beni culturali

Art. 518-terdecies c.p.: Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

Destinatari

La presente Parte Speciale fa riferimento a condotte che possono essere poste in essere dagli amministratori, dirigenti, e dipendenti della Società nell'area di attività a rischio, nonché dai Collaboratori esterni e Partner, affinché tutti i destinatari appena individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto.

Reporting verso l'Organismo di Vigilanza

Attraverso gli appositi canali dedicati, dovranno pervenire all'Organismo di Vigilanza le seguenti comunicazioni:

- chiunque venga a conoscenza di violazioni del Modello Organizzativo o del Codice Etico o di situazioni di pericolo o anomalie dovrà immediatamente segnalarlo all'OdV;
- chiunque venga a conoscenza di una violazione o mancata applicazione delle procedure aziendali interne dovrà immediatamente segnalarlo all'OdV.

I REATI AMBIENTALI

Rev.	Data	Descrizione	Approvato da
1	18 Settembre 2024	Approvazione	CDA

ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO O. d. V.	
Presidente	Anna Grinovero

La tipologia dei reati e possibili modalità di commissione

Di seguito si fornisce o una breve descrizione dei reati ambientali rilevanti o la loro definizione.

NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE

Art. 137 D.Lgs. 152/2006, così come modificato dalla L.68/2015: sanzioni penali.

In merito all'introduzione di tale reato tra i reati presupposto, occorre precisare che ai fini del D.Lgs. 231/01 tale fattispecie trova applicazione limitatamente ai commi 2, 3, 5, 11 e 13.

Rilevano quindi le seguenti condotte:

- effettuazione, da parte di chiunque, di nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06 (ossia a titolo esemplificativo: cadmio, mercurio, esaclorobenzene, cloroformio, piombo, rame, zinco, pesticidi ecc.), senza autorizzazione, oppure la continuazione ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione è stata sospesa o revocata (comma 2);
- effettuazione da parte di chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, di uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, in violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione, o delle altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, (scarichi in reti fognarie) e 108, comma 4 (scarichi di sostanze pericolose);
- effettuazione da parte di chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 (esempio: rame, piombo, nichel, zinco, pesticidi ecc.), di uno scarico di acque reflue industriali che superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 del predetto Allegato 5, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1 (comma 5, primo periodo) oppure i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A (esempio cadmio, mercurio, esaclorobenzene, cloroformio ecc.) del medesimo Allegato 5 (comma 5, secondo periodo);
- violazione da parte di chiunque dei divieti di scarico previsti dagli artt. 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) (comma 11);
- scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili contenente sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purchè in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'Autorità competente (comma 13).

Per la violazione dei commi 3, 5 primo periodo e 13 è prevista la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

Per la violazione dei commi 2, 5 secondo periodo e 11 è prevista la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote.

NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI

Art. 256 D. Lgs. 152/2006, così come modificato dalla L.68/2015: attività di gestione dei rifiuti non autorizzata.

Le condotte previste da tale articolo e rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/01 sono le seguenti:

- comma 1, lett a) e b): chiunque effettui attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 208 (autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti), 209 (rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale), 210 (abrogato dall'art. 39 D. Lgs. 205/2010), 211 (autorizzazione di impianti di ricerca e sperimentazione), 212 (albo nazionale gestori ambientali), 214 (determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate), 215 (auto smaltimento) e 216 (operazioni di recupero), sia nell'ipotesi di rifiuti non pericolosi che pericolosi.

Innanzitutto, occorre precisare che i reati in questione sono **reati di pericolo presunto** per cui per la loro integrazione non occorre né l'effettiva lesione del bene protetto, né la sua concreta messa in pericolo; sono inoltre reati formali, di mera condotta consistente nell'inosservanza dell'obbligo di rispettare lo statuto amministrativo imposto per l'espletamento di determinate attività.

Nonostante l'utilizzo del pronome "chiunque" parte della dottrina ritiene si tratti di un **reato proprio**, in quanto l'attività punita è quella svolta senza le necessarie autorizzazioni, comunicazioni o iscrizioni, quindi il soggetto attivo è colui che è tenuto ad ottenere l'assenso all'esercizio dell'attività in questione da parte della pubblica amministrazione, ossia il titolare dell'impresa o il responsabile di ente.

Ne consegue che sono escluse da tale fattispecie le condotte del privato che con un comportamento meramente occasionale e isolato smaltisca i propri rifiuti perché tale condotta, pur essendo vietata, presenta un minor rischio di inquinamento ambientale.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, trattandosi di una reato contravvenzionale è sufficiente la **colpa**.

Al di fuori delle ipotesi in cui la società svolga le predette attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, assume rilievo anche l'eventuale **concorso nel reato** della società detentore dei rifiuti, qualora non abbia adottato tutte le cautele necessarie e svolto i relativi controlli per evitare di contribuire alla realizzazione dell'illecito da parte del soggetto successivo nel percorso dei rifiuti.

- comma 3, primo periodo: chiunque realizzi o gestisca una discarica non autorizzata;
- comma 3, secondo periodo: chiunque realizzi o gestisca una discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi;

Secondo quanto previsto dall'art. 182, per "**rifiuto**" si intende qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi, mentre per "**rifiuto pericoloso**" è inteso qualsiasi rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte V del D. Lgs. 152/06. In particolare l'allegato D alla parte IV del predetto decreto, modificato dall'art. 39 del D. Lgs. 205/2010, fornisce l'elenco dei rifiuti, identificando quelli pericolosi (tra i quali a titolo esemplificativo: fanghi e rifiuti di perforazioni contenenti oli, prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati o altre sostanze pericolose, tinture e pigmenti contenenti sostanze pericolose, perdite di oli, catrami acidi, rifiuti contenenti zolfo, acidi, fuliggine, diverse tipologie di fanghi, ceneri, scorie e polveri di caldaia prodotte da coincenerimento contenenti sostanze pericolose ecc.).

Per **realizzazione** di discarica abusiva si intende la destinazione e l'allestimento a discarica di una data area, con l'effettuazione delle opere occorrenti; la **gestione** invece consiste nell'attivazione di un'organizzazione di persone e/o cose diretta al funzionamento della discarica.

In entrambi i casi si tratta di un reato di natura permanente e le condotte sono realizzabili unicamente in forma **commissiva**.

Occorre comunque prestare particolare attenzione all'ipotesi in cui la società sia proprietaria di aree o terreni sui quali altri abbiano realizzato o gestiscano discariche abusive.

Pur non sussistendo in capo al proprietario alcuna posizione di garanzia va comunque sempre accertato con il massimo rigore se il proprietario dell'area non sia effettivamente in **concorso** con il soggetto che materialmente agisce, anche a titolo di compartecipazione colposa agevolatrice.

Trattandosi di contravvenzione il reato può essere commesso **con dolo o con colpa**.

- comma 4: per effetto del rinvio ai commi 1, 2 e 3 deve ritenersi che le condotte sanzionate consistano nelle attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti (comma 1), nonché di realizzazione ovvero di gestione di discarica (comma 3) con inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti o delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

Il presupposto costituito dall'esistenza dell'autorizzazione o dell'avvenuta effettuazione delle iscrizioni o comunicazioni permette di individuare i soggetti attivi del reato nei soggetti individuati dai relativi atti e provvedimenti amministrativi. Anche in questo caso si tratta di contravvenzione e il reato può essere commesso con dolo o con colpa.

- comma 5: chiunque, in violazione del divieto di cui all'art. 187 (divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi), effettui attività non consentite di miscelazione di rifiuti;
Si tratta di un'ipotesi di **reato comune** che può essere indifferentemente commesso da chi abbia la materiale disponibilità del rifiuto e **istantaneo** poiché si perfeziona nel momento in cui si realizza la miscelazione non consentita dei rifiuti.
Il reato può essere indifferentemente integrato sia **con dolo che con colpa**.
- comma 6, primo periodo: chiunque effettui il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'art. 227, comma 1, lett b).
Per quanto riguarda l'elemento soggettivo è sufficiente il coefficiente minimo della colpa.

Per la violazione dei commi 1, lett a) e 6, primo periodo è prevista la sanzione pecuniaria fino a 250 quote.

Per la violazione dei commi 1, lett b), 3, primo periodo, e 5 è prevista la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

Per la violazione del comma 3, secondo periodo è prevista la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote.

Per la violazione del comma 4, che rinvia alle condotte di cui ai commi 1 e 3, le pene sono ridotte alla metà.

Art. 257 D. Lgs. 152/2006, così come modificato dalla L.68/2015: bonifica dei siti

Le condotte rilevanti ai fini dell'applicazione della responsabilità ai sensi del D. Lgs. 231/01 sono quelle previste dai commi 1 e 2.

Tali condotte si integrano qualora venga cagionato, da parte di chiunque, l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, a meno che non si provveda alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'Autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli artt. 242 e ss. È punita altresì la mancata effettuazione della comunicazione di cui al predetto art. 242. (comma 1).

La pena è aumentata nell'ipotesi in cui l'inquinamento sia provocato da sostanze pericolose (comma 2).

Per il reato di contaminazione ambientale, l'evento rilevante è esclusivamente **di danno** consistente esclusivamente nell'inquinamento (e non nel pericolo dell'inquinamento) con il superamento delle soglie di rischio (indicate negli artt. 240 e 242 in relazione all'Allegato 5 alla parte IV del D. Lgs. 152/06 (si veda allegato G in calce alla presente parte speciale).

Per quanto riguarda la fattispecie integrata dalla mancata effettuazione della comunicazione di cui all'art. 242, si tratta di un reato tipo omissivo proprio, posto a tutela dell'interesse della pubblica amministrazione di essere messa a conoscenza dei fatti che possono risultare potenzialmente offensivi per l'ambiente.

Il soggetto attivo del reato è il responsabile dell'evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito.

Per la violazione del comma 1, è prevista la sanzione pecuniaria fino a 250 quote.

Per la violazione del comma 2, è prevista la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

Art. 258 D. Lgs. 152/2006: violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.

Tale fattispecie di reato è divenuta rilevante ai fini del D. Lgs. 231/01 limitatamente al comma 4, secondo periodo, che si integra qualora colui che predispone un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a colui che fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

La norma in esame ha come soggetti attivi le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'art. 212, 8° comma che non aderiscono su base volontaria al SISTRI. Ne deriva che la condotta punita riguarda solo i rifiuti non pericolosi.

Tale ipotesi ha natura delittuosa, per cui le condotte di falsificazione del certificato di analisi e l'uso del medesimo sono perseguibili solo a titolo di dolo.

La differenza rispetto al successivo art. 206 bis consiste nel fatto che l'art. 258 fa riferimento ai soggetti che non hanno aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).

Per tale violazione, è prevista la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

Art. 259 D. Lgs. 152/2006: traffico illecito di rifiuti.

La condotta rilevante ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 231/01 è quella prevista al comma 1, ossia l'effettuazione, da parte di chiunque, di una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993. n. 259, o di rifiuti elencati dell'Allegato II del citato Regolamento (a titolo esemplificativo: rifiuti di oro o altri metalli preziosi come argento, rifiuti e rottami ferrosi, di alluminio, di rame, altri rifiuti derivanti dalla fonderia, di plastiche solide ecc.) in violazione dell'art. 1, comma 3, lett. a), b), c) e d), o di rifiuti pericolosi.

Pur trattandosi di una contravvenzione per la quale dovrebbero valere i criteri di imputazione generali, costituiti sia da dolo che da colpa, la struttura della fattispecie stessa sembra orientare per una configurazione della contravvenzione essenzialmente dolosa.

Per tale violazione, è prevista la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

Art. 452 quaterdecies c.p.: attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

Si tratta dell'ipotesi delittuosa che trova integrazione qualora chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative

organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti (I comma). È previsto un aumento di pena qualora i rifiuti siano ad alta radioattività (II comma).

Si tratta di una fattispecie di **pericolo presunto**, non richiedendosi per l'integrazione del reato, né un effettivo danno all'ambiente né una minaccia grave di danno ambientale.

Le attività che costituiscono oggetto della **pluralità di azioni**, sono differenti modalità esecutive della condotta, ognuna delle quali è da ritenersi autonoma e sufficiente ai fini dell'integrazione del reato. Mentre, sempre ai fini dell'integrazione del reato, deve ritenersi insufficiente l'avvenuta effettuazione di una sola operazione, anche se di entità consistente.

La giurisprudenza ritiene che il concetto di "**ingenti quantitativi di rifiuti**" debba riferirsi all'attività abusiva nel suo complesso, cioè al quantitativo di rifiuti complessivamente gestito attraverso una pluralità di operazioni, anche se queste ultime, considerate singolarmente, potrebbero essere di entità modesta.

Il reato è punito a titolo di **dolo specifico** e l'ingiusto profitto non deve necessariamente assumere natura di ricavo patrimoniale, ben potendo lo stesso essere integrato dal mero risparmio di costi o dal perseguimento di vantaggi di altra natura.

Non è inoltre necessario, ai fini della configurazione del reato, l'effettivo conseguimento di tale vantaggio.

Per la violazione del comma 1, è prevista la sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote.

Per la violazione del comma 2, è prevista la sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote.

Art. 260 bis D. lgs. 152/2006: sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

Il 14 dicembre 2018 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il c.d. Decreto Semplificazioni (D.L. n. 135 del 14 dicembre 2018¹) che tra le altre cose, in materia ambientale, apoditticamente proclama che: **dal 1 gennaio 2019 è soppresso il Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI).**

Le condotte rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01 sono quelle previste dai seguenti commi e si integrano quando:

- colui che, nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (comma 6);
- il trasportatore omette di accompagnare il trasporto con la copia cartacea della scheda SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE e ove richiesto dalla normativa vigente con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti, nell'ipotesi in cui si tratta di rifiuti pericolosi (comma 7, secondo periodo), oppure qualora durante il trasporto si faccia uso di un certificato di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (comma 7, terzo periodo);
- il trasportatore accompagna il trasporto dei rifiuti (primo periodo), anche pericolosi (secondo periodo), con una copia cartacea della scheda SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE fraudolentemente alterata (comma 8).

Per la violazione dei commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, periodo, è prevista la sanzione pecuniaria da 150 a 200 quote.

Per la violazione del comma 8, secondo periodo, è prevista la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote.

In merito vengono richiamate le disposizioni in merito alla tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti – art. 6 D.L. 14/12/2018 n. 135 convertivo in legge n. 12 Del 11/02/2019

Le **sanzioni** di cui agli articoli 260-bis del d.lgs. 152 del 2006 (e vale a dire le sanzioni relative al SISTRI) invece non sono più applicabili a **partire dal 1° gennaio 2019**. Permane tuttavia la responsabilità amministrativa per gli illeciti commessi anteriormente a tale data, vigendo per il sistema delle sanzioni amministrative il principio della tendenziale irretroattività della norma (anche se più favorevole).

NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Art. 279 D. Lgs. 152/2006: sanzioni.

La fattispecie rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/01 si integra qualora, nell'esercizio di uno stabilimento, il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori di qualità dell'aria previsti dalla normativa vigente (comma 5).

I valori limite di emissione sono quelli richiamati dal comma 2, ossia i limiti di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del D. Lgs. 152/2006, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'art. 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente.

Per la violazione di tale reato, è prevista la sanzione pecuniaria fino a 250 quote.

Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente

Art. 3 Legge 549/1993: cessazione e riduzione dell'impiego di sostanza lesive.

La condotta rilevante ai fini del D. Lgs. 231/01 è quella prevista dal comma 6 che si integra qualora, da parte di chiunque, vengano violate le disposizioni inerenti alla produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanza lesive, indicate nelle Tabelle A-B (ossia a titolo esemplificativo: idrocarburi contenenti fluoro o cloro, bromuro di metile, tetra coluro di carbonio ecc.).

Per tale violazione, è prevista la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

Misure a tutela specie animali o vegetali protette

Art. 727 bis c.p.: uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.

In relazione a tale reato è prevista la sanzione pecuniaria fino a 250 quote.

Art. 733 bis c.p.: distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto.

In relazione a tale reato è prevista la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

NORME SUL COMMERCIO INTERNAZIONALE DELLE SPECIE ANIMALI E VEGETALI IN VIA DI ESTINZIONE

Art. 1 Legge 150/1992

Per la violazione del comma 1, è prevista la sanzione pecuniaria fino a 250 quote.
Per la violazione del comma 2, è prevista la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

Art. 2 Legge 150/1992

Per tali violazioni è prevista la sanzione pecuniaria fino a 250 quote.

Art. 3 bis Legge 150/1992

Le sanzioni pecuniarie previste variano fino ad un massimo di 500 quote a seconda delle pene previste.

Art. 6 Legge 150/1992

Per tale violazione, è prevista la sanzione pecuniaria fino a 250 quote.

MISURE RELATIVE ALL'INQUINAMENTO DELLE NAVI

Art. 8 D.Lgs. 202/2007: inquinamento doloso

Art. 9 D.lgs. 202/2007: inquinamento colposo

Per la violazione dell'art. 9, comma 1, è prevista la sanzione pecuniaria fino a 250 quote.
Per la violazione degli artt. 8, comma 1 e 9, comma 2, è prevista la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.
Per la violazione dell'art. 8, comma 2, è prevista la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote.

NORME PREVISTE DAL CODICE PENALE – DEI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE

Art. 452 bis c.p.: inquinamento ambientale

Definizione:

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:
da 250 a 600 quote.

Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:
previste dall'art. 9 del D.Lgs. 231/01, per una durata non superiore ad un anno

Art. 452 quater c.p.: disastro ambientale

Definizione:

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

da 400 a 800 quote.

Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

previste dall'art. 9 del D.Lgs. 231/01 da tre mesi a due anni

Art. 452 quinquies c.p.: delitti colposi contro l'ambiente

Definizione:

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

da 200 a 500 quote.

Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Nessuna

Art. 452 sexies c.p.: traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

Definizione:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:
 da 250 a 600 quote.

Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Nessuna

Art. 452 octies c.p.: circostanze aggravanti

Definizione:

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:
 da 300 a 1.000 quote.

Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Nessuna

Le aree potenzialmente a rischio e le “attività sensibili”.

Alla luce del risk assessment effettuato e considerate le attività svolte da Fontemaggi, tra le quali in particolare la gestione dei rifiuti e l'attività di bonifica di siti inquinati, si valuta che vi sia un diverso livello di rischiosità a seconda delle fattispecie previste dall'art. 25 undecies del D.Lgs. 231/01, così come specificato nel seguente schema nel quale sono state riportate anche le cd attività sensibili, cui è astrattamente connesso il rischio di commissione dei reati in oggetto.

REATO POTENZIALE	RISCHIOSITA'	ATTIVITA' A RISCHIO	PRESIDI ADOTTATI	GIÀ
Artt. 727 bis c.p. (uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) - 733 bis c.p. (distruzione o	BASSA	- Progettazione e gestione attività di bonifica in siti parzialmente e totalmente protetti.	Sistema di gestione ambientale e procedure in materia. Codice Etico Modello Organizzativo	

<p>deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto). Delitti previsti agli artt. 452 sexies ed ostie c.p. (traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ed ipotesi associative)</p>			
<p>Norme a tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche: Art. 137, commi 2,3,5,11 e 13 ex D. Lgs. 152/06</p>	BASSA	<ul style="list-style-type: none"> - Gestione e verifica delle autorizzazioni in materia di scarichi; - Gestione e verifica del rispetto dei limiti previsti dall'autorizzazione durante l'attività di bonifica. 	<p>Sistema di gestione ambientale e procedure in materia. Codice Etico Modello Organizzativo</p>
<p>Norme in materia di gestione dei rifiuti previste dal D. Lgs. 152/06: art. 256, commi 1 lett.a-b, 3, primo e secondo periodo, 4, 5 e 6, primo periodo (attività di gestione dei rifiuti non autorizzata); art. 257, commi 1 e 2 (bonifica dei siti); art. 258, comma 4, secondo periodo (violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari); art. 259, comma 1 (traffico illecito di rifiuti); art. 260, commi 1 e 2 (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti); art. 260 bis, commi 6,7 secondo e terzo periodo, 8 primo e secondo periodo (sistema informatico di</p>	MEDIA	<ul style="list-style-type: none"> - Organizzazione della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti aziendali e presso i cantieri; - Individuazione dei soggetti terzi a cui vengono affidate le attività di gestione dei rifiuti; - Verifica della gestione in caso di sub-appalto; - Gestione dei formulari; - Gestione e verifica delle autorizzazioni, iscrizioni e comunicazioni richieste dalla legge per lo svolgimento delle attività di gestione dei rifiuti; - Dichiarazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche dei rifiuti; - Gestione dei contratti per lo smaltimento dei rifiuti di ferro e metalli; - Gestione e verifica delle attività di bonifica conseguente ad un evento di inquinamento. <p>vengono richiamate le disposizioni in merito alla tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti - art. 6 D.L 14/12/2018 n. 135 convertito in legge n. 12 Del 11/02/2019</p>	<p>Sistema di gestione ambientale Procedura in caso di sub-appalto Codice Etico Modello Organizzativo</p>

controllo della tracciabilità dei rifiuti). Nuovi delitti ambientali previsti dalla L.68 del 2015 (Inquinamento ambientale, Disastro ambientale, delitti colposi contro l'ambiente)			
Norme in materia di emissioni a tutela dell'aria e dell'ozono: art. 279, comma 5 ex D. Lgs. 152/06 (sanzioni); art. 3, comma 6, ex L. 549/1993 (cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive)	MEDIA	- Gestione e verifica del rispetto delle autorizzazioni degli stabilimenti e degli impianti; - Individuazione e verifica dei soggetti terzi addetti alla manutenzione degli impianti di condizionamento.	Sistema di gestione ambientale Procedura per la manutenzione dell'impianto di condizionamento Codice Etico Modello Organizzativo
Norme a tutela di specie animali e vegetali in via di estinzione previste dalla L. 150/1992: art. 1, commi 1 e 2, art. 2, art. 3 bis e art. 6	IRRILEVANTI	Alla luce dell'attività svolta dall'azienda non si ravvisano, al momento, aree di rischio.	Codice Etico Modello Organizzativo
Misure a relative all'inquinamento delle navi previste dal D. Lgs. 202/2007: art. 8, commi 1 e 2 (inquinamento doloso); art. 9, commi 1 e 2 (inquinamento colposo).	IRRILEVANTI	Alla luce dell'attività svolta dall'azienda non si ravvisano, al momento, aree di rischio.	Codice Etico Modello Organizzativo

Destinatari

La presente Parte Speciale fa riferimento a condotte che possono essere poste in essere dagli amministratori, dirigenti, e dipendenti della Società nell'area di attività a rischio, nonché dai Collaboratori esterni e Partner, affinché tutti i destinatari appena individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto.

Principi specifici di comportamento.

Fontemaggi ha adottato un Sistema di Gestione Ambientale in conformità alla norma UNI EN ISO 14001:2015.

Attraverso tale Sistema di Gestione, sono state create specifiche procedure che individuano i soggetti, i compiti e le conseguenti responsabilità nello svolgimento delle attività che hanno un impatto ambientale.

Conseguentemente, a prevenzione del rischio di commissione dei reati ambientali previsti dal D.Lgs. 231/01, la presente Parte Speciale prevede l'espresso **obbligo**, a carico di tutti i Destinatari, di:

- rispettare ed attenersi alle Procedure Interne adottate dalla Società in materia ambientale a seconda dell'attività svolta;
- segnalare eventuali anomalie e/o violazioni delle predette Procedure Interne adottate dalla Società al proprio responsabile e/o all'Organismo di Vigilanza.

17.5 Principi generali di comportamento.

Al fine di prevenire qualsiasi rischio di commissione dei reati previsti dall'art. 25 undecies del D.Lgs. 231/01, la presente Parte Speciale prevede altresì i seguenti principi di comportamento.

Per quanto riguarda gli scarichi:

- 1) Deve essere individuato il soggetto delegato in materia ambientale che si rivolga alle autorità competenti per tutte le autorizzazioni necessarie e per la loro gestione;
- 2) Ogni scarico di acque reflue industriali va effettuato con la dovuta autorizzazione;
- 3) Nel caso in cui la proprietà immobiliare dove si effettuano gli scarichi sia di proprietà di terzi occorre verificare contrattualmente la presenza delle autorizzazioni;
- 4) Ogni scarico deve essere effettuato rispettando le prescrizioni dell'Autorità competente o quanto previsto dalla specifica autorizzazione;
- 5) Nel caso in cui la autorizzazione sia sospesa, lo scarico deve essere immediatamente interrotto;
- 6) Nel caso in cui l'autorizzazione sia revocata, lo scarico deve essere immediatamente interrotto;
- 7) Nel caso di scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose occorre esplicitare in apposita tabella, visibile presso la sede aziendale ove si gestisce l'autorizzazione e lo scarico, l'indicazione delle sostanze e dei relativi valori limite di legge da non superare;
- 8) Nel caso di scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose i principi comportamentali previsti per gli scarichi in generale devono essere ribaditi con apposita formazione a tutti i soggetti preposti;
- 9) Nel caso di scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose occorre verificare periodicamente il rispetto dei limiti previsti dalla legge;
- 10) In caso di superamento dei limiti previsti dalla legge o dalle autorizzazioni occorre attivare immediatamente una procedura di segnalazione alle autorità amministrative competenti e una procedura per la bonifica;
- 11) Non si possono effettuare scarichi sul suolo;
- 12) Non si possono effettuare scarichi negli strati superficiali del sottosuolo;
- 13) Non si possono effettuare scarichi nel sottosuolo;
- 14) Non si possono effettuare scarichi nelle acque sotterranee.

Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti:

- 1) Devono essere individuati il soggetto o i soggetti incaricati della verifica della corretta gestione dei rifiuti sia in sede che nei cantieri;

- 2) I rifiuti vanno smaltiti nel rispetto dell'ambiente e della legge;
- 3) I rifiuti vanno smaltiti secondo le prescrizioni degli Enti Locali competenti;
- 4) L'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione dei rifiuti deve essere svolta con le necessarie autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni e in conformità delle prescrizioni ivi contenute;
- 5) Non è possibile esercitare in proprio le attività di cui al punto precedente senza le dovute autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni o in carenza dei requisiti e delle condizioni necessari per ottenere le stesse;
- 6) Nel caso in cui si utilizzino soggetti terzi per lo svolgimento delle predette attività, occorre controllare e verificare che gli stessi siano dotati delle necessarie autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni;
- 7) Nel caso di cui al punto precedente, occorre verificare la competenza e l'affidabilità del soggetto terzo;
- 8) In particolare occorre verificare che i soggetti terzi che si occupano della raccolta, del trasporto, del recupero, dello smaltimento o del commercio e della intermediazione dei rifiuti siano in possesso di titolo abilitativo regolare, ancora in vigore, rilasciato dall'autorità competente e che non sia palesemente contraffatto o irregolare;
- 9) È vietato l'abbandono dei rifiuti;
- 10) È vietato depositare in modo incontrollato i rifiuti;
- 11) È vietata la realizzazione, anche solo di fatto, di una discarica;
- 12) È vietato cedere rifiuti a soggetti che gestiscono discariche e che non posseggano le necessarie autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni;
- 13) È vietata ogni forma di deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi;
- 14) È vietata ogni forma di miscelazione dei rifiuti pericolosi, sia tra di loro che con rifiuti non pericolosi, al di là delle deroghe previste dalla legge(art.187 L.152/06) sia in proprio che in caso di affidamento dei rifiuti a terzi;
- 15) È vietato cagionare l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee;
- 16) Nel caso in cui si cagioni un inquinamento, occorre procedere alla relativa bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente;
- 17) Nel caso in cui l'autore dell'inquinamento sia un soggetto terzo, è vietato porre in essere qualsiasi condotta che possa apportare un contributo causale all'evento inquinante;
- 18) Devono essere individuati il soggetto o i soggetti incaricati alla predisposizione dei certificati di analisi dei rifiuti;
- 19) È vietato fornire false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
- 20) È vietato fare uso durante il trasporto di un certificato di analisi falso;
- 21) In particolare occorre verificare che il certificato di analisi dei rifiuti non sia palesemente contraffatto o irregolare;
- 22) Gli obblighi ed i divieti di cui ai punti precedenti devono essere rispettati anche nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera e a tutela dell'ozono:

- 1) Devono essere individuati il soggetto o i soggetti incaricati della verifica degli impianti che producono emissioni e delle relative richieste di autorizzazioni;
- 2) Per qualsiasi tipo di impianto che produca emissione in atmosfera è necessario ottenere regolare autorizzazione e sospendere ogni tipo di emissione nel caso di sospensione o revoca dell'autorizzazione stessa;
- 3) È vietato superare il limite dei valori fissati per le emissioni in atmosfera dalla legge o dalle singole autorizzazioni o dalle autorità competenti;
- 4) È vietato tramite le emissioni in atmosfera superare i valori di qualità dell'aria fissati dalla legge, dalle singole autorizzazioni o dalle autorità competenti;

- 5) Occorre monitorare costantemente e/o secondo le tempistiche previste dalle leggi o dalle autorizzazioni o dalle autorità competenti il valore delle emissioni in atmosfera;
- 6) Occorre verificare periodicamente i valori - limite fissati dalla legge e dalle autorizzazioni o dalle autorità competenti per le emissioni in atmosfera;
- 7) Non possono essere utilizzate le sostanze lesive dell'ozono se non nelle modalità e nelle quantità di cui alle disposizioni di legge e ai regolamenti CE;
- 8) Prima dell'utilizzo di sostanze lesive dell'ozono occorre verificare quali siano le modalità consentite dalla legge e dai regolamenti CE;
- 9) Nel caso in cui si conferisca a soggetti terzi l'attività di manutenzione degli impianti, occorre controllare e verificare che gli stessi siano dotati delle necessarie autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni.

In ogni caso, la presente Parte Speciale prevede l'espresso **divieto** di:

- di porre in essere qualsiasi condotta tale da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25 undecies ex D. Lgs. 231/01 o che, nonostante non costituisca di per sé reato, possa potenzialmente diventarlo;
- di utilizzare, anche occasionalmente, la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale.

Sistema di deleghe e procure

In un'ottica preventiva e di adeguamento ai principi di trasparenza, tracciabilità e segregazione richiesti dal D. Lgs. 231/01, Fontemaggi potrà dotarsi anche in materia ambientale di un sistema di deleghe nel quale indicare le mansioni, le responsabilità ed i poteri dei singoli soggetti coinvolti in tale settore.

Ai fini di un'efficace prevenzione dei reati occorre che il sistema di deleghe rispetti i seguenti requisiti essenziali:

- le deleghe ed i conseguenti poteri di gestione devono essere adeguati in base alla responsabilità e alla posizione ricoperta dal soggetto delegato nell'organigramma aziendale;
- le deleghe devono essere tempestivamente aggiornate in conseguenza ad eventuali mutamenti organizzativi o societari;
- ogni delega deve essere scritta e deve definire in modo specifico e non equivoco i compiti ed i poteri del soggetto delegato;
- il delegato deve possedere adeguata competenza tecnico-professionale e deve poter disporre di poteri e autonomia di spesa adeguati alla funzione e ai poteri conferitogli;
- la delega deve essere accettata dal soggetto delegato.

L'OdV dovrà verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in essere e la loro coerenza ed adeguatezza con l'organizzazione aziendale nel suo complesso, invitando ad eventuali modifiche nell'ipotesi in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrispondessero ai poteri conferiti o vi fossero altre anomalie.

Reporting verso l'Organismo di Vigilanza

Attraverso gli appositi canali dedicati, dovranno pervenire all'Organismo di Vigilanza le seguenti comunicazioni:

- chiunque venga a conoscenza di violazioni del Modello Organizzativo o del Codice Etico o di situazioni di pericolo o anomalie dovrà immediatamente segnalarlo all'OdV;

- qualora vi siano ispezioni in materia ambientale, il soggetto responsabile che ha intrattenuto i rapporti con la PA, è tenuto a comunicarlo all'OdV, specificando in sintesi l'attività svolta e l'esito dell'ispezione.

I DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

Rev.	Data	Descrizione	Approvato da
1	18 Settembre 2024	Approvazione	CDA

ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO O. d. V.	
Presidente	Anna Grinovero

La tipologia dei reati

Con la Legge 23 Luglio 2009, n. 99 sono state introdotte alcune modifiche al D. Lgs. 231/01 prevedendo la responsabilità della società anche per nuovi tipi di reati, tra i quali quelli indicati all'art. 25 bis 1 di cui di seguito si fornisce, di seguito, una breve descrizione dei nuovi reati indicati dall'art. 25 bis 1 del D. Lgs. 231/01.

Art. 513 c.p. : Turbata libertà dell'industria o del commercio

La condotta tipica consiste nell'adoperare violenza sulle cose, ovvero utilizzare mezzi fraudolenti, per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

Con il termine impedire si intende l'apposizione di ostacoli di particolare rilievo, anche temporanei o parziali, tali che o l'attività industriale o commerciale non abbia inizio, o se iniziata, venga a cessare. Si realizza invece turbamento quando si condiziona il regolare svolgimento dell'attività, che può consistere anche in una interferenza idonea a pregiudicare la redditività dell'impresa e a pregiudicare il risultato economico atteso.

Si tratta di un reato che richiede l'elemento soggettivo del dolo e che può essere commesso da chiunque.

Tale reato viene punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro.

Il bene giuridico tutelato da tale fattispecie consiste, in primo luogo, nel libero esercizio e normale svolgimento dell'industria e del commercio, il cui turbamento influisce sulla pubblica economia. A ciò si aggiunga che l'art. 513 c.p. tende anche a garantire il diritto individuale al libero svolgimento della stessa attività da turbative o da impedimenti, come si evince dalla subordinazione per la procedibilità alla querela della persona offesa.

Le condotte alternative previste da tale norma sono due:

1. l'uso della violenza sulle cose, che si concreta ogni qual volta la cosa venga trasformata, danneggiata o ne venga mutata la destinazione;

2. il ricorso a mezzi fraudolenti, che per parte della dottrina sono stati identificati con le condotte di concorrenza sleale di cui all'art. 2598 c.c., quali, a titolo esemplificativo, pubblicità falsa o denigratoria o uso di marchi registrati. Si precisa, inoltre, che perché si configuri il reato è necessario che vi sia un nesso eziologico tra i mezzi fraudolenti e la turbativa del commercio o dell'industria.

Art. 513 bis c.p. : Illecita concorrenza con minaccia o violenza

Viene punita con la reclusione da due a sei anni la condotta di chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compia atti di concorrenza con violenza o minaccia.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici .

Art. 514 c.p. : Frodi contro le industrie nazionali

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Art. 515 c.p.: Frode nell'esercizio del commercio

È punita, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 2.065 euro, la condotta di chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

Qualora si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a 103 euro.

Art. 517 c.p. : Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a ventimila euro.

Art. 517 ter c.p.: Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 516 c.p.: Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

Tale delitto si realizza nel momento in cui vengono posti in vendita o messi altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

Soggetto attivo può essere chiunque e viene punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro.

Art. 517 quater c.p.: Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Are di attività a rischio

Alla luce del risk assessment svolto all'interno di Fontemaggi, sono state individuate le seguenti attività sensibili.

Progettazione impianti

Gestione dell'attività pubblicitaria, di comunicazione e marketing.

Reati ipotizzabili:

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);

Partecipazione a gare di appalto. Reati ipotizzabili:

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);

Conseguentemente, il rischio di commissione all'interno di Fontemaggi delle fattispecie in oggetto è MEDIO limitatamente alle ipotesi delittuose di cui agli artt. 513 – 513 bis, mentre è BASSA rispetto a tutte le altre ipotesi previste dall'art. 25 bis 1 ex D.Lgs. 231/01.

Destinatari

La presente Parte Speciale fa riferimento a condotte che possono essere poste in essere dagli amministratori, dirigenti, e dipendenti della Società nell'area di attività a rischio, nonché dai Collaboratori esterni e Partner, affinché tutti i destinatari appena individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto.

Principi generali di comportamento

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, è fatto espresso divieto di:

- attuare comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 bis 1);
- attuare comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Principi specifici di comportamento

La presente parte speciale, conseguentemente, prevede, l'espreso divieto di:

- adoperare violenza sulle cose, ovvero mezzi fraudolenti, finalizzati ad impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio;
- danneggiare, trasformare o mutare la destinazione a cose al fine di impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio;
- porre in essere pubblicità non veritiera idonea a generare un inganno e a viziare la libera scelta del consumatore;
- porre in essere pubblicità denigratoria che svia la clientela e produce un danno ad un'azienda concorrente;
- compiere qualsiasi atto di concorrenza con violenza o minaccia;
- compiere atti intimidatori al fine di controllare o condizionare attività commerciali o industriali;
- compiere atti intimidatori o qualsiasi altra condotta illecita nei confronti dei concorrenti al fine di condizionare l'andamento di una gara.

Reporting verso l'Organismo di Vigilanza

Attraverso gli appositi canali dedicati, dovranno pervenire all'Organismo di Vigilanza le seguenti comunicazioni:

chiunque venga a conoscenza di violazioni del Modello Organizzativo o del Codice Etico o di situazioni di pericolo o anomalie dovrà immediatamente segnalarlo all'OdV;

chiunque venga a conoscenza di una violazione o mancata applicazione delle procedure aziendali interne dovrà immediatamente segnalarlo all'OdV.

**I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO,
BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO**

Rev.	Data	Descrizione	Approvato da
1	18 Settembre 2024	Approvazione	CDA

ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO O. d. V.	
Presidente	Anna Grinovero

La tipologia dei reati

La presente sezione fa riferimento ai reati previsti dall'art. 25 octies del D. Lgs. 231/01. Inoltre, fa riferimento all'art. 25-octies.1, articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021, di seguito si illustrano.

- Art. 25 octies

Art. 648 c.p. – Ricettazione

Definizione:

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote

Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitti per cui è prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni, si applica:
 sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote.

In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF,
 formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Interdizione dall'esercizio dell'attività

Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito

Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione

Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi

Divieto di pubblicizzare beni o servizi

Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non superiore a due anni.

Condotta:

Si precisa che per la ricorrenza di tale fattispecie criminosa è necessario che il denaro o

le cose provengano dalla commissione di un precedente delitto (ad. es. furto, rapina ecc..) che costituisce il presupposto della ricettazione. E', altresì, necessario che l'autore del reato abbia come finalità quella di perseguire, per sé o per terzi, un profitto che può essere anche di carattere non patrimoniale. Sotto il profilo soggettivo, si tratta di un reato doloso.

Casistica:

Quanto alle modalità delle condotte rilevanti ai fini di cui al Decreto, a titolo esemplificativo, il reato potrebbe verificarsi nelle ipotesi in cui omettendo i controlli previsti in ordine all'attendibilità delle controparti nei contratti di acquisto di beni, o non tenendone in considerazione i risultati, consapevolmente si acquistino, nell'interesse della società, beni ad un prezzo notevolmente inferiore a quello di mercato in quanto provenienti da un precedente illecito commesso dal venditore o da altri.

Si pensi al caso che il dipendente della società, nonostante sia a conoscenza della scarsa affidabilità del venditore e, pur avendo appurato che la documentazione di acquisto è palesemente incompleta o inesatta, proceda all'acquisto del bene in quanto risulti più vantaggioso sotto il profilo economico, accettando il rischio che si tratti di un bene di provenienza illecita.

Art. 648 bis c.p. - Riciclaggio

Definizione:

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote

Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitti per cui è prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni, si applica: sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote.

In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Interdizione dall'esercizio dell'attività

Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito

Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione
 Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi
 Divieto di pubblicizzare beni o servizi
 Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non superiore a due anni.

Condotta:

Come per il delitto di ricettazione, anche per l'ipotesi di riciclaggio è necessario che il denaro, i beni o le altre utilità provengano dalla commissione di un precedente delitto non colposo che ne costituisce il presupposto.

La condotta della sostituzione del denaro, dei beni o di altre utilità di provenienza delittuosa, consiste nell'occultamento dell'illegittima provenienza del denaro, dei beni, delle utilità, mediante il rimpiazzo degli stessi.

L'ulteriore condotta che punisce qualsivoglia operazione tesa ad ostacolare l'identificazione del denaro, dei beni o delle utilità, consiste con qualsiasi attività diretta a riciclare il denaro, i beni o le altre utilità.

Casistica:

In concreto, il delitto di riciclaggio può essere integrato qualora, a seguito della ricezione di beni e/o finanziamenti in denaro che costituiscono proventi di reato e sui quali sono stati omessi o effettuati parzialmente i controlli previsti, i dipendenti della Società compiano operazioni quali:

- a) nel caso di beni, l'impiego degli stessi presso la Società. Si pensi alla ricezione di computer oggetto di furto che poi vengono utilizzati o trasferiti presso un'altra società del Gruppo.
- b) nel caso di denaro, l'acquisto di beni o servizi in favore della Società. Si pensi all'utilizzo di somme proveniente da un precedente reato tributario per acquistare una partita di nuove attrezzature nell'interesse della società.

Art. 648 ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Definizione:

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 64

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote

Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitti per cui è prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni, si applica: sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote.

In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Interdizione dall'esercizio dell'attività

Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito

Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione

Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi

Divieto di pubblicizzare beni o servizi

Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non superiore a due anni.

Condotta:

E' punita la condotta di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Casistica:

Il reato potrebbe configurarsi nel momento in cui la Società, pur consapevole di aver ricevuto denaro, beni o utilità provenienti da delitto, in quanto, per esempio all'esito dell'attività di controllo è emerso che il denaro è transitato su un conto intestato ad una società o a persone fisiche segnalate nelle liste c.d. antiterrorismo, utilizza comunque, le somme in questione per effettuare investimenti, anche a mezzo di società di intermediazione.

Art. 648 ter 1 c.p. – Autoriciclaggio

Definizione:

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416.bis.1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro,

i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.
 La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote

Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitti per cui è prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni, si applica:
 sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote.

In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF,
 formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Interdizione dall'esercizio dell'attività

Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito

Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione

Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi

Divieto di pubblicizzare beni o servizi

Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non superiore a due anni.

Condotta:

La nuova fattispecie di reato-presupposto (in vigore dall'1.1.2015) si sostanzia nella condotta di occultamento dei proventi derivanti da un delitto non colposo commesso dal medesimo autore.

E' auto-riciclatore colui il quale sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti dal delitto che egli stesso ha commesso, così da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La punibilità è esclusa laddove detti proventi illeciti vengano destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale.

- Art. 25-octies.1

Art. 493-ter c.p.: Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Definizione

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne

profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

Art. 493-quater c.p.: Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti

Definizione:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Art. 640-ter c.p.: Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale

Definizione:

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti (3).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento

all'età, e numero 7 (4).

Le aree potenzialmente a rischio e le “attività sensibili”.

Durante l'attività di redazione del risk assessment, attraverso la documentazione fornita e le interviste effettuate in azienda, nell'ambito di ciascuna attività coinvolta sono state individuate le “attività sensibili”, ossia quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei suddetti reati.

In relazione alla realtà aziendale concreta, è stato comunque rilevato come tutta la gestione dei flussi finanziari venga verificata periodicamente attraverso una rendicontazione completa, possibile grazie al fatto che tutte le operazioni sono realizzate in maniera corretta, trasparente e tracciabile.

Infine, anche per quanto riguarda il rischio di commissione dei suddetti reati tramite l'acquisto di beni strumentali in mercati non consolidati a prezzi particolarmente favorevoli, le interviste hanno confermato che nessun acquisto avviene fuori dalle usuali procedure aziendali.

Ciò premesso, pur in presenza di corrette procedure consuetudinarie, che comunque dovranno tradursi in protocolli scritti, considerata la potenziale incidenza e pericolosità dei reati previsti dall'art. 25 octies del D. Lgs. 231/01, si è ritenuto comunque alto il rischio di commissione di tali reati e, a titolo riepilogativo, di seguito si allega la tabella nella quale vengono indicate le aree di rischio che sono state individuate.

REATO POTENZIALE	RISCHIOSITA'	ATTIVITA' A RISCHIO	PRESIDI ADOTTATI	GIÀ
Artt. 648 c.p. (ricettazione) - 648 bis c.p. (riciclaggio) - 648 ter c.p. (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)	ALTA	- Gestione dei flussi finanziari. - Gestione operazioni contabili di cassa.	Protocollo esercizio funzione amministrativa e gestione flussi finanziari. Modello Organizzativo. Codice Etico.	
Artt. 648 c.p. (ricettazione) - 648 bis c.p. (riciclaggio) - 648 ter c.p. (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)	ALTA	- Gestione ufficio acquisti. - Stipulazione ed esecuzione di contratti di sponsorizzazione. - Gestione regalie/omaggi	Protocollo in materia di acquisti. Modello Organizzativo. Codice Etico.	

Allegata alla seguente parte speciale sono allegati due procedure:

- Procedura per il pagamento dei fornitori
- Procedura per la corretta gestione delle carte di credito

Tali procedure risultano essere delle linee guida per i dipendenti incaricati dall'azienda a svolgere le attività finanziarie aziendali, volte a prevenire l'incoerenza di reati presupposto.

Principali Ruoli aziendali coinvolti

Presidente
 Consiglio di Amministrazione
 Amministratore Delegato

Responsabile Amministrazione

Destinatari

La presente Parte Speciale fa riferimento a condotte che possono essere poste in essere dagli amministratori, dirigenti, e dipendenti della Società nell'area di attività a rischio, nonché dai Collaboratori esterni e Partner, affinché tutti i destinatari appena individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto.

Principi generali di comportamento.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Organi Sociali, i dipendenti, i consulenti esterni o i partner, nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte, devono:

- rispettare tutte norme di legge e le procedure aziendali adottate;
- garantire la trasparenza e la correttezza dei documenti contabili e dei relativi flussi finanziari;
- assicurare il regolare funzionamento dei flussi finanziari;
- garantire la tracciabilità e la verificabilità attraverso la trasmissione di dati e informazioni al soggetto responsabile dell'attività di controllo delle risorse.
- rispettare la normativa antiriciclaggio;
- rispettare la normativa fiscale-tributaria;
- svolgere un'adeguata attività di selezione dei fornitori;
- acquistare beni di provenienza garantita e ad un prezzo che, salvo casi eccezionali e certificati (quali ad esempio acquisti da aste giudiziarie o da fallimenti) sia commisurato alla qualità e quantità dei beni stessi in base al valore di mercato.

È fatto, inoltre, espresso **divieto** di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 octies);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- accedere a risorse finanziarie in autonomia.

Principi specifici di prevenzione

Per quanto riguarda la regolamentazione della gestione dei flussi finanziari, la Società garantisce:

- l'identificazione dei ruoli e delle responsabilità di autorizzazione, esecuzione e controllo dei pagamenti, nel rispetto del principio di segregazione di ruoli;
- l'identificazione dei ruoli e delle responsabilità di autorizzazione, esecuzione e controllo della cassa contanti, nel rispetto del principio di segregazione di ruoli;

- la definizione di vincoli, limiti di spesa e responsabilità per le operazioni di pagamento nei casi di urgenza;
- l'identificazione in maniera chiara dei soggetti responsabili di verificare i pagamenti effettuati;
- l'identificazione in maniera chiara dei soggetti responsabili di verificare gli incassi;
- l'utilizzo di un sistema, anche informatico, che garantisca che tutte le fasi di gestione dei flussi finanziari siano documentate e che tutti i documenti giustificativi delle risorse finanziarie utilizzate siano appropriatamente archiviati.
- la trasmissione di dati e informazioni al responsabile dell'attività di controllo delle risorse attraverso un sistema (anche informatico) che consenta la tracciabilità e la verificabilità dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- un sistema che garantisca che tutte le fasi di gestione dei flussi finanziari siano documentabili e che tutti i documenti giustificativi delle risorse finanziarie utilizzate siano appropriatamente archiviati.

Inoltre, ai fini preventivi, la Società ribadisce che:

- nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o con strumenti di pagamento analoghi per un valore superiore a quello consentito dalla legge;
- ogni pagamento deve essere effettuato esclusivamente sul conto corrente indicato nell'ordine o contratto;
- ogni pagamento deve corrispondere esattamente a quanto previsto contrattualmente;
- i pagamenti non possono, in nessun caso, essere effettuati su conti correnti cifrati;
- nessun pagamento può essere effettuato in favore di un soggetto diverso dalla controparte contrattuale. Eventuali eccezioni a tale divieto sono ammesse solo a fronte della presentazione di una regolare documentazione che giustifica e consente il pagamento nei confronti di un terzo (es. in caso di cessione del credito o pignoramento presso terzi);
- tutti gli incassi devono provenire dalla controparte contrattuale. Eventuali eccezioni sono ammesse solo a fronte della presentazione di una regolare documentazione giustificativa (es. pignoramento presso terzi);
- ogni importo effettivamente incassato deve corrispondere a quanto fatturato. Qualora sia necessario restituire (in tutto o in parte) un pagamento indebitamente ricevuto, questo deve essere disposto esclusivamente verso il c/c di provenienza, tenendo traccia dei documenti giustificativi;
- il pagamento effettuato su c/c di istituti aventi sede od operanti in cc.dd. "paradisi fiscali" ("Black-list") deve essere debitamente motivato e seguito dalla comunicazione all'Agenzia delle Entrate.
- occorre garantire la tracciabilità del pagamento (importo, nome/denominazione, indirizzo e numero di conto corrente).

È inoltre vietato:

- omettere dati ed informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- violare, eludere, evadere obblighi di dichiarazione, attestazione, certificazione di natura tributaria previsti dalla legge;
- non adempiere le prescrizioni di legge in materia contabile, di informazione societaria, di valutazione di cespiti e di redazione del bilancio;
- occultare in contabilità redditi conseguiti soggetti a tassazione, rappresentare falsamente spese non reali, emettere fatture per prestazioni inesistenti, effettuare stime, valutazioni e determinazione di poste di bilancio con modalità e criteri valutativi difformi da quelli richiesti dalla legge;

- attuare comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte degli organi di controllo;
- ostacolare, in ogni modo, l'effettuazione di verifiche, accertamenti ed ispezioni da parte di Autorità di settore, fiscali o giudiziarie;
- effettuare operazioni finanziarie infragruppo prive di rapporto sottostante, debitamente formalizzato, od effettuare pagamenti, anticipi o rinunce a debiti a fronte di prestazioni inesistenti o fittizie.

In merito alla gestione dei rapporti con fornitori, consulenti, collaboratori o partner, la società garantisce:

- l'individuazione dei soggetti responsabili e dei relativi poteri in merito alla gestione delle forniture di beni e di servizi ed al conferimento di incarichi, nel rispetto del principio di segregazione dei ruoli;
- l'individuazione dei soggetti responsabili di effettuare l'acquisto, di verificare la consegna e di effettuare il pagamento, nel rispetto del principio di segregazione di ruoli;
- l'inserimento di un'apposita clausola contrattuale che i Consulenti, i Partner ed i Fornitori devono sottoscrivere in cui dichiarano di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare i principi previsti dal Codice Etico adottato dalla Società, nonché dalla normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001. Tale clausola deve regolare anche le eventuali conseguenze in caso di violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Codice Etico (es. clausole risolutive espresse, penali);
- che la selezione di Consulenti, collaboratori, Partner e Fornitori avviene con metodi trasparenti, con l'espletamento di un'adeguata attività selettiva e di obiettiva comparazione delle offerte e nel rispetto delle procedure adottate;
- la formalizzazione di tutti i contratti/accordi con la relativa documentazione allegata.

Reporting verso l'Organismo di Vigilanza

Attraverso gli appositi canali dedicati, dovranno pervenire all'Organismo di Vigilanza le seguenti comunicazioni:

- chiunque venga a conoscenza di violazioni del Modello Organizzativo o del Codice Etico o di situazioni di pericolo o anomalie dovrà immediatamente segnalarlo all'OdV;
- chiunque venga a conoscenza di una violazione o mancata applicazione delle procedure aziendali interne dovrà immediatamente segnalarlo all'OdV.

I REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

Rev.	Data	Descrizione	Approvato da
1	18 Settembre 2024	Approvazione	CDA

ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO O. d. V.	
Presidente	Anna Grinovero

La tipologia dei reati informatici e trattamento illecito dei dati ai sensi dell'art. 24 bis del D. Lgs. 231/01 e possibili modalità di commissione

Art. 491-bis c.p.: Documenti informatici

Se alcuna delle falsità previste al presente capo (i.e. capo III Titolo VII libro II del c.p. "falsità in atti") riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

Attraverso il richiamo effettuato al capo III del c.p. vengono ad assumere rilevanza quali reati presupposto ai fini del Decreto anche le c.d. falsità in atti, disciplinate dagli artt. 476 e ss del c.p.

La fattispecie di cui all'art. 491-bis c.p. potrebbe pertanto configurarsi attraverso l'alterazione, la contraffazione, la falsa attestazione, la soppressione o la distruzione e l'occultamento di documenti informatici aventi efficacia probatoria (intendendosi per "documento informatico" la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti)

Art. 615 ter c.p.: accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno abusivamente s'introduca o permanga - contro la volontà espressa o tacita di colui che ha il diritto di escluderlo - all'interno di un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza.

Tale reato è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è da uno a cinque anni se:

- a. il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- b. se il colpevole per commettere il falso usa violenza sulle cose o sulle persone, ovvero se è palesemente armato;
- c. se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Art. 615 quater c.p.: Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Art. 615 quinquies c.p. : Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura,

detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Art. 617 quater c.p. : Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia, si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Art. 617 quinquies c.p.: Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.

Art. 635 bis c.p. : Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, tale fattispecie si concretizza nel caso in cui taluno distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici altrui. Tale delitto è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La punibilità dello stesso è, invece, prevista d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema o se il reato è commesso con violenza alla persona o con minaccia (art. 635 c. 2 n 1 c.p.).

Tale reato si potrebbe, per esempio, concretizzare attraverso il deterioramento, la cancellazione o la soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Art. 635 ter c.p. : Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

Tale ipotesi delittuosa si configura, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui taluno commetta un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati, o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

Tale reato è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La fattispecie delittuosa potrebbe configurarsi, a titolo esemplificativo, nel caso in cui si verifichi la distruzione, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione di informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità.

Art. 635 quater c.p.: Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 c.p. ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Anche in questo caso la fattispecie di reato potrebbe essere integrata, ad esempio, tramite la distruzione, il danneggiamento o qualsiasi altra operazione che renda inservibili sistemi informatici o telematici altrui.

Art. 635 quinquies c.p.: Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

Si configura nel caso in cui il fatto di cui all'articolo 635-quater c.p. sia diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

In tal caso la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se però dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 c.p. ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Tale fattispecie può realizzarsi, a titolo esemplificativo, attraverso la distruzione, il danneggiamento o qualsiasi altra operazione che renda inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Art. 640 quinquies c.p. : Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

Tale fattispecie delittuosa si configura quando il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Tale reato è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032.

Art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105: Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica

Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Per quanto riguarda la possibilità di verifica dei reati informatici e trattamento illecito di dati è stato, quindi, individuato un basso livello di rischio. In via esemplificativa sono stati indicati, comunque, i presidi di controllo con riferimento alle diverse attività che possono essere poste in essere nelle aree "a rischio".

A titolo riepilogativo, si allega di seguito la tabella nella quale vengono indicate le aree di attività che per i suddetti reati sono state ritenute in Fontemaggi più specificatamente a rischio:

REATO POTENZIALE	RISCHIOSITA'	ATTIVITA' A RISCHIO	PRESIDI
Artt. 615 ter c.p. (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico) – 615 quater c.p. (detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso) – 617 quater c.p. (intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni) – 617 quinquies c.p. (installazione di apparecchiature atte ad intercettare comunicazioni) – 635 bis c.p. (danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici) – 635 ter c.p. (danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato) – 635 quinquies c.p.	IRRILEVANTE	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione, gestione ed implementazione di accessi account e profili - Predisposizione e gestione della rete informatica. - Gestione dei sistemi hardware - Gestione dei sistemi software - Gestione degli accessi fisici al sistema informatico 	Protocollo relativo al sistema informatico Modello Organizzativo Codice Etico

(danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità)			

Destinatari

Le condotte sopra descritte possono essere poste in essere da parte di tutti coloro che hanno accesso ai Sistemi Informatici della Società, siano essi amministratori, dirigenti e/o dipendenti di Fontemaggi, nonché collaboratori esterni e Partner.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari come sopra individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei Reati rilevanti ex art. 24 bis del Decreto.

Principi generali di comportamento.

Nello svolgimento delle attività, tutti i Destinatari del Modello come sopra definiti sono tenuti ad osservare i principi generali di comportamento che la Società ha individuato in conformità anche a quanto previsto dal Codice Etico e alle regole dettate dalla normativa in materia di reati informatici e di trattamento illecito dei dati.

In particolare, la Società adotta le seguenti misure generali:

1. divieto di installazione, downloading e/o utilizzo di programmi informatici che permettano di alterare, contraffare, attestare falsamente, sopprimere, distruggere e/o occultare documenti informatici pubblici o privati o che consentano l'introduzione abusiva all'interno di sistemi informatici o telematici protetti da misure di sicurezza o che permettano la permanenza (senza averne l'autorizzazione) al loro interno, in violazione delle misure poste a presidio degli stessi dal titolare dei dati o dei programmi che si intende custodire o mantenere riservati;
2. divieto di utilizzo, reperimento, diffusione, installazione, downloading, condivisione e/o comunicazione circa le modalità di impiego di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche, anche se intercorrenti tra più sistemi;
3. divieto di utilizzo, reperimento, diffusione, condivisione e/o comunicazione circa le modalità di impiego di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;
4. divieto di reperimento, diffusione, condivisione e/o comunicazione di passwords, chiavi di accesso, o altri mezzi idonei a permettere le condotte di cui al punto 1) che precede;
5. divieto di distruzione, deterioramento, cancellazione, inservibilità totale o parziale, alterazione o soppressione di dati o programmi informatici altrui o grave ostacolo al loro funzionamento;
6. divieto di utilizzo di files e/o chat nonché di accesso a siti a scopo ludico o ricreativo;
7. rispetto delle licenze, dei diritti d'autore e di tutte le leggi e regolamenti locali, nazionali ed internazionali che tutelano la proprietà intellettuale e le attività on-line.

Reporting verso l'Organismo di Vigilanza

Attraverso gli appositi canali dedicati, dovranno pervenire all'Organismo di Vigilanza le seguenti comunicazioni:

- chiunque venga a conoscenza di violazioni del Modello Organizzativo o del Codice Etico o di situazioni di pericolo o anomalie dovrà immediatamente segnalarlo all'OdV.

I REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Rev.	Data	Descrizione	Approvato da
1	18 Settembre 2024	Approvazione	CDA

ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO O. d. V.	
Presidente	Anna Grinovero

La tipologia dei reati

Con la Legge 23 Luglio 2009, n. 99 sono state introdotte alcune modifiche al D. Lgs. 231/01 prevedendo la responsabilità della società anche per nuovi tipi di reati, tra i quali quelli indicati all'art. 25 novies del medesimo decreto:

«Art. 25-novies. - **(Delitti in materia di violazione del diritto d'autore)**. – 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941».

Di seguito si fornisce una breve descrizione dei nuovi reati previsti dall'art. 25 novies del D. Lgs. 231/01 in materia di violazione del diritto d'autore.

Art. 171, comma 1 lettera a) bis L. 633/1941

Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

[..]

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore. (III comma)

Art. 171-bis L. 633/1941

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582,00 ad euro 15.493,00.

La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa ad euro 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582,00 ad euro 15.493,00. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa ad euro 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 171-ter L. 633/1941

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582,00 ad euro 15.493,00 chiunque a fini di lucro:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.
- g) f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all' art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
- h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all' articolo 102- quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582,00 ad euro 15.493,00 chiunque:

- a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Art. 171-septies L. 633/1941

La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

Art. 171-octies L. 633/1941

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582,00 ad euro 25.822,00 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa ad euro 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.

Aree di attività di rischio.

La gestione della infrastruttura informatica attiene più che altro all'amministrazione e alla partecipazione gare.

L'analisi già effettuata comporta specifici presidi, ma il rischio reato è classificabile come IRRILEVANTE.

Destinatari

La presente Parte Speciale fa riferimento a condotte che possono essere attuate dagli amministratori, dirigenti, e dipendenti della Società nell'area di attività a rischio, nonché dai Collaboratori esterni e Partner, affinché tutti i destinatari appena individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto.

Principi generali di comportamento.

La Società si impegna a rispettare i seguenti divieti:

- scaricare tramite un programma di file sharing file contenenti musica, film o software protetti dal diritto d'autore e immetterli a disposizione del pubblico;
- mettere a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;
- duplicare programmi per elaboratore o importare, distribuire, vendere, detenere a scopo commerciale o imprenditoriale o concedere in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori e editori (SIAE);
- pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita o la distribuzione, distribuire, porre in commercio, concedere in noleggio o comunque cedere a qualsiasi titolo, proiettare in pubblico o far ascoltare in pubblico duplicazioni o riproduzioni abusive, con fine di lucro;
- detenere per la vendita o la distribuzione, porre in commercio, vendere, noleggiare, cedere a qualsiasi titolo, proiettare in pubblico, trasmettere a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- ritrasmettere o diffondere, in assenza di accordo con il legittimo distributore, con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- rimuovere o alterare le informazioni elettroniche di cui all' articolo 102- quinquies, ovvero distribuire, importare a fini di distribuzione, diffondere per radio o per televisione, comunicare o mettere a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;
- porre in essere le condotte previste dall'art. 171 ter L. 633/1941;
- produrre, porre in vendita, importare, promuovere, installare, modificare, utilizzare per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale;

Reporting verso l'Organismo di Vigilanza

Attraverso gli appositi canali dedicati, dovranno pervenire all'Organismo di Vigilanza le seguenti comunicazioni:

- chiunque venga a conoscenza di violazioni del Modello Organizzativo o del Codice Etico o di situazioni di pericolo o anomalie dovrà immediatamente segnalarlo all'OdV;
- chiunque venga a conoscenza di una violazione o mancata applicazione delle procedure aziendali interne dovrà immediatamente segnalarlo all'OdV.

**I REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI
IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE**

Rev.	Data	Descrizione	Approvato da
1	18 Settembre 2024	Approvazione	CDA

ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO O. d. V.	
Presidente	Anna Grinovero

La tipologia dei reati

Il D.Lgs. n. 109/2012 (pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25 luglio 2012) ha ampliato ulteriormente il catalogo dei reati che possono generare una responsabilità diretta dell'ente inserendo un nuovo reato presupposto rubricato all'art. 25 duodecies che prevede che "In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

Art. 22, comma 12-bis, del d.lgs. 286/98

Viene punita la condotta del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, se si realizza una delle seguenti circostanze:

- a) i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

Più precisamente per condizioni di particolare sfruttamento di cui all'art. 603 bis, III comma c.p. si intendono oltre a quelle sopra riportate alle lettere a) e b), anche "l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro".

Art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del d.lgs. 286/98

Definizione:

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Da 400 a 1000 quote.
<p>Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01 per una durata non inferiore ad un anno:</p> <p>a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;</p> <p>b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</p> <p>c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</p> <p>d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</p> <p>e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>

Art. 12, comma 5, del D.Lgs. 286/98

<p>Definizione:</p> <p>Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.</p>
<p>Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</p> <p>Da 100 a 200 quote</p>
<p>Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01 per una durata non inferiore ad un anno:</p> <p>a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;</p> <p>b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</p> <p>c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</p> <p>d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</p> <p>e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>

Le aree potenzialmente a rischio e le “attività sensibili”

Dal risk assessment effettuato, alla luce della natura del reato in oggetto e dell'attività svolta dall'azienda, sono state individuate le “attività sensibili”, ossia quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei suddetti reati.

Il livello di rischio di commissione di tale reato all'interno di Fontemaggi è BASSO.

REATO POTENZIALE	RISCHIOSITA'	ATTIVITA' A RISCHIO	PRESIDI CONSIGLIATI
Art. 25 duodecies ex D. Lgs. 231/01: impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> - Selezione del personale - Individuazione e gestione dei rapporti con fornitori, appaltatori e subappaltatori. 	Modello Organizzativo Codice Etico Clausole contrattuali

I Destinatari

La presente Parte Speciale fa riferimento a condotte che possono essere poste in essere dagli amministratori, dirigenti, e dipendenti della Società nell'area di attività a rischio, nonché dai Collaboratori esterni e Partner, affinché tutti i destinatari appena individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto.

Principi generali di comportamento

Nell'espletamento delle funzioni aziendali la presente Parte Speciale prevede l'**espresso obbligo** di rispettare:

- la normativa vigente in materia di impiego di soggetti provenienti da paesi terzi;

ed inoltre l'**espresso divieto** di:

- porre in essere qualsiasi condotta tale da integrare la fattispecie di reato prevista dall'art. 25 duodecies ex D. Lgs. 231/01 o che, nonostante non costituisca di per sé reato, possa potenzialmente diventarlo.

Principi specifici di comportamento

Per quanto riguarda l'assunzione di soggetti provenienti da Paesi Terzi, occorre:

- 1) individuare in maniera chiara il soggetto incaricato a richiedere, verificare ed archiviare copia del permesso di soggiorno del soggetto candidato, qualora già in suo possesso;
- 2) individuare in maniera chiara il soggetto incaricato tenuto a verificare che il permesso di soggiorno non sia falso, contraffatto, sospeso, revocato o annullato e l'identità del soggetto candidato;
- 3) individuare in maniera chiara il soggetto incaricato a verificare che la ricevuta di richiesta del rinnovo del permesso soggiorno presentata dal candidato non sia falsa o contraffatta;
- 4) individuare il soggetto incaricato a svolgere tutti gli adempimenti richiesti dal TU sull'immigrazione qualora il soggetto proveniente da Paese terzo non si trovi già in Italia con regolare permesso di soggiorno.

Per quanto riguarda i rapporti con fornitori, appaltatori e subappaltatori, occorre:

- 1) inserire clausole contrattuali standard riguardanti l'impegno al rispetto della normativa in materia di immigrazione nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto e che preveda sanzioni a carico dei terzi inadempienti;
- 2) individuare ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio sul rispetto della normativa in materia di immigrazione da parte dei fornitori, appaltatori e sub-appaltatori.

Reporting verso l'Organismo di Vigilanza

Attraverso gli appositi canali dedicati, dovranno pervenire all'Organismo di Vigilanza le seguenti comunicazioni:

- chiunque venga a conoscenza di violazioni del Modello Organizzativo o del Codice Etico o di situazioni di pericolo o anomalie dovrà immediatamente segnalarlo all'OdV;
- chiunque venga a conoscenza di una violazione o mancata applicazione delle procedure aziendali interne dovrà immediatamente segnalarlo all'OdV.

**REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE
DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA**

Rev.	Data	Descrizione	Approvato da
1	18 Settembre 2024	Approvazione	CDA

ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO O. d. V.	
Presidente	Anna Grinovero

La tipologia dei reati

Con la Legge 3 Agosto 2009, n. 116 di Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4 firmata dallo Stato Italiano il 09 dicembre 2009, l'art. 25 novies del D. Lgs. 231/01 prevede che "in relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377 bis c.p., si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote".

Art. 377 bis c.p. : Induzione a non rendere dichiarazioni mendaci o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Si tratta di un reato comune che può essere commesso da chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questo ha la facoltà di non rispondere, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.

La pena prevista è della reclusione da due a sei anni.

Destinatari

La presente Parte Speciale fa riferimento a condotte che possono essere poste in essere dagli amministratori, dirigenti, e dipendenti della Società nell'area di attività a rischio, nonché dai Collaboratori esterni e Partner, affinché tutti i destinatari appena individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto.

Principi generali di comportamento

Sono da evitare i seguenti comportamenti:

- usare violenza o minaccia al fine di indurre un soggetto chiamato a rendere dichiarazioni avanti l'autorità giudiziaria a non rendere tali dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci;
- offrire o promettere denaro o altra utilità al fine di indurre un soggetto chiamato a rendere dichiarazioni avanti l'autorità giudiziaria a non rendere tali dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.

Reporting verso l'Organismo di Vigilanza

Attraverso gli appositi canali dedicati, dovranno pervenire all'Organismo di Vigilanza le seguenti comunicazioni:

- chiunque venga a conoscenza di violazioni del Modello Organizzativo o del Codice Etico o di situazioni di pericolo o anomalie dovrà immediatamente segnalarlo all'OdV;
- chiunque venga a conoscenza di una violazione o mancata applicazione delle procedure aziendali interne dovrà immediatamente segnalarlo all'OdV.

I REATI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME

Rev.	Data	Descrizione	Approvato da
1	18 Settembre 2024	Approvazione	CDA

ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO O. d. V.	
Presidente	Anna Grinovero

1. Le tipologie di reato

L'art. 25 septies del D. Lgs. 231/01 introduce i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

A differenza delle altre ipotesi di reato presupposto previste nel Decreto che richiedono la sussistenza del dolo (coscienza e volontarietà dell'azione criminosa), i seguenti delitti rilevano unicamente nel caso sia ascrivibile al soggetto agente, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la cd. colpa specifica, consistente nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene e alla salute sul lavoro.

1.1. Omicidio colposo: art. 589 c.p.

<p>Definizione:</p> <p>Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.</p> <p>Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.</p> <p>Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.</p> <p>Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.</p>
<p>Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</p> <p>Se commesso con violazione dell'art. 55, comma 2 TU 81/08: Fino a 1000 quote.</p> <p>Nelle altre ipotesi: da 250 a 500 quote.</p>
<p>Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</p> <p>Interdizione dall'esercizio dell'attività</p> <p>Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito</p> <p>Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione</p> <p>Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi</p> <p>Divieto di pubblicizzare beni o servizi</p> <p>Le sanzioni interdittive si applicano per una durata minima di tre mesi ad un massimo di un anno.</p>
<p>Condotta:</p> <p>E' punita la condotta di chiunque cagiona per colpa la morte di una persona con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.</p>

1.2. Lesioni colpose gravi o gravissime: art. 590 c.p.

Definizione:

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Fino a 250 quote.

Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Interdizione dall'esercizio dell'attività

Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito

Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione

Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi

Divieto di pubblicizzare beni o servizi

Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non superiore a sei mesi.

Condotta:

E' punita la condotta di chiunque cagioni ad altri, per colpa, una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

La lesione si considera grave nel caso in cui (art. 583, I comma c.p.):

- dal fatto derivi una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

- il fatto produca l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione è gravissima se dal fatto deriva (art, 583, Il comma c.p.):

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

2. Esclusione della responsabilità amministrativa della società

In tema di reati colposi commessi in violazione della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, si precisa che il D. Lgs. n. 81/2008, all'art. 30, ha indicato le caratteristiche e i requisiti che deve possedere un modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Secondo l'art. 30 del D. Lgs. n. 81/2008, il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex d.lgs. n. 231/2001 deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi a:

- rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- attività di sorveglianza sanitaria;
- attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Inoltre, il modello organizzativo e gestionale deve prevedere:

- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle suddette attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nello stesso;
- un autonomo sistema di supervisione e controllo sullo svolgimento delle suddette attività.

Infine, il comma 5 del medesimo art. 30 dispone che: "In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti" (dal 12 marzo 2021 la norma UNI ISO 45001:2018, a conclusione di un periodo di

transizione di tre anni dalla pubblicazione, ha sostituito la norma BS OHSAS 18001:2007, come unico riferimento per la certificazione dei sistemi di gestione per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro).

Fontemaggi è certificata UNI EN ISO 45001:2018

3. Cenni al D.Lgs. n. 81/2008

Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 81/08 costituiscono attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino ed il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo.

Gli obblighi giuridici nascenti dal presente Decreto sono, come sopra evidenziato:

- rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici, biologici;
- attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- attività di sorveglianza sanitarie;
- formazione e informazione dei lavoratori;
- vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il documento sulla valutazione dei rischi, redatto obbligatoriamente dal datore di lavoro con la partecipazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, deve contenere:

- relazione sulla valutazione di tutti i rischi durante l'attività lavorativa specificando i criteri per la valutazione degli stessi;
- indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate;
- programma delle misure per garantire il miglioramento del tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

La valutazione e il documento devono essere rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative, ai fini della sicurezza/salute dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza ne evidenziano la necessità.

4. Le aree potenzialmente a rischio e le “attività sensibili”

Durante l’attività di risk assesment sono state individuate le aree sensibili connesse al rischio di commissione dei reati previsti dall’art. 25 septies del D. Lgs. 231/01 all’interno della Società. Nonostante l’importanza che la società riconosce al tema della sicurezza, vista la rilevanza dei reati in oggetto, si valuta come alto il livello di rischio di commissione dei già menzionati reati.

A titolo riepilogativo, si allega la seguente tabella:

REATO POTENZIALE	RISCHIOSITA'	ATTIVITA' A RISCHIO	PRESIDI GIA' ADOTTATI
Art. 25 septies ex D.Lgs. 231/01: Artt. 589 c.p. (omicidio colposo) - 590 c.p. (lesioni personali colpose)	ALTA	<ul style="list-style-type: none"> - Designazione RSPP e medico competente - Valutazione dei rischi ed elaborazione del relativo documento - Gestione dei rapporti con le ditte appaltatrici - Predisposizione del DUVRI - Individuazione ed elaborazione delle procedure in materia di sicurezza - Individuazione soggetti responsabili in materia di sicurezza - Individuazione ed elaborazione delle procedure in materia di sicurezza, prevenzione incendi, primo soccorso e verifiche periodiche. - Informazione e formazione ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e misure di prevenzione adottate - Programmazione riunioni periodiche - Gestione budget di spesa in materia di sicurezza - Programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento e l'aggiornamento delle misure di sicurezza - Gestione dei rapporti con i fornitori 	Sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro e procedure in materia. Codice Etico - Modello Organizzativo

Eventuali integrazioni della suddetta area di attività a rischio potranno essere disposte dall'Amministratore Delegato della Società anche su segnalazione del RSPP, di concerto con l'Organismo di Vigilanza, al quale è dato mandato di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

5. I Destinatari.

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dirigenti, RSPP e dipendenti della Società nell'area di attività a rischio, nonché dai Collaboratori esterni e Partner.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari come sopra individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

6. Principi generali di comportamento.

Nello svolgimento delle attività, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i principi generali di comportamento che la Società ha individuato in conformità anche a quanto previsto dal Codice Etico e alle regole dettate dalla normativa in materia di tutela dell'igiene, della salute e per la sicurezza dei lavoratori.

La presente parte speciale prevede l'esplicito divieto a carico dei destinatari di :

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino – direttamente o indirettamente – le fattispecie di reato previste dall'art. 25 septies del D. Lgs. 231/01.

In particolare, la Società, in conformità alla propria sensibilità nella ricerca e nell'applicazione di strumenti di prevenzione degli infortuni sul lavoro, adotta le seguenti misure generali:

- attenta valutazione dei rischi e completa trasposizione degli stessi nel Documento di Valutazione dei Rischi;
- riduzione dei rischi alla fonte;
- eliminazione dei rischi per la salute e la sicurezza in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non possibile, loro riduzione al minimo;
- programmazione della prevenzione tenendo in considerazione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell'azienda, nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
- priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- limitazione al minimo dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
- allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona;
- misure igieniche;
- misure di protezione collettiva ed individuale;

- misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
- uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
- informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- istruzioni adeguate ai lavoratori.
- ha implementato un sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro.

Tutti i Destinatari sono tenuti, negli ambiti di propria competenza, a rispettare tutte le regole ed i principi, anche comportamentali, contenuti nei seguenti documenti:

- Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- Documento Unico di Valutazione dei Rischi per Interferenze (DUVRI);
- Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC);
- Procedure e Istruzioni operative adottate dalla Società;
- Piano di Emergenza;
- Ogni altro documento/protocollo adottato in materia di sicurezza.

7. Protocolli specifici di prevenzione

Nella definizione dell'organizzazione aziendale devono essere individuati i compiti e le responsabilità in materia di sicurezza e devono essere rese note a tutti i livelli le figure rilevanti quali il Datore di Lavoro, eventuali Dirigenti, Preposti, RSPP, eventuali ASPP, gli addetti alla gestione delle emergenze e del primo soccorso, il Medico Competente.

L'azienda ha implementato un sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro come previsto dall'art. 30 del TU 81/08.

In attuazione ai principi enunciati ed alla normativa applicabile sotto il profilo della sicurezza, si riportano di seguito i principi adottati dalla Società, con riferimento a quanto previsto dall'art. 30 del TU 81/08.

Inoltre, Fontemaggi ha adottato un Sistema di Gestione Ambientale in conformità alla norma UNI EN ISO 45001:2018.

Attraverso tale Sistema di Gestione, sono state create specifiche procedure che individuano i soggetti, i compiti e le conseguenti responsabilità nello svolgimento affinché siano svolte in piena sicurezza.

Relativamente al sistema di deleghe di funzione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro, occorre:

- individuare il Datore di Lavoro alla luce della struttura organizzativa della società e del settore di attività;

- designare il RSPP dopo aver verificato il possesso dei requisiti specifici previsti dalla normativa in materia;
- tracciare e archiviare la formale accettazione dell'incarico da parte del RSPP;
- designare gli addetti del servizio di prevenzione e protezione dopo aver verificato il possesso dei requisiti specifici previsti dalla normativa in materia;
- svolgere assessment sul personale per comprenderne le capacità e le disponibilità temporali al fine di ricoprire l'eventuale ruolo di ASPP;
- tracciare e archiviare la formale accettazione dell'incarico da parte degli addetti ASPP;
- designare il Medico Competente dopo aver verificato il possesso dei requisiti specifici previsti dalla normativa in materia;
- tracciare e archiviare la formale accettazione dell'incarico da parte del Medico Competente;
- designare i lavoratori incaricati di attuare le misure di emergenza, prevenzione incendi e primo soccorso. In particolare, tale strumento normativo;
- tracciare e archiviare la formale accettazione dell'incarico da parte dei predetti incaricati;
- svolgere assessment sul personale per comprenderne le capacità e le disponibilità temporali al fine di ricoprire i predetti specifici ruoli e definire le loro competenze minime;
- individuare e assegnare l'incarico di Coordinatore in materia di salute e sicurezza per la progettazione dell'opera e di Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, tenendo conto dei requisiti professionali previsti dalle norme di legge;
- tracciare e archiviare la formale accettazione dell'incarico da parte dei Coordinatori;
- individuare un sistema di deleghe di funzioni predisposte secondo i seguenti principi di elaborazione giurisprudenziale, trasfusi con alcune ulteriori prescrizioni, nell'art. 16 del D. Lgs. n. 81/08:
 - a. effettività - sussistenza e compresenza di ampia autonomia decisionale e finanziaria del delegato;
 - b. idoneità tecnico professionale del delegato unitamente alla specifica esperienza;
 - c. vigilanza sull'attività del delegato, non acquiescenza, non ingerenza;
 - d. certezza, specificità e consapevolezza del contenuto dei poteri;
- formalizzare ogni delega in un atto scritto avente data certa ed accettazione del delegato per iscritto.

Relativamente all'individuazione, valutazione e gestione dei rischi, occorre:

- valutare accuratamente tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- elaborare, all'esito di tale valutazione, un Documento di Valutazione dei Rischi che contenga:
 - e. i criteri adottati nel procedimento di valutazione;
 - f. l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei DPI conseguenti alla valutazione;
 - g. la definizione delle attività di miglioramenti dei livelli di sicurezza;
 - h. l'individuazione di criteri e modalità definite per l'affidamento delle mansioni ai lavoratori;

- i. l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli che vi debbano provvedere;
- j. l'indicazione del nominativo del RSPP, RLS e Medico Competente.
- Verificare la distribuzione, il mantenimento e l'efficienza dei DPI e tracciare le attività di consegna e la relativa verifica di funzionalità.

Relativamente all'attività di informazione, formazione e addestramento in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro, occorre:

- predisporre un calendario che preveda riunioni periodiche tra tutte le figure competenti in tema di sicurezza ed diffondere le risultanze all'interno della società;
- definire un programma di formazione che:
 - k. definisce modalità di erogazione della formazione di ciascun lavoratore su: rischi dell'impresa, misure di prevenzione e protezione, rischi specifici e norme di sicurezza, caratteristiche delle sostanze pericolose se presenti (schede di sicurezza e norme di buona pratica operativa), procedure di emergenza, nominativi e ruoli del RSPP e del medico competente, laddove applicabili istruzioni d'uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale;
 - l. definisce i criteri di erogazione della formazione di ciascun lavoratore (es. all'assunzione, trasferimento o cambiamento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze pericolose);
 - m. con riferimento ai soggetti coinvolti nella gestione delle tematiche della salute e della sicurezza definisce l'identificazione dell'ambito, i contenuti e le modalità della formazione in dipendenza del ruolo assunto all'interno della struttura organizzativa (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, Squadre di Emergenza e Pronto Soccorso);
 - n. definisce i tempi di erogazione della formazione ai lavoratori sulla base delle modalità e dei criteri definiti (definizione di un Piano di Formazione su base annuale).

Relativamente ai rapporti con i fornitori, di opere o servizi, con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro, occorre:

- selezionare i fornitori verificando
 - o. il possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionali degli appaltatori o delle imprese autonome in relazione ai lavori da affidare ai sensi del d. lgs. 81/08;
 - p. la rispondenza di quanto eventualmente fornito con le specifiche di acquisto e le migliori tecnologie disponibili in tema di tutela della salute e della sicurezza.
- mettere a disposizione degli appaltatori, informazioni dettagliate circa i rischi presenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare ed in merito alle misure di prevenzione e di emergenza adottate;
- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, attraverso un costante scambio di informazioni con i datori di lavoro delle imprese appaltatrici anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori di diverse imprese coinvolte. Qualora siano presenti interferenza il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui ai punti precedenti elaborando il DUVRI. Tale documento deve essere allegato al contratto di appalto.
- inserire nei contratti apposite clausole contrattuali riguardanti i costi della sicurezza nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto;

- inserire nei contratti apposite clausole contrattuali di adesione e rispetto di quanto enunciato dal Codice Etico adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. 231/01.
- Inserire nei contratti apposite clausole contrattuali contenenti sanzioni a carico dei terzi inadempienti rispetto alla cautele in materia di sicurezza.
- inserire nei contratti apposite clausole contrattuali di adesione e rispetto di quanto enunciato dal Codice Etico adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Relativamente a verifiche, audit e vigilanza occorre:

- identificare i soggetti tenuti alla rilevazione e registrazione interna degli infortuni, degli incidenti e mancati incidenti;
- prevedere un adeguato sistema di vigilanza sull'attuazione delle procedure e misure di sicurezza da parte dei lavoratori, individuando specifiche figure a ciò deputate;
- identificare i soggetti tenuti al monitoraggio dei contenziosi relativi ad infortuni occorsi sui luoghi di lavoro;
- diffondere e comunicare le risultanze delle verifiche effettuate e delle risultanze emerse all'interno della Società e all'Organismo di Vigilanza;

Infine, seppure in modo ripetitivo, giova riassumere gli ambiti di applicazione dell'art. 30 T.U.S., D. Lgs. 81/08, richiamandone i suoi specifici riferimenti:

- verifiche di conformità su quanto già in uso all'interno della società (macchine, impianti, sostanze ecc.) – art. 30, comma 1, lett a);
- garanzia della conformità in sede di acquisto di nuovi bene (specifiche di acquisto, collaudi in accettazione ecc.) – art. 30, comma 1, lett a);
- acquisizione e gestione della documentazione obbligatoria per legge – art. 30, comma 1, lett g);
- manutenzione programmata e verifiche periodiche – art. 30, comma 1, lett a);
- manutenzione su condizione e su guasto – art. 30, comma 1, lett a);
- valutazione dei rischi – art. 30, comma 1, lett b);
- definizione e gestione delle attività di miglioramento della sicurezza – art. 30, comma 1, lett b);
- gestione dei cambiamenti – art. 30, comma 1, lett a) e b);
- criteri di identificazione delle procedure e delle istruzioni operative di sicurezza (necessarie) e di implementazione e diffusione delle medesime – art. 30, comma 2, lett b) e c);
- gestione delle emergenze e del primo soccorso – art. 30, comma 1, lett c);
- gestione dei lavori in appalto – art. 30, comma 1, lett c);
- gestione delle riunioni periodiche e della consultazione – art. 30, comma 1, lett c);
- gestione dei DPI – art. 30, comma 1, lett c);
- messa in sicurezza degli impianti – art. 30, comma 1, lett c);
- gestione dei lavori elettrici – art. 30, comma 1, lett c);
- supervisione e controllo della sorveglianza sanitaria e gestione dei flussi informativi da e verso il medico competente – art. 30, comma 1, lett d);
- gestione delle idoneità/limitazioni ecc. in relazione alla mansione – art.30, comma 1, lett d);
- informazione, formazione e addestramento – art. 30, comma 1, lett e);

- organizzazione e gestione della vigilanza da parte di datore di lavoro, dirigenti e preposti – art. 30, comma 1, lett f);
- gestione delle contestazioni in caso di infrazioni da parte dei lavoratori a disposizioni di legge o regole di sicurezza aziendali – art. 30, comma 3;
- programmazione ed esecuzione di audit interni – art. 30, comma 1, lett h);
- identificazione e gestione dei documenti contenenti le prescrizioni legislative e normative applicabili;
- gestione della documentazione del sistema di gestione della sicurezza e della salute sul lavoro;
- gestione delle non conformità, delle azioni preventive e delle azioni correttive;
- registrazione e gestione degli infortuni, dei mancati infortuni, delle medicazioni e degli incidenti;
- misura e monitoraggio delle prestazioni del sistema;
- riesame della direzione.

È inoltre obbligo della società valutare i processi critici per la sicurezza aziendale quali insiemi di rischi più ampi rispetto alla semplice sommatoria dei rischi legati alle singole attività.

8. Reporting all'Organismo di Vigilanza.

Attraverso gli appositi canali dedicati, chiunque venga a conoscenza di violazioni del Modello o di situazioni di pericolo o di inadeguatezza del sistema preventivo posto in essere a tutela della sicurezza, deve immediatamente comunicarlo all'OdV.

Inoltre, il RSPP deve inviare all'OdV copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza e più precisamente:

- il verbale della riunione periodica ex art. 35 del TU 81/08;
- tutti i dati relativi agli infortuni sul lavoro occorsi all'interno della Società;
- eventuali verbali di ispezioni da parte dell'ASL o di altri enti in materia di sicurezza.

PARTE CINQUE

9. Regole di condotta

1.3. Pubblica Amministrazione

1.3.1. Correttezza e onestà

Nel rapporto con la Pubblica Amministrazione, Fontemaggi si ispira e adegua la propria condotta ai principi di correttezza e onestà.

- Ciao
- Ciao
- q. Ciao
- r. Ciao

Allegato 1
STATUTO ORGANISMO DI VIGILANZA

Rev.	Data	Descrizione	Approvato da
1	18 Settembre 2024	Approvazione	CDA

ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO O. d. V.	
Presidente	Anna Grinovero

Scopo ed ambito di applicazione

È istituito presso Fontemaggi S.r.l. un Organo con funzioni di vigilanza e controllo in ordine al funzionamento, all'efficacia, all'adeguatezza ed all'osservanza del Modello di Organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società con delibera del Consiglio di Amministrazione, allo scopo di prevenire i reati dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa della Società, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001.

Nomina e composizione

L'Organismo di Vigilanza è un organo monocratico o in alternativa collegiale nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione provvede, altresì, a nominare il Presidente con il compito di provvedere all'espletamento delle formalità relative alla convocazione, alla fissazione degli argomenti da trattare e allo svolgimento delle riunioni collegiali, così come in seguito specificato.

La nomina dell'Organismo di Vigilanza, da parte del Consiglio di Amministrazione, deve essere resa nota a ciascun componente nominato e da questi formalmente accettata.

Requisiti di professionalità e di onorabilità

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza non deve avere un profilo professionale e personale che possa pregiudicare l'imparzialità di giudizio, l'autorevolezza e l'eticità della condotta.

Si ritengono necessarie per l'Organismo di Vigilanza le seguenti:

α) Competenze:

- conoscenza dell'Organizzazione e dei principali processi aziendali tipici del settore in cui la Società opera;
- conoscenze giuridiche tali da consentire l'identificazione delle fattispecie suscettibili di configurare ipotesi di reato;
- capacità di individuazione e valutazione degli impatti, discendenti dal contesto normativo di riferimento, sulla realtà aziendale;
- conoscenza di principi e tecniche proprie dell'attività svolta nell'ambito del controllo dei rischi societari;
- conoscenza delle tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività "ispettiva";
- particolare esperienza nell'ambito della applicazione del D. Lgs. 231/01

β) Caratteristiche personali:

- un profilo etico di indiscutibile valore;
- oggettive credenziali di competenza sulla base delle quali poter dimostrare, anche verso l'esterno, il reale possesso delle qualità sopra descritte;
- mancanza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il IV grado con componenti del Consiglio di Amministrazione, con soggetti apicali, sindaci o revisori della società;
- mancanza di conflitti di interessi con la società che possano pregiudicare il criterio dell'indipendenza;

Cessazione dall'incarico

La revoca dell'Organismo di Vigilanza e di ciascun componente compete esclusivamente al Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza non può essere revocato se non per giusta causa.

A tale proposito, per giusta causa di revoca dovrà intendersi:

- l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente dell'Organismo di Vigilanza inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti l'impossibilità a svolgere il proprio compito per un periodo superiore a sei mesi;
- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di funzioni e responsabilità operative incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità di azione, che sono propri dell'Organismo di Vigilanza;
- un grave inadempimento dei doveri propri dell'Organismo così come definiti nel presente Modello;
- una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto, passata in giudicato, ovvero un procedimento penale concluso tramite c.d. "patteggiamento", ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del citato Decreto;
- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico del componente dell'Organismo di Vigilanza per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal citato Decreto;
- una sentenza di condanna passata in giudicato a carico del componente dell'Organismo di Vigilanza, ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- la violazione della tutela dell'identità di colui che, tenuto al rispetto del Modello e del Codice Etico, abbia segnalato condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e del Codice Etico e fondate su elemento di fatto precisi e concordanti o di violazioni del Modello, di cui sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Nei casi sopra descritti in cui sia stata emessa una sentenza di condanna, il Consiglio di Amministrazione, nelle more del passaggio in giudicato della sentenza, potrà altresì disporre la revoca dei poteri del componente dell'Organismo di Vigilanza.

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza potrà recedere in ogni momento dall'incarico mediante preavviso di almeno 3 mesi.

Fermo restando quanto precisato al primo capoverso, il suddetto incarico cesserà automaticamente con il venir meno del rapporto di lavoro di ciascun componente con la Società.

Durata in carica

Al fine di garantire l'efficace e costante attuazione del Modello, nonché la continuità di azione, la durata dell'incarico è annuale (può avere durata diversa ad esempio triennale) eventualmente rinnovabili con provvedimento del Consiglio di Amministrazione. In ogni caso, ciascun componente rimane in carica fino alla nomina del successore.

In caso di dimissioni dell'Organismo di Vigilanza, questi rimarrà in carica per un termine massimo di sessanta giorni. Entro detto termine dovrà essere nominato un nuovo Organismo di Vigilanza.

Rapporto gerarchico

A garanzia del principio di terzietà, l'Organismo di Vigilanza è collocato in posizione di staff al Vertice della Società, riportando e rispondendo direttamente al Consiglio di Amministrazione e, in via straordinaria, al Collegio Sindacale qualora le violazioni emerse siano riferibili agli Amministratori o siano, comunque, di particolare gravità.

Obblighi

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono adempiere al loro incarico con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, dalla natura dell'attività esercitata e dalle loro specifiche competenze.

Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza deve improntarsi a principi di autonomia ed indipendenza e deve svolgere l'incarico con continuità.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti al rispetto degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni.

Cause d'ineleggibilità e incompatibilità

Al fine di garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo, possono essere nominati sia membri esterni sia membri interni, privi di compiti operativi.

I componenti dell'Organismo non dovranno avere vincoli di parentela o affinità con il Vertice aziendale, né dovranno essere legati alla Società da interessi economici o da qualsiasi altra situazione di conflitto di interesse tale da inficiarne l'obiettività di giudizio. Ogni eventuale situazione di conflitto di interesse sarà valutata dal Consiglio di Amministrazione

Non potranno essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza coloro i quali abbiano riportato una condanna – anche non definitiva – per uno dei reati previsti dal Decreto Legislativo citato.

Ove il Presidente o un componente dell'Organismo incorrano in una delle cause di ineleggibilità e/o incompatibilità suddette, il Consiglio di Amministrazione, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale deve cessare la situazione di ineleggibilità e/o incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, il Consiglio di Amministrazione deve revocare il mandato.

Poteri dell'organismo

All'Organismo di Vigilanza sono devoluti poteri ispettivi e di controllo non in ordine alla realizzazione dei reati, bensì al funzionamento ed all'osservanza del Modello nel suo complesso, per finalità di miglioramento ed aggiornamento del Modello stesso.

Per esercitare efficacemente le proprie funzioni l'Organismo di Vigilanza ha poteri ispettivi e di controllo; in particolare:

- ha libero accesso a tutti i documenti e tutte le informazioni presso tutte le funzioni della Società ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001;
- può avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni.

Compiti dell'organismo

L'Organismo di Vigilanza vigila sull'efficacia e sull'aggiornamento del Modello e/o dei suoi elementi costitutivi.

L'Organismo di Vigilanza deve in particolare:

- verificare l'efficienza ed efficacia del Modello organizzativo adottato ai sensi del D. Lgs n. 231/2001;
- sviluppare sistemi di controllo e monitoraggio tesi alla ragionevole prevenzione delle irregolarità ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;
- verificare il rispetto degli standard di comportamento e delle procedure previste dal Modello organizzativo e rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali, mediante analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione, circa lo stato di attuazione e l'operatività del Modello;
- promuovere e/o sviluppare, di concerto con le funzioni aziendali a ciò preposte, programmi di informazione ed comunicazione interna, con riferimento al Modello, agli standard di comportamento e alle procedure adottate ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- promuovere e/o sviluppare l'organizzazione, di concerto con le funzioni aziendali preposte, di corsi di formazione e la predisposizione di materiale informativo utili alla comunicazione e divulgazione dei principi etici e degli standard cui la Società si ispira nello svolgimento delle proprie attività;
- segnalare all'organo amministrativo, per gli opportuni provvedimenti, quelle violazioni accertate del Modello organizzativo che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo all'ente;
- formulare proposte all'organo amministrativo e/o alle funzioni interessate, di eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello organizzativo adottato e dei suoi elementi costitutivi, in conseguenza di:
 - significative violazioni delle prescrizioni del Modello organizzativo;
 - significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
 - modifiche nello svolgimento delle attività aziendali;
 - modifiche normative.

Collaboratori interni ed esterni

Per l'esecuzione delle sue attività, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi delle prestazioni di collaboratori, anche esterni, rimanendo sempre direttamente responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi di vigilanza e controllo derivanti dal D.Lgs. n. 231/2001.

Ai collaboratori è richiesto il rispetto degli obblighi di diligenza previsti per i componenti dell'Organismo di Vigilanza, di cui al punto 8.

Riunioni periodiche

L'Organismo di Vigilanza deve riunirsi con frequenza adeguata a garantire la continuità dei compiti previsti, e comunque almeno frequenza trimestrale e ogni qual volta se ne presenti la necessità e/o opportunità.

Regolamento dell'organismo di vigilanza

La definizione degli aspetti attinenti alla continuità di azione dell'Organismo di Vigilanza, la calendarizzazione delle attività, la verbalizzazione delle riunioni, la determinazione delle cadenze temporali dei controlli e l'individuazione dei controlli e delle procedure di analisi sono oggetto di apposito regolamento che verrà approvato in autonomia dall'Organismo di Vigilanza.

Responsabilità

Tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza sono solidalmente responsabili nei confronti della Società dei danni derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza nell'adempimento delle proprie funzioni e degli obblighi di legge imposti per l'espletamento dell'incarico.

Le ipotesi di comportamento negligente e/o imperizia da parte dei componenti dell'Organismo di Vigilanza che abbia dato luogo ad omesso controllo sull'attuazione, sul rispetto e sull'aggiornamento del Modello sono sanzionabili ai sensi del Sistema Disciplinare.

Risorse finanziarie dell'organismo

L'Organismo di Vigilanza è provvisto di mezzi finanziari e logistici adeguati a consentirne la normale operatività. Il Consiglio di Amministrazione della Società provvede a dotare l'Organismo di Vigilanza di un fondo adeguato, che dovrà essere impiegato esclusivamente per le spese che questo dovrà sostenere nell'esercizio delle sue funzioni.

Modifiche allo statuto

Eventuali modifiche al presente Statuto possono essere apportate unicamente a mezzo di delibere validamente adottate da parte del Consiglio di Amministrazione.

Allegato 2
REGOLAMENTO ORGANISMO DI VIGILANZA

Rev.	Data	Descrizione	Approvato da
1	18 Settembre 2024	Approvazione	CDA

ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO O. d. V.	
Presidente	Anna Grinovero

RIUNIONI

a) Convocazione

L'organismo di Vigilanza si riunisce dalle quattro alle sei volte l'anno secondo la necessità.

L'Organismo si riunisce anche su richiesta del Consiglio di Amministrazione della società.

L'Organismo di Vigilanza organizza le convocazioni tramite convocazione dei soggetti da sentire e che lo accompagnano in eventuali sopralluoghi.

b) Modalità di funzionamento

L'Organismo di vigilanza può invitare alla riunione persone esterne, quali membri del CdA, membri del collegio sindacale, revisori, consulenti esterni o responsabili delle funzioni centrali o periferiche della società chiamati a riferire su argomenti di stretta competenza.

E' opportuno che almeno una volta l'anno, l'Organismo di Vigilanza incontri il Revisore dei Conti.

Il componente dell'Organismo di Vigilanza che, nello svolgimento di una determinata attività, si trovi in una situazione di conflitto di interesse tale da determinare in concreto una divergenza tra l'interesse della Società e quello personale, deve darne comunicazione.

c) Verbalizzazione

Il contenuto delle riunioni e le decisioni assunte devono essere riportati in apposito verbale sottoscritto dall'Organismo di Vigilanza.

La segreteria dell'Organismo di Vigilanza ha il compito di provvedere alla redazione dei verbali ed alla tenuta del libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'Organismo di Vigilanza

Su disposizione del Presidente il verbale potrà essere oggetto di specifica approvazione nella successiva riunione dell'Organismo di Vigilanza.

Il Presidente dà esecuzione alle delibere approvate, direttamente o tramite le competenti funzioni della società, e ne verifica l'attuazione sulla quale riferisce periodicamente agli altri componenti dell'Organismo di Vigilanza ed al Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità di seguito indicate.

d) Archiviazione

Il verbale redatto in occasione delle riunioni d'Organismo di Vigilanza dovrà essere annotato nell'apposito libro delle riunioni e delle delibere dell'Organismo di Vigilanza, tenuto presso la segreteria dell'Organismo stesso.

Le comunicazioni di convocazione e tutta la documentazione prodotta nel corso della riunione è archiviata a cura dell'Organismo di Vigilanza in apposito locale messo a disposizione dalla Società.

MONITORAGGIO FLUSSI INFORMATIVI

a) Definizione

L'art. 6, Il comma, lett. d) del D. Lgs. 231/01 dispone che il Modello debba prevedere "obblighi di informazione nei confronti dell'OdV", in modo che quest'ultimo possa espletare al meglio la propria attività di verifica. Il monitoraggio dei flussi informativi consiste, quindi, in adempimento a

tale articolo, nel monitorare costantemente i flussi di informazione generati dalle singole funzioni aziendali, anche su impulso dell'Organismo di Vigilanza.

Come sarà meglio specificato nel punto c), il monitoraggio costante riguarda principalmente l'effettività e l'adeguatezza del Modello, l'evoluzione dell'organizzazione aziendale, il sistema delle deleghe e delle procure, l'evoluzione normativa che possa avere riflessi sull'applicazione del D. Lgs. 231/2001, le informazioni fornite dalle singole funzioni e dal personale della Società.

b) Destinatari.

L'obbligo di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza è posto a carico degli amministratori, sindaci, soggetti che operano per la società incaricata della revisione della Società, nonché tutti i suoi responsabili di funzione ed è esteso anche a tutti i dipendenti, senza eccezione alcuna.

Tale obbligo si estende anche a tutti coloro che, pur esterni alla società operino, direttamente o indirettamente, per questa, quali procuratori, agenti, collaboratori a qualsiasi titolo, consulenti, fornitori o partner commerciali.

I destinatari di tale obbligo, in particolare, devono segnalare all'Organismo di Vigilanza tutte le notizie relative alla commissione o alla potenziale commissione di reati o di deviazioni comportamentali rispetto ai principi ed alle prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo. I dirigenti devono, inoltre, segnalare le violazioni commesse dai dipendenti che rispondono a loro gerarchicamente.

Le informazioni fornite all'Organismo di Vigilanza saranno utilizzate al fine di migliorare la pianificazione dei controlli senza costituire a carico dello stesso un obbligo di verifica puntuale e sistematica dei fatti rappresentati.

c) Oggetto.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i flussi informativi dovranno avere ad oggetto:

- eventuali ordini ricevuti dal superiore e ritenuti in contrasto con la legge, la normativa interna o il Modello Organizzativo;
- eventuali comportamenti difformi dai principi e dai protocolli previsti nel Modello
- eventuali disposizioni e comunicazioni organizzative che comportano modifiche nell'Organizzazione aziendale vigente;
- variazioni della normativa aventi riflessi sul D.Lgs. n. 231/2001;
- aggiornamento del sistema delle deleghe, dei poteri e delle procure conferite;
- autovalutazione del rischio inerente ai singoli settori di riferimento;
- decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo finanziamenti pubblici;
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi della polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al decreto;
- relazioni dei Responsabili di Funzione da cui possano emergere fatti o circostanze che possano incidere sul Modello o comunque avere rilevanza ai sensi del Decreto;
- notizie relative alla effettiva attuazione del Modello a tutti i livelli aziendali con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle sanzioni eventualmente irrogate ovvero dei procedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

d) Modalità del monitoraggio.

L'attività di impulso e di controllo del sistema di reporting appena descritto verrà svolta direttamente dall'Organismo di Vigilanza.

Le segnalazioni possono avvenire per iscritto, anche in forma anonima, attraverso appositi canali di informazioni riservati, con le seguenti modalità:

e-mail: odv@fontemaggi.it

lettera: all'indirizzo Dott. Anna Grinovero presso studio legale Viale Monte Nero n. 4 20132 Milano

Nel caso in cui cambi il membro dell'Organismo di Vigilanza, saranno modificati gli indirizzi sopra indicati a cura del nuovo Organismo.

Al fine di raccogliere in modo efficace le segnalazioni sopra descritte, l'organismo di Vigilanza provvede a comunicare ai soggetti destinatari i modi, le forme e le tempistiche di effettuazione degli stessi. In caso di mancata risposta da parte dei responsabili di funzioni entro 7 giorni dall'invio della richiesta di informazione sarà inoltrato un secondo sollecito. In caso di ulteriore mancato riscontro sarà dato avvio al procedimento disciplinare secondo le modalità previste dal Sistema disciplinare vigente.

Tutte le attività di monitoraggio dei flussi informativi sopra elencate saranno debitamente documentate ed archiviate secondo le modalità previste.

L'OdV, dopo aver avuto le segnalazioni, ove ritenuto utile e/o necessario, pianifica l'attività ispettiva da compiere, utilizzando, all'uopo, le risorse interne o, se del caso, ricorrendo all'apporto di professionisti esterni, qualora le attività ispettive necessarie richiedano particolari competenze.

L'OdV, nel corso delle attività di indagine deve garantire che i soggetti coinvolti non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o penalizzazioni, assicurando, quindi, la riservatezza del soggetto che effettua la segnalazione, salvo la ricorrenza di eventuali obblighi di legge che impongano diversamente.

PIANO DELLE ATTIVITA' OPERATIVE

a) Verifiche e controlli sul modello.

L'organismo di Vigilanza redige con cadenza annuale un programma di vigilanza attraverso il quale, pianifica, in linea di massima, la propria attività operativa di verifica e controllo.

Il piano contiene un calendario delle attività da svolgere nel corso dell'anno prevedendo, altresì, la possibilità di effettuare verifiche e controlli non programmati.

Oggetto del piano annuale sono le procedure aziendali che disciplinano i processi risultati sensibili in seguito all'analisi di Risk Assessment eseguita dalla Società, nonché ogni altra procedura che possa avere riflessi sull'applicazione del D. Lgs. n. 231/2001.

b) Parametri e priorità.

L'individuazione delle singole procedure da sottoporre a controllo e la priorità degli interventi è rimessa alla valutazione dell'Organismo di Vigilanza, il quale potrà tenere conto di una serie di parametri tra cui, a titolo esemplificativo:

- risultanze del Risk assessment ed in particolare del valore del cosiddetto rischio residuo;
- livello dei controlli presenti nelle procedure che regolamentano le attività sensibili;

- cambiamenti organizzativi/normativi ed innovatività del processo;
- criticità del processo/attività oggetto della singola procedura rispetto al raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Il Piano annuale potrà comunque essere oggetto di modifiche nel corso dell'anno di riferimento in seguito a:

- risultanze di eventuali verifiche effettuate anche su singole operazioni;
- esiti degli incontri periodici tenuti con i responsabili delle varie funzioni;
- informazioni acquisite tramite l'autovalutazione periodica dei Responsabili di funzione;
- eventuali criticità emerse in seguito a segnalazioni pervenute all'Organismo di Vigilanza.
- Ai fini della definizione del piano annuale, potranno essere oggetto di debita considerazione anche i seguenti elementi:
 - a. risorse disponibili sia in termini economici che di organico;
 - b. eventuali picchi di attività delle funzioni da sottoporre ad audit al fine di evitare che l'attività di controllo possa rallentare eccessivamente la normale operatività aziendale.

c) Strumenti e poteri dell'OdV.

Nel corso delle verifiche e delle ispezioni, all'Organismo di Vigilanza sono riconosciuti i più ampi poteri, affinché possa svolgere efficacemente i compiti affidatigli.

Gli strumenti a disposizione consistono nelle attività di:

- risk assesment, intendendosi con ciò adeguate e sistematiche procedure di ricerca, identificazione e rivalutazione periodica dei rischi di irregolarità quando sussistono circostanze particolari, quali, per esempio elevato turn-over del personale, recenti evoluzioni legislative, acquisizioni di rami di azienda.;
- controlli mirati, ossia l'esistenza di un tempestivo approfondimento dei segnali premonitori di irregolarità o la segnalazione di un caso sospetto;
- controlli di routine o a sorpresa al fine di accertare la conformità delle attività alle procedure stabilite e lo sviluppo di adeguate procedure operative;
- controllo del modello organizzativo nel suo complesso, cioè un programma di controllo e di rivisitazione periodico dei risultati del modello da parte dell'Organismo di Vigilanza.
- L'OdV potrà utilizzare i fondi a propria disposizione per effettuare corsi di aggiornamento, per consulenze esterne, per l'acquisto o l'utilizzo di strumenti di formazione e per tutto ciò che può accrescere la competenza dei membri dell'Organismo.

d) Reporting dell'OdV verso il verso gli organi sociali.

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del modello, all'emersione di eventuali criticità ed alle eventuali azioni correttive da apportare, secondo le seguenti modalità:

- con cadenza semestrale, una relazione informativa relativa all'attività svolta, da presentare al consiglio di Amministrazione ed al collegio sindacale;
- con cadenza annuale, una relazione riepilogativa sull'attività svolta nell'anno in corso ed un piano delle attività previste per l'anno successivo, da presentare al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale;
- immediatamente, una comunicazione relativa al verificarsi di situazioni straordinarie, per esempio, violazioni di principi contenuti nel modello, innovazioni in materia di

responsabilità amministrativa degli enti, ed in caso di segnalazioni ricevute che rivestano carattere d'urgenza, da presentare al consiglio di amministrazione.

Allegato 3

SISTEMA DISCIPLINARE EX ART. 6, COMMA 2, lett. e) D.Lgs.231/01

Rev.	Data	Descrizione	Approvato da
1	18 Settembre 2024	Approvazione	CDA

ORGANISMO O. d. V.	DI	VIGILANZA	E	CONTROLLO
Presidente		Anna Grinovero		

SISTEMA DISCIPLINARE EX ART.6, COMMA 2, lett. e) e 2 bis lett.d) D.Lgs.231/01

FONTEMAGGI SRL

Il Sistema disciplinare previsto dall'art. 6 del D.Lgs.231/01 è una condizione necessaria di validità del Modello Organizzativo finalizzato alla prevenzione dei rischi reato all'interno dell'azienda.

Il sistema disciplinare è conforme alla legge.

Il Modello impone comportamenti e osservanza di principi e protocolli; deve necessariamente prevedere sanzioni che puniscano i comportamenti difformi da quanto stabilito.

Le violazioni del Modello organizzativo o delle prescrizioni del Codice etico ledono il rapporto di fiducia instaurato con la società e devono di conseguenza comportare azioni disciplinari, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui il comportamento costituisca reato.

Si prevede espressamente che costituiscono violazione del Modello e comportano pertanto sanzioni disciplinari i seguenti atti:

la violazione delle misure di tutela dell'identità del segnalante;

la commissione di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

segnalazioni, attuate con dolo o colpa grave, che si rivelano infondate.

E' importante sottolineare, inoltre, come l'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinda dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'azienda in piena autonomia indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

Quanto alla tipologia delle sanzioni irrogabili, in via preliminare va precisato che, nel caso di lavoro subordinato, qualsiasi provvedimento sanzionatorio deve rispettare le procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e/o da normative speciali, di legge o di contratto, dove applicabili, caratterizzato, oltre che dal principio di tipicità delle violazioni, anche dal principio di tipicità delle sanzioni.

La parte del Modello che contempla il codice comportamentale e sanzionatorio, nel rispetto del dettato normativo di cui all'art. 7 dello Statuto dei lavoratori, dovrà essere portato a conoscenza di tutti i dipendenti mediante affissione in luogo accessibile a tutti.

Presupposti del codice disciplinare-sanzionatorio

Il presente codice è stato configurato nel puntuale rispetto di tutte le disposizioni di legge in tema di lavoro.

In considerazione del sistema delle relazioni sindacali in essere e dell'articolato normativo esistente a riguardo dei contatti collettivi di lavoro specificatamente applicabili al personale della Società, non sono state previste modalità e sanzioni diverse da quelle già codificate e riportate nei contratti collettivi e negli accordi sindacali.

Si è unicamente provveduto a raccordare le statuizioni organizzative e regolamentari previste dal Modello adottato, alle eventuali inosservanze dei soggetti agenti nell'ambito del Modello stesso ed a commisurare le ipotesi sanzionatorie alla gravità ed al rischio, anche potenziale, che l'operato in deroga dei soggetti possa costituire ai fini della commissione dei reati di cui al Decreto richiamato.

In virtù di ciò, i principi che determinano il sistema sanzionatorio si possono così specificare:

- Legalità e tipicità: le sanzioni adottabili sono quelle qui specificate, previste ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. e) del D. Lgs. 231/01. L'addebito che le giustifica deve corrispondere all'addebito contestato;
- Autonomia e complementarità: il sistema sanzionatorio del modello organizzativo è complementare ed autonomo rispetto al sistema disciplinare stabilito dal CCNL applicabile alle diverse categorie di lavoratori presenti in Fontemaggi.
- Pubblicità: Fontemaggi deve dare massima e adeguata conoscibilità del sistema sanzionatorio;
- Contraddittorio: gli addebiti dovranno essere contestati per iscritto, in modo specifico, immediato e immutabile;
- Tempestività: il procedimento disciplinare che ne consegue e l'eventuale applicazione della sanzione devono avvenire entro un tempo certo e ragionevole;
- Gradualità: le sanzioni sono state pensate per corrispondere alla differente gravità dell'infrazione commessa e dovranno essere applicate sulla base di una valutazione della gravità dell'infrazione che tenga presente tutti gli elementi soggettivi e oggettivi.

Sanzioni per personale non dirigente

Il comportamento del lavoratore dipendente che viola le regole previste dal Modello è definito illecito disciplinare.

Le sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti rientrano tra quelle indicate dal codice disciplinare aziendale, di cui al vigente CCNL per i dipendenti della Società, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori) ed eventuali normative speciali, di legge o di contratto, applicabili.

In relazione a quanto detto sopra il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste anche dall'apparato sanzionatorio esistente e cioè le norme pattizie di cui al vigente CCNL per il personale dipendente. Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.

Il lavoratore responsabile di azioni od omissioni in contrasto con le regole previste dal presente modello, è soggetto, in relazione alla gravità ed alla reiterazione delle inosservanze ed al danno provocato alla società o a terzi, alle seguenti sanzioni disciplinari:

- richiamo scritto;
- multa;
- sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
- licenziamento;

Il lavoratore che violi le procedure interne previste dal presente Modello o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso incorre nel provvedimento di richiamo scritto, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una non osservanza delle specifiche disposizioni.

Il lavoratore, che essendo già incorso nel provvedimento del richiamo scritto persista nella violazione delle procedure interne previste dal presente Modello o continui ad adottare, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, incorre nel provvedimento della sanzione pecuniaria, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la ripetuta effettuazione della non osservanza delle specifiche disposizioni. La multa potrà essere d'importo pari ad un massimo di quattro ore di retribuzione base da devolvere ad un'organizzazione di solidarietà.

Il lavoratore che, nel violare le procedure interne previste dal presente Modello o adottando nell'espletamento di attività nell'area a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti contrari all'interesse della Società arrechi danno alla Società stessa o la esponga ad una situazione di pericolo per l'integrità dei beni dell'azienda, incorre nel provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la determinazione di un danno o di una situazione di pericolo per l'integrità dei beni dell'azienda. Nello stesso provvedimento incorre il lavoratore che, essendo già incorso nel provvedimento della multa, persista nella violazione delle procedure interne dal presente Modello o continui ad adottare, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del modello stesso. Il lavoratore potrà essere sospeso dal servizio e dall'intera retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni.

Il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto, ferme restando le sue eventuali autonome responsabilità di carattere penale, incorre nel provvedimento del licenziamento, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di atti che, determinando un grave pregiudizio per l'azienda, fanno venire meno radicalmente la fiducia della società nei suoi confronti. Nello stesso provvedimento incorre il lavoratore che, essendo già incorso nel provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, persista nella violazione delle procedure interne previste dal presente Modello o continui ad adottare, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso.

Resta salvo, in conformità e nel rispetto delle vigenti previsioni di legge e di contratto collettivo, ogni diritto dell'azienda in ordine ad eventuali azioni risarcitorie per i danni ad essa cagionati dal dipendente, a seguito della violazione da parte di quest'ultimo sia delle procedure che delle norme comportamentali previste dal Decreto.

Sanzioni per personale dirigente

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal presente Modello, o di adozione nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dalle norme di legge e dal vigente C.C.N.L. del personale dirigente della Società.

Resta salvo, in conformità e nel rispetto delle vigenti previsioni di legge e di contratto collettivo, ogni diritto dell'azienda in ordine ad eventuali azioni risarcitorie per i danni ad essa cagionati dal dirigente, a seguito della violazione da parte di quest'ultimo sia delle procedure che delle norme comportamentali previste dal Decreto.

I principi che determinano la contestazione dell'addebito e l'applicazione delle sanzioni sono quelli prima specificati nel paragrafo "presupposti"

Sono applicabili le seguenti sanzioni:

- Richiamo scritto
- Sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni
- Sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 15 giorni
- Sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 20 giorni
- Licenziamento per giusta causa o revoca dell'incarico

La sanzione del richiamo scritto verrà applicata nei casi lievi di mancato rispetto dei protocolli del Modello Organizzativo (Codice Etico compreso).

La sanzione della sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni verrà applicata al Dirigente che non rispetti i Protocolli del Modello Organizzativo (Codice Etico compreso).

La sanzione della sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 15 giorni verrà applicata al Dirigente che, non rispettando i Protocolli del Modello Organizzativo (Codice Etico compreso), causi un danno a Fontemaggi o esponga la società al pericolo oggettivo di provvedimenti cautelari e/o sanzionatori.

La sanzione della sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 20 giorni verrà applicata al Dirigente che abbia tenuto un comportamento diretto, in modo non equivoco, al compimento di un reato sanzionato dal D. Lgs. 231/01 e dalle disposizioni di legge a questo correlate che prevedono la responsabilità amministrativa dell'ente.

Sarà applicata la sanzione del licenziamento per giusta causa o revoca dell'incarico al Dirigente che, violando i protocolli del Modello Organizzativo determini l'applicazione concreta di misure sanzionatorie ed interdittive nei confronti di Fontemaggi.

Misure nei confronti degli amministratori e organo di controllo o del revisore

In caso di violazione da parte degli amministratori o da parte dei membri del collegio sindacale delle procedure interne previste dal Modello o di adozione, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, di provvedimenti che contrastino con le disposizioni o i principi del Modello, l'Odv informerà tempestivamente l'intero consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

In ogni caso, la violazione dei protocolli del Modello Organizzativo, in base ai principi di gradualità e di fattualità già previste dal presente sistema sanzionatorio, comporterà l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- richiamo scritto;
- diffida al puntuale rispetto del Modello Organizzativo;
- decurtazione degli emolumenti o del corrispettivo fino al 50%;
- revoca dell'incarico.

Misure nei confronti di soggetti esterni

Nei contratti e negli accordi stipulati con società consulenti, collaboratori esterni, partners, etc., devono essere inserite specifiche clausole in base alle quali ogni comportamento degli stessi, ovvero da loro incaricati, posto in essere in contrasto con le linee guida del Modello e tale da comportare il rischio di commissione di reati previsti dal Decreto consentirà alla società di risolvere il contratto, salvo il risarcimento dei danni.

Determinazione della sanzione e punibilità del tentativo

Ai fini dell'individuazione e dell'irrogazione delle sanzioni occorre tener conto dei principi di proporzionalità e adeguatezza rispetto al fatto contestato. In particolare, rilevano:

- la gravità della condotta e dell'evento causato;
- l'intenzionalità della condotta ed il grado di prevedibilità dell'evento dannoso;
- modalità e circostanze della condotta;

- mansioni e funzioni lavorative;
- tipologia della violazione compiuta.

In base ai principi stessi del D. Lgs. 231/01 è, altresì, punibile il tentativo.

Possono aggravare la sanzione le seguenti circostanze:

- reiterazione recidiva;
- condotta che comporti più violazioni dei protocolli del Modello Organizzativo, Codice Etico compreso;
- Intenzionale concorso di due o più soggetti nella commissione della violazione;
- la violazione delle norme che tutelano la sicurezza dei lavoratori.

Il procedimento di irrogazione delle sanzioni.

Il procedimento di irrogazione delle sanzioni è caratterizzato da:

- la fase della contestazione della violazione all'interessato;
- la fase di determinazione e di successiva irrogazione della sanzione.

In ogni caso, il procedimento di irrogazione ha inizio a seguito della ricezione, da parte degli organi aziendali di volta in volta competenti, e di seguito indicati, della comunicazione con cui l'OdV segnala l'accertamento dell'avvenuta violazione del Modello.

Più precisamente, in tutti i casi in cui riceva una segnalazione (anche anonima) ovvero acquisisca, nel corso della propria attività di vigilanza e di verifica, gli elementi idonei a configurare il pericolo di una violazione del Modello, l'OdV ha l'obbligo di attivarsi al fine di espletare gli accertamenti ed i controlli, che ritenga opportuni, rientranti nell'ambito della propria attività.

Esaurita l'attività di verifica e di controllo, l'OdV valuta, se si è effettivamente verificata una violazione sanzionabile del Modello e, in tal caso, segnala la stessa agli organi aziendali competenti

Nei confronti degli Amministratori e organo di controllo o del revisore

Nell'ipotesi in cui l'OdV riscontri la violazione del Modello da parte di un soggetto che rivesta la carica di Amministratore, il quale non sia legato alla Società da rapporto di lavoro subordinato, provvede a trasmettere al Consiglio di Amministrazione ed al organo di controllo o del revisore una relazione contenente:

- la descrizione della condotta constatata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;
- una propria proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto.

Entro dieci giorni dall'acquisizione della relazione dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione convoca il membro indicato dall'OdV per un'adunanza del Consiglio, da tenersi entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della relazione stessa.

La convocazione deve:

- essere effettuata per iscritto;

- contenere l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione;
- indicare la data della adunanza, avvisando l'interessato della facoltà di formulare eventuali rilievi e/o deduzioni, sia scritte che verbali.

La convocazione deve essere sottoscritta dal Presidente o da almeno due membri del Consiglio di Amministrazione.

A tale adunanza, a cui è invitato a partecipare anche l'OdV, si provvede all'audizione del soggetto convocato, all'eventuale acquisizione delle deduzioni e dei rilievi da quest'ultimo formulate, oltre all'espletamento di ogni ulteriore accertamento che si ritenga opportuno.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla scorta degli elementi così acquisiti, determina la sanzione da applicare, motivando la propria decisione, fornendo i propri criteri di valutazione in particolare nel caso di dissenso rispetto alla sanzione proposta di sanzione che era stata formulata dall'OdV.

Nell'ipotesi in cui il Consiglio di Amministrazione ritenga di dover applicare la sanzione della decurtazione degli emolumenti o della revoca dall'incarico, provvede immediatamente a convocare l'Assemblea per le relative deliberazioni.

La delibera del Consiglio di Amministrazione e/o quella dell'Assemblea, a seconda dei casi, viene comunicata per iscritto, a cura del Consiglio di Amministrazione, all'interessato nonché all'OdV, per le opportune verifiche.

Il procedimento sopra descritto trova applicazione anche qualora sia riscontrata la violazione del Modello da parte di un componente del Collegio Sindacale.

Qualora, invece, la violazione del Modello sia attuata da parte di un Amministratore legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, troveranno applicazione i procedimenti di irrogazione della pena previsti per i Dirigenti Apicali o per i Lavoratori, di seguito specificati.

Nel caso in cui, al termine del procedimento di accertamento della violazione segnalata, si ritenga necessario applicare la sanzione del licenziamento, il Consiglio di Amministrazione convoca senza indugio l'Assemblea dei soci per deliberare la revoca dell'Amministratore dall'incarico.

Nei confronti dei Dirigenti e degli Altri Soggetti Apicali

La procedura di accertamento della violazione del Modello Organizzativo effettuata da un Dirigente o da altro Soggetto Apicale viene espletata nel rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori, nonché dei contratti collettivi applicabili.

A fronte della segnalazione o della contestazione di una violazione del Modello da parte dei sindacati soggetti, l'OdV trasmette al Consiglio di Amministrazione, organo di controllo o del revisore ed al Responsabile del Personale una dettagliata relazione contenente:

- la descrizione della condotta constatata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;
- una propria proposta in merito alla sanzione che ritiene opportuna rispetto al caso concreto.

Entro dieci giorni dalla ricezione della relazione dell'OdV, il Responsabile del Personale, con comunicazione sottoscritta dallo stesso, contesta al Dirigente interessato la violazione individuata dall'OdV.

Tale comunicazione deve avvenire in forma scritta e deve necessariamente contenere:

- la puntuale e precisa indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione;
- l'avviso della facoltà di formulare eventuali deduzioni e/o giustificazioni scritte entro otto giorni dalla ricezione della comunicazione, nonché di richiedere l'intervento del rappresentante dell'associazione sindacale cui il Dirigente o altro Soggetto Apicale aderisce o conferisce mandato.

La contestazione deve essere sottoscritta dal Responsabile del Personale.

A fronte di eventuali controdeduzioni, osservazioni, precisazioni o giustificazioni svolte, nei termini, dal soggetto interessato, il Responsabile del Personale si pronuncia in ordine alla determinazione ed all'eventuale applicazione della sanzione che ritiene più opportuna ed adeguata rispetto al caso concreto, motivando, in particolare, l'eventuale dissenso rispetto alla proposta di sanzione già formulata dall'OdV nella sua relazione.

I provvedimenti disciplinari non possono essere comminati prima che siano decorsi otto giorni dalla ricezione della contestazione da parte del Dirigente.

In ogni caso, tali provvedimenti devono essere notificati, a cura del Responsabile del Personale, ai soggetti interessati, non oltre otto giorni dalla scadenza del termine assegnato a questo ultimi per la formulazione delle proprie deduzioni e/o delle giustificazioni scritte.

Il Responsabile del Personale si preoccupa dell'effettiva e concreta applicazione della sanzione irrogata, nel rispetto delle norme di legge e di regolamento, nonché delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva ed ai regolamenti aziendali, laddove applicabili.

Anche l'OdV, a cui è inviato per conoscenza il provvedimento di irrogazione della sanzione, deve verificarne la sua concreta applicazione.

Il Dirigente interessato ha diritto, in ogni caso di adire l'Autorità Giudiziaria competente e può promuovere, nei venti giorni successivi alla ricezione del provvedimento disciplinare, la costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto.

In quest'ultimo caso, la sanzione disciplinare irrogata dal Responsabile del Personale resta sospesa fino alla pronuncia del Collegio.

Qualora la violazione del Modello sia effettuata da parte di un Altro Soggetto Apicale, troverà applicazione il procedimento di contestazione e di eventuale irrogazione della sanzione previsto nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci, già precedentemente descritto.

In tal caso, tuttavia, le sanzioni saranno deliberate direttamente dal Consiglio di Amministrazione, senza coinvolgere l'Assemblea dei soci.

Nei confronti dei Lavoratori

Qualora l'OdV riscontri la violazione del Modello da parte di un lavoratore troveranno applicazione, quanto al procedimento di contestazione ed a quello di eventuale irrogazione della sanzione, le previsioni, sopra descritte, previste per le violazioni commesse da Dirigenti o altri soggetti apicali.

Ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore può promuovere, nei venti giorni successivi alla ricezione del provvedimento disciplinare, la costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto.

In tale ipotesi, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia del Collegio.

Nei confronti degli Altri Destinatari

Qualora la violazione del Modello venga effettuata da parte di un Terzo Destinatario, l'OdV trasmette al Consiglio di Amministrazione, organo di controllo o del revisore ed al Responsabile delegato alla gestione del rapporto contrattuale in questione, una relazione contenente:

- la descrizione della condotta constatata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;
- una propria proposta in merito alla sanzione che ritiene opportuna rispetto al caso concreto.

Ricevuta tale relazione da parte dell'OdV, il Responsabile delegato alla gestione del rapporto contrattuale interessato, entro dieci giorni dall'acquisizione della relazione stessa, si pronuncia in ordine alla determinazione ed alla concreta applicazione della misura da irrogare, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'OdV.

Il Responsabile delegato alla gestione del rapporto contrattuale invia, quindi, al soggetto interessato una comunicazione scritta, contenente l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione, nonché il rimedio contrattualmente previsto che deve trovare applicazione.

Infine, il Responsabile delegato alla gestione del rapporto contrattuale, comunica, per iscritto, al soggetto interessato il provvedimento definitivo di irrogazione della sanzione.

Al Responsabile delegato alla gestione del rapporto contrattuale spetta l'obbligo di verificare l'effettiva applicazione della sanzione stessa, nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.

Anche l'OdV, a cui è inviata per conoscenza la comunicazione, verifica l'applicazione del rimedio contrattuale applicabile.

Monitoraggio e adeguamento

Il sistema disciplinare verrà costantemente monitorato dall'Organismo di Vigilanza che, se necessario, lo adeguerà, nel rispetto della legge, a seconda delle mutate esigenze dell'ente.

Allegato 4

CODICE ETICO

Rev.	Data	Descrizione	Approvato da
1	18 Settembre 2024	Approvazione	CDA

ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO O. d. V.	
Presidente	Anna Grinovero

Sommario

Sommario	1
1. Introduzione	4
2. Missione	5
3. Adozione del codice etico e i suoi destinatari	6
4. Principi.....	7
4.1 Centralità e sviluppo delle persone e dell’ambiente	7
4.2 L’azienda come valore collettivo	8
4.3 Trasparenza ed etica degli affari	8
4.4 Sicurezza, salute ed ambiente di lavoro.....	9
4.5 Qualità.....	10
4.6 Integrità.....	10
5. Regole di condotta.....	11
5.1. Rispetto della legge, dei regolamenti e dei principi etici	11
5.2 Selezione, valorizzazione e formazione del personale.....	11
5.3 Obblighi per tutti i dipendenti	11
5.4 Ulteriori obblighi per i responsabili delle funzioni aziendali	12
5.5 Efficacia esterna del Codice	12
5.6 Tutela del patrimonio aziendale	12
5.7 Conflitto d’interessi.....	12
5.8 Pratiche concorrenziali	13
5.9 Regalie e benefici.....	13
5.10 Trasparenza in ogni operazione e Attività	14
5.11 Trasparenza della contabilità	14
5.12 Controlli interni	15
5.13 Riservatezza	15
	2

5.14 Utilizzo di tecnologie e del sistema informatico.....	15
5.15 Relazioni con i Clienti.....	16
5.16 Istituti finanziari.....	16
5.17 Fornitori di beni e servizi.....	16
5.18 Pubblica Amministrazione.....	16
5.18.1 Correttezza e onestà	16
5.18.2 Sovvenzioni e finanziamenti.....	17
5.19 Autorità pubbliche di vigilanza	17
5.20 Contributi e sponsorizzazioni	17
5.21 Mass-Media.....	17
6. Modalità di attuazione e programma di vigilanza	19
6.1 Comunicazione e formazione	19
6.2 Organi e meccanismi di controllo.....	19
6.3 Organismo di Vigilanza.....	19
6.4 Sanzioni.....	19
7. Disposizioni finali.....	20
7.1 Conflitto con il Codice	20
7.2 Modifiche al Codice.....	20
7.3 Segnalazione all’OdV e Whistleblowing.....	20

1. Introduzione

Il Codice Etico è una vera e propria carta costituzionale dell'Impresa ed esprime i principi che l'azienda ha scelto per orientare e caratterizzare la propria attività.

Il Codice Etico stabilisce e precisa le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, regola il complesso di diritti, doveri e responsabilità che Fontemaggi S.r.l. assume espressamente nei confronti degli interlocutori con i quali interagisce nello svolgimento della propria attività.

Il Codice Etico è un documento ufficiale, costituisce una parte della organizzazione documentale della società e del modello organizzativo previsto dal D. Lgs.231/2001. Il Codice è uno degli strumenti fondamentali del modello organizzativo di Fontemaggi S.r.l.

Il Codice, considerato nel suo complesso e unitamente a tutte le specifiche procedure attuative approvate da Fontemaggi S.r.l., deve considerarsi parte integrante dei contratti di lavoro subordinato in essere e da stipulare, ai sensi dell'art. 2104 cod. civ.

La violazione delle sue disposizioni configurerà, quindi, un illecito di natura disciplinare e, come tale, sarà perseguito e sanzionato dalle Società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della L. 300/1970 e potrà comportare il risarcimento dei danni procurati alla Società.

Quanto ai collaboratori, ai consulenti e ai lavoratori autonomi che prestano la propria attività in favore di Fontemaggi S.r.l., la sottoscrizione del presente Codice o, comunque, l'adesione alle disposizioni e ai principi in esso previsti rappresentano una conditio sine qua non della stipulazione di contratti di qualsiasi natura fra l'azienda e tali soggetti; le disposizioni così sottoscritte o, in ogni caso, approvate, anche per fatti concludenti, costituiscono parte integrante dei contratti stessi.

Per questi motivi, eventuali violazioni da parte dei soggetti terzi di specifiche disposizioni del Codice, in base alla loro gravità, possono legittimare il recesso da parte delle Società dei rapporti contrattuali in essere con detti soggetti e possono altresì essere individuate ex ante come cause di risoluzione automatica del contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

2. Missione

Fontemaggi sente la necessità di creare armonia ogni giorno, nel lavoro e con il lavoro. L'armonia è vissuta come unione di forme e persone, di luoghi e materiali, di idee e di progetti. Scelgono di creare armonia nell'ambiente e in ogni architettura in cui lavorano perché la missione è far risuonare la bellezza e l'equilibrio ovunque.

Fontemaggi si è dotata di personale altamente qualificato e di macchinari produttivi di prim'ordine.

L'azienda lavora al fianco del cliente per realizzare lo spazio ideale, ascoltando profondamente le sue esigenze.

In generale l'azienda opera come general contractor garantendo al cliente un servizio completo e accurato che va dalla progettazione, al montaggio, fino all'allestimento di spazi espositivi capaci di esaltare la bellezza di ogni oggetto e di ogni ambiente.

Nello specifico, l'azienda è specializzata in Temporary e Interior Design e mettiamo a disposizione del cliente una squadra di creativi, tecnici ed esperti capaci di individuare la soluzione migliore sia per fiere ed eventi che per retail store e privati.

Fontemaggi è riuscita negli anni a portare l'artigianalità, l'attenzione al dettaglio, la creatività e l'affidabilità del Made in Italy in tutto il mondo: gli allestimenti fieristici dell'azienda sono stati protagonisti di eventi e manifestazioni alla Fiera Rimini, Fiera Milano e Fiera Bologna oltre che alla Hannover Messe e Düsseldorf Messe.

Il modo di lavorare si è evoluto negli anni, adottando le innovazioni tecnologiche più avanzate, ma la filosofia dell'azienda è rimasta legata all'artigianato mantenendo il confezionamento dei prodotti su misura, curati e precisi fin nel più piccolo dettaglio.

Fontemaggi si identifica come Architecture Makers, costruttori di architetture: creatori e creativi, ingegnosi e inventori, costruttori e problem solver. Sono l'audacia di un progetto e la tradizione dell'artigianato. L'azienda è sempre a disposizione del cliente, lavorando accanto a lui per dare corpo al suo desiderio e al suo ideale di bellezza. Partendo dalle architetture contemporanee l'azienda è approdata all'interior design che permette di realizzare progetti di ogni dimensione.

3. Adozione del codice etico e i suoi destinatari

Il Codice Etico è diretto agli organi sociali ed ai loro componenti, ai dipendenti, ai prestatori di lavoro, anche temporaneo, ai consulenti ed ai collaboratori a qualunque titolo, ai procuratori ed a qualsiasi altro soggetto che possa agire in nome e per conto di Fontemaggi S.r.l.

I Destinatari del presente Codice sono tenuti ad apprendere i contenuti e a rispettare i precetti del Codice che sarà messo loro a disposizione, secondo quanto qui di seguito specificato.

Il Codice deve essere innanzitutto conosciuto e devono essere conosciuti i reati che il modello organizzativo dell'azienda vuole prevenire determinando regole comportamentali per dipendenti e collaboratori.

Il presente Codice e l'indice descrittivo dei reati specifici vengono consegnati a tutti gli interlocutori che obbligatoriamente devono attenersi a quanto prescritto.

La missione di Fontemaggi comporta inoltre che il presente codice statuisca principi e regole di condotta che vanno oltre l'ambito dei reati previsti dal D. Lgs.231/01 e successive modifiche, soprattutto per quanta riguarda il rispetto dell'ambiente e della legislazione ambientale e della legislazione in materia di sicurezza del lavoro. Sotto questo profilo, la certificazione del sistema di gestione qualità ambiente sicurezza conforme alle norme Iso 9001:2015 Iso 14001:2015 e Iso 45001:2018, relativa allo sviluppo sostenibile e alla promozione dei miglioramenti continui delle prestazioni dell'organizzazione, dimostrano come l'azienda sia particolarmente attenta alla condotta della gestione aziendale. Detta attenzione determina principi di condotta di cui si chiede il rispetto a tutti i collaboratori e a tutti gli interlocutori.

Il vertice dirigenziale di Fontemaggi si fa carico dell'effettiva attuazione del Codice e della diffusione dello stesso all'interno e all'esterno della Società.

I destinatari oltre al rispetto di per sé dovuto alle normative vigenti e alle disposizioni previste dalla contrattazione collettiva, si impegnano a adeguare le modalità di prestazione dell'attività lavorativa alle finalità e alle disposizioni previste dal presente Codice; questo, tanto nei rapporti interni alla azienda, quanto nei rapporti con soggetti esterni alla Società e, in particolar modo, con le Pubbliche Amministrazioni e le altre Autorità Pubbliche.

Esigenza imprescindibile di ogni rapporto di proficua collaborazione con Fontemaggi è rappresentata dal rispetto, da parte dei collaboratori e degli altri soggetti terzi, dei principi e delle disposizioni contenuti nel presente Codice.

4. Principi

Fontemaggi pone la sua attenzione sull'aspetto della tutela qualità ambiente sicurezza in conformità alla certificazione che l'azienda ha ottenuto:

- UNI EN ISO 9001:2015
- UNI EN ISO 14001:2015
- UNI EN ISO 45001:2018
- UNI EN ISO 20121:2012

Per questi motivi la società ritiene che tutta la sua attività e i suoi servizi debbano essere improntati a principi imprescindibili e indiscutibili.

I seguenti principi costituiscono la spina dorsale dell'Impresa.

4.1 Centralità e sviluppo delle persone e dell'ambiente

Fontemaggi pone da sempre al centro del proprio progetto imprenditoriale la professionalità e il contributo individuale delle persone, dando continuità ad uno stile di relazione che punta a riconoscere il lavoro di ognuno come elemento fondante dello sviluppo aziendale.

Tali principi si traducono:

- nella creazione di un ambiente di lavoro capace di valorizzare il contributo e le potenzialità del singolo mediante la responsabilizzazione personale;
- nella realizzazione di un sistema di relazioni che privilegi il lavoro di squadra rispetto al rapporto gerarchico;
- nello sforzo quotidiano finalizzato alla condivisione di competenze e conoscenze anche attraverso l'utilizzo di strumenti innovativi;
- nella crescita costante della professionalità personale attraverso la ricerca scientifica;
- nella valorizzazione dei giovani ricercatori quali portatori di una rinnovata sensibilità nei confronti dell'ambiente da tutelare;
- nel considerare la persona quale elemento centrale delle ricerche svolte e dei servizi prestati per migliorare il contesto ambientale in cui si vive;
- nel rifiutare qualsiasi incarico che possa offendere la dignità personale o sia contrario ai principi fondamentali che sono alla base del rispetto dell'essere umano;
- nel rifiutare di prestare servizi per soggetti che non assumono detti principi o che praticano attività contrarie alla dignità umana;

- nell'obbligarsi a non perfezionare collaborazioni internazionali che non diano garanzie sotto il profilo del rispetto della dignità umana, con particolare riferimento al lavoro minorile e alla tutela delle garanzie primarie di ogni lavoratore;
- nell'impegnarsi affinché l'utilizzo degli strumenti tecnologici e informatici non possa mai arrecare danno alle persone;
- nell'impegnarsi a colpire con provvedimenti sanzionatori eventuali infrazioni dei presenti principi e dei relativi obblighi;
- nell'impegnarsi a trasmettere i valori della tutela ambientale intesa quale miglioramento delle condizioni di vita delle persone.

4.2 L'azienda come valore collettivo

Fontemaggi, coerentemente ai suoi principi, considera la propria azienda quale patrimonio collettivo da salvaguardare e promuovere costantemente.

Per questo:

- l'azienda è innanzitutto un insieme di persone che credono nel valore profondo del lavoro, della ricerca industriale e tecnologica finalizzati al miglioramento della qualità dell'ambiente e della vita;
- le scelte di politica aziendale sono orientate alla valorizzazione del patrimonio umano, professionale e tecnologico e della qualità industriale;
- prevalgono politiche e modalità operative che si orientano al bene complessivo dello sviluppo della azienda e delle varie realtà di riferimento piuttosto che al soddisfacimento di interessi particolari di singoli;
- l'azienda è consapevole che la propria attività è anche al servizio della collettività e che la finalità economica dell'attività industriale può essere orientata anche alla ricerca dell'interesse collettivo e del bene comune.

4.3 Trasparenza ed etica degli affari

Fontemaggi è una realtà aziendale impostata sul rispetto della legge e dei principi della trasparenza finanziaria, del commercio pulito e della buona amministrazione.

Per questi motivi ritiene vincolante ed essenziale:

- l'affidabilità, intesa quale garanzia di assoluta serietà per la collettività e per gli interlocutori, con particolare riferimento alle Pubbliche Amministrazioni che rappresentano istanze superiori agli interessi individuali, tanto nei progetti di sviluppo industriale che negli impegni assunti e nelle transazioni finanziarie;
- la solidità delle basi patrimoniali;

- la trasparenza che impone non solo il rispetto di principi e dei valori etici ma anche la messa in atto di modalità che consentano a tutti gli interlocutori di potere disporre delle informazioni necessarie per poter ricostruire l'operato dell'impresa;
- il rispetto di tutte le procedure contabili e finanziarie per evitare irregolarità, illegittimità e violazione delle normative specifiche, con particolare riferimento a quanto previsto in tema di riciclaggio, ricettazione ed utilizzo di denaro o beni di dubbia provenienza;
- il rispetto della normativa relativa alle società commerciali, con particolare riferimento agli obblighi di trasparenza, di corretta informazione, di regolare utilizzo del capitale, di corretto utilizzo del mercato, di regolare formazione del bilancio, di regolare operatività inerente alle quote sociali, di correttezza nei rapporti coi creditori, e di tutto quanto necessario per evitare responsabilità civili, penali ed amministrative;
- il rispetto del contraente debole, inteso quale interlocutore sprovvisto della normale esperienza commerciale o della consapevolezza delle regole del mercato;
- l'agevolazione dell'imprenditoria giovane, che ricerca nuove soluzioni industriali e necessità di partner forti e rispettosi.

4.4 Sicurezza, salute ed ambiente di lavoro

La salute e la sicurezza dei lavoratori e dell'ambiente di lavoro costituiscono un principio cardine della vita aziendale.

Non può esserci lavoro senza sicurezza; non è concepibile che i lavoratori, svolgano la propria attività in condizioni di rischio, soprattutto laddove la loro operatività riguarda ambiti o sostanze potenzialmente pericolosi.

Tutte le scelte relative al tema della sicurezza e dell'igiene sul lavoro sono orientate dalla qualità dei consulenti e dei singoli responsabili aziendali, che devono avere la professionalità e l'esperienza adeguate ad affrontare in modo esaustivo un compito così delicato.

Tutti i dipendenti, i collaboratori, i ricercatori e a chiunque lavori, prestando il proprio servizio a Fontemaggi, deve poter svolgere le proprie mansioni nelle condizioni di massima sicurezza.

Fontemaggi favorisce l'integrità fisica e morale dei collaboratori attraverso ambienti di lavoro sicuri e salubri, condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale, conoscenza e informazione.

Fontemaggi, in particolare, ispira la sua attività ai seguenti principi:

- evitare i rischi;
- valutare i rischi che non possono essere evitati;
- combattere i rischi alla fonte;
- adeguare il lavoro all'uomo, nella scelta e nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e dei metodi di lavoro tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;

- programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

Da sempre principi cardine della attività di Fontemaggi dette prescrizioni hanno assunto ulteriore rilevanza ai fini dei modelli organizzativi aziendali previsti dal D.Lgs 231/01.

In Fontemaggi, tutti, sia i livelli apicali che a quelli operativi, devono attenersi a questi principi.

4.5 Qualità

La Qualità è elemento distintivo di Fontemaggi, è oggetto di ricerca continua, è caratteristica operativa dell'azienda.

Fontemaggi la pretende da sé stessa e dagli interlocutori, perché il servizio reso e da rendere non può prescindere dalla qualità. Fontemaggi assicura la qualità in ogni cosa che fa, in coerenza con la sua strategia immediata, a medio e a lungo termine. Tutte le attività sono attuate mediante un processo di qualità certificato che offre ai clienti uniformità, trasparenza e miglioramento della produttività in termini di servizio reso.

Oltre alle certificazioni di qualità ambientale già citate, con l'obiettivo di ottimizzare l'efficienza della propria organizzazione, Fontemaggi si è impegnato e ha implementato un sistema di qualità rispondente alla norma UNI EN ISO 9001:2015.

4.6 Integrità

I risultati di successo dipendono dalla capacità di assumere responsabilità personali. Fontemaggi dimostra e dimostrerà di essere un'azienda integra e continuerà a lavorare per essere un esempio.

Sono e saranno rispettate le leggi, i regolamenti, i principi etici e le politiche sotto le quali Fontemaggi opera e opererà.

A tal fine Fontemaggi si è dotata delle seguenti regole di condotta, che vengono ribadite e formalizzate nel presente Codice Etico e che faranno parte, già ora operative, del modello organizzativo.

5. Regole di condotta

5.1. Rispetto della legge, dei regolamenti e dei principi etici

Fontemaggi si impegna e si obbliga a comportamenti virtuosi, nel rispetto della sua filosofia, delle leggi, di ogni regolamento. L'impegno e l'obbligo sono assunti da tutti i dirigenti, i dipendenti, i collaboratori, i professionisti, i consulenti e gli interlocutori che a qualsiasi titolo agisce per conto di Fontemaggi. Tutti devono osservare una condotta corretta e trasparente nello svolgimento della propria funzione.

In particolare, Fontemaggi, nelle persone indicate, si impegna e si obbliga a comportamenti e condotte che non integrino i reati di cui all'allegato : Elenco dei reati presupposto x D.Lgs 231/01 e successive modifiche ed integrazioni". All'uopo è obbligo di Fontemaggi consegnare a tutti i soggetti citati, oltre il presente Codice, anche l'allegato inserto, aggiornandolo secondo le novità legislative, con relativo impegno di informazione e formazione costanti.

Fontemaggi si adeguerà a quanto prescritto dall'Organismo di Vigilanza che sarà nominato ai sensi dell'art.6 del D.Lg.231/01

5.2 Selezione, valorizzazione e formazione del personale

Fontemaggi nella fase di selezione, di assunzione e di avanzamento di carriera del personale, effettua valutazioni esclusivamente sulla base del merito, della preparazione e della corrispondenza tra i profili richiesti e le caratteristiche della persona, in coerenza con le procedure definite. La gestione dei rapporti di lavoro è orientata a garantire pari opportunità e a favorire la crescita professionale dei dipendenti. Il rispetto dei principi del Codice Etico diventa elemento di valutazione.

Fontemaggi, nell'ambito dei processi di selezione del personale, non compie alcuna discriminazione, diretta o indiretta, fondata su ragioni di carattere sindacale, politico, religioso, razziale, di lingua o di sesso.

Inoltre, Fontemaggi si impegna a non favorire in alcun modo candidati segnalati da soggetti terzi, ed in particolar modo facenti parte delle Pubbliche Amministrazioni, e assicura che ogni valutazione sarà determinata unicamente dalle competenze lavorative e scientifiche.

5.3 Obblighi per tutti i dipendenti

Ad ogni dipendente è richiesta la conoscenza delle disposizioni contenute nel Codice o dallo stesso richiamate, nonché delle norme di legge di riferimento che regolano l'attività svolta nell'ambito della sua funzione e che costituiscono parte integrante della prestazione lavorativa di ciascuno.

Il Collaboratore che abbia notizia di presunte condotte illecite è tenuto a comunicare le notizie di cui è in possesso in merito a tali condotte solo ai propri superiori, ovvero all'Organismo di Vigilanza e/o al Responsabile Risorse Umane.

I Collaboratori hanno altresì l'obbligo di:

- astenersi da comportamenti contrari a tali disposizioni e norme;

- rivolgersi ai propri superiori, ovvero all'Organismo di Vigilanza, per i necessari chiarimenti sulle modalità applicative del Codice o delle normative di riferimento;
- riferire tempestivamente ad almeno uno dei soggetti sopra indicati eventuali notizie in merito a possibili violazioni del Codice;
- collaborare con Fontemaggi in caso di eventuali indagini volte a verificare ed eventualmente sanzionare possibili violazioni.

5.4 Ulteriori obblighi per i responsabili delle funzioni aziendali

Ogni dirigente e responsabile di funzione aziendale ha l'obbligo di:

- curare l'osservanza del Codice da parte dei soggetti sottoposti direttamente o indirettamente alla sua responsabilità;
- rappresentare con il proprio comportamento un esempio per i propri dipendenti;
- adoperarsi affinché i dipendenti comprendano che le disposizioni contenute nel presente Codice costituiscono parte integrante della loro prestazione lavorativa;
- selezionare dipendenti e collaboratori che si impegnino a rispettare i principi contenuti nel presente Codice;
- riferire tempestivamente al Rappresentante Legale ovvero all'Organismo di Vigilanza eventuali segnalazioni o esigenze da parte dei propri sottoposti;
- L'inosservanza, da parte dei responsabili di Funzione, degli obblighi di cui al presente articolo potrà comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari, incluso il licenziamento.

5.5 Efficacia esterna del Codice

Chiunque, agendo in nome o per conto di Fontemaggi, entri in contatto con soggetti terzi con i quali si intenda intraprendere relazioni commerciali o sia con gli stessi tenuto ad avere rapporti di natura istituzionale, sociale, politica o di qualsivoglia natura, ha l'obbligo di:

- informare tali soggetti degli impegni e degli obblighi imposti dal Codice;
- esigere il rispetto degli obblighi del Codice nello svolgimento delle loro attività;
- adottare le iniziative necessarie in caso di rifiuto da parte dei soggetti terzi di adeguarsi al Codice o in caso di mancata o parziale esecuzione dell'impegno assunto di osservare le disposizioni contenute nel Codice stesso.

5.6 Tutela del patrimonio aziendale

Ciascun collaboratore è tenuto ad operare con diligenza per tutelare i beni aziendali da utilizzi impropri o non corretti.

5.7 Conflitto d'interessi

Tutti i collaboratori devono assicurare che ogni decisione assunta nell'ambito delle proprie attività sia presa nell'interesse di Fontemaggi.

Tutti i collaboratori sono tenuti ad evitare ogni attività o situazione di interesse personale che costituisca o possa costituire, anche solo potenzialmente, un conflitto fra gli interessi individuali e quelli di Fontemaggi.

Tutti i collaboratori dovranno astenersi dal trarre vantaggio dalla propria posizione all'interno di Fontemaggi al fine di favorire se stessi o terzi a danno o a svantaggio dell'azienda. Ad ogni collaboratore è fatto divieto di prendere parte, direttamente od indirettamente, a qualsivoglia titolo, ad iniziative commerciali che si pongono, anche solo potenzialmente, in situazione di concorrenza con Fontemaggi, a meno che tale partecipazione non sia stata previamente comunicata all'Amministratore Unico ed approvata dallo stesso, sentito il parere dell'Organismo di Vigilanza.

Nell'ipotesi in cui siano individuate situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, sia interne che esterne all'attività aziendale, ciascun soggetto coinvolto è tenuto ad astenersi dal porre in essere la condotta in conflitto dandone tempestiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza, al quale compete la valutazione circa la sussistenza, caso per caso, di eventuali incompatibilità o situazioni di pregiudizio.

5.8 Pratiche concorrenziali

Per Fontemaggi il mercato deve essere basato su una concorrenza corretta e leale. L'azienda è impegnata ad osservare scrupolosamente le leggi che regolano la materia e a collaborare con le autorità regolatrici del mercato.

L'azienda non pone in essere comportamenti illeciti, o comunque sleali, allo scopo di impossessarsi di segreti commerciali o informazioni relative altri aspetti dell'attività economica di terzi, anche relativamente ai marchi e ai brevetti.

5.9 Regalie e benefici

Non è ammessa alcuna forma di regalo che possa anche solo essere interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile a Fontemaggi. Tale norma – che non ammette deroghe nemmeno in quei Paesi dove offrire doni di valore a partner commerciali è consuetudine – concerne sia i regali promessi od offerti, sia quelli ricevuti, intendendosi per regalo qualsiasi tipo di beneficio.

In ogni caso, l'offerta di regali da parte di Fontemaggi– salvo quelli di modico valore – deve avvenire conformemente alle regole di cui al presente articolo:

- non è in alcun caso consentita l'offerta di regali, ad esponenti della Pubblica Amministrazione, pubblici ufficiali, soggetti incaricati di pubblico servizio o pubblici funzionari, fatte salve le circostanze e i momenti istituzionali o di rappresentanza;
- in caso di regali destinati ad altri soggetti, l'offerta deve essere:
- preventivamente comunicata all'amministratore delegato o al responsabile della funzione coinvolta;

- espressamente approvata dall'amministratore delegato, che ne dà comunicazione all'Organismo di Vigilanza;
- documentata in modo adeguato, al fine di consentire le opportune verifiche.

A tutti i collaboratori di Fontemaggi e a tutti i destinatari del presente Codice è fatto divieto accettare regali che possano comportare un condizionamento del servizio svolto o una maggiore attenzione per chi effettua la regalia. In particolare, eventuali omaggi non devono eccedere la normale prassi commerciale e devono essere commisurati al tenore di vita del donatore e del destinatario. In caso di dubbio occorre sempre avvertire il proprio superiore o l'amministratore delegato.

Le stesse regole e cautele devono operare in caso di inviti per pranzi, viaggi ed eventi in generale.

In nessun caso, regali, inviti o benefici vari devono alterare l'operatività normale dell'azienda

5.10 Trasparenza in ogni operazione e Attività

Ogni operazione e/o attività deve essere lecita, autorizzata, coerente, documentata, verificabile, in conformità al principio di tracciabilità ed alle procedure aziendali, secondo criteri di prudenza e a tutela degli interessi di Fontemaggi:

le procedure aziendali devono consentire l'effettuazione di controlli sulle operazioni, sui processi autorizzativi e sull'esecuzione delle operazioni medesime;

ogni collaboratore che effettui operazioni aventi ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità economicamente valutabili appartenenti all'azienda, deve fornire ragionevolmente le opportune evidenze per consentire la verifica delle suddette operazioni.

5.11 Trasparenza della contabilità

La contabilità di Fontemaggi risponde ai principi generalmente accolti di verità, accuratezza, completezza e trasparenza del dato registrato.

I destinatari del presente Codice si impegnano ad astenersi da qualsiasi comportamento, attivo od omissivo, che violi direttamente o indirettamente i principi normativi e/o le procedure interne che attengono la formazione dei documenti contabili e la loro rappresentazione all'esterno. In particolare, i destinatari del presente Codice si impegnano a collaborare affinché ogni operazione e transazione sia tempestivamente e correttamente registrata nel sistema di contabilità aziendale secondo i criteri indicati dalla legge e dai principi contabili applicabili, nonché, se del caso, debitamente autorizzata e verificata.

I destinatari del presente Codice sono altresì tenuti a conservare e a rendere disponibile, per ogni operazione o transazione effettuata, adeguata documentazione di supporto al fine di consentirne:

- l'accurata registrazione contabile;
- l'immediata individuazione delle caratteristiche e delle motivazioni sottostanti;
- l'agevole ricostruzione formale e cronologica;

- la verifica del processo di decisione, autorizzazione e realizzazione, in termini di legittimità, coerenza e congruità, nonché l'individuazione dei vari livelli di responsabilità.

I destinatari del presente Codice che vengano a conoscenza di casi di omissione, falsificazione o trascuratezza nelle registrazioni contabili o nelle documentazioni di supporto sono tenuti a riferirne tempestivamente al proprio superiore ovvero all'Organismo di Vigilanza e/o al Responsabile Risorse Umane.

L'azienda, quando necessario, promuove l'avvio di programmi di formazione e di aggiornamento al fine di rendere edotti i destinatari del presente Codice in ordine alle regole (norme di legge o di regolamento, prescrizioni interne, disposizioni delle associazioni di categoria) che presiedono alla formazione e alla gestione della documentazione contabile.

5.12 Controlli interni

Fontemaggi promuove l'esercizio del controllo quale pratica virtuosa a garanzia del lavoro dei singoli e della operatività dell'azienda quale bene collettivo. Una positiva attitudine verso i controlli contribuisce in maniera significativa al miglioramento dell'efficienza aziendale.

Per controlli interni si intendono tutti gli strumenti adottati allo scopo di indirizzare, gestire e verificare le attività dell'impresa con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, proteggere i beni aziendali, gestire efficientemente le attività e fornire dati contabili e finanziari accurati e completi.

Il controllo sarà inoltre garantito dall'Organismo di Vigilanza.

5.13 Riservatezza

I collaboratori sono tenuti ad osservare la massima riservatezza su ricerche, informazioni, documenti, studi, iniziative, progetti, contratti, etc. conosciuti per le prestazioni svolte, con particolare riferimento a quelli che possono compromettere l'immagine o gli interessi dei clienti e di Fontemaggi, tenendo in particolare considerazione lo specifico ambito di attività dell'azienda.

Fontemaggi pone in atto le misure per tutelare le informazioni gestite ed evitare che esse siano accessibili a personale non autorizzato.

Tutte le informazioni, in particolari quelle apprese nell'ambito delle attività svolte per i clienti, debbono considerarsi riservate e non possono essere divulgate a terzi, né utilizzate per ottenere vantaggi personali, diretti o indiretti.

5.14 Utilizzo di tecnologie e del sistema informatico

Fontemaggi si obbliga ad utilizzare le tecnologie e il sistema informatico per i soli scopi aziendali.

Tutti i collaboratori dovranno impegnarsi ad uno scrupoloso uso dei mezzi telematici, autorizzando l'autorità di controllo interno alla verifica dei percorsi effettuati.

Deve essere garantita la tracciabilità delle fonti e degli elementi informativi.

La cancellazione dei dati, delle liste di controllo e degli archivi deve essere regolamentata e autorizzata.

L'azienda si dota di automatismi di segnalazione di anomalie, alterazioni e di presenza di virus o di accesso a siti vietati o non autorizzati.

5.15 Relazioni con i Clienti

Costituisce obiettivo primario di Fontemaggi la piena soddisfazione delle esigenze dei propri clienti, anche al fine di creare di un solido rapporto orientato alla sostenibilità dello sviluppo ambientale e ispirato ai generali valori di correttezza, onestà, efficienza e professionalità.

5.16 Istituti finanziari

Fontemaggi intrattiene con gli Istituti finanziari rapporti fondati su correttezza e trasparenza. Per questo gli Istituti finanziari vengono scelti in relazione alla loro reputazione, anche per l'adesione a valori comparabili a quelli espressi nel presente Codice.

5.17 Fornitori di beni e servizi

Fontemaggi definisce con i propri fornitori rapporti di collaborazione, nel rispetto delle normative vigenti e dei principi del presente Codice, avendo attenzione ai migliori standard professionali, alle migliori pratiche in materia di etica, di tutela della salute e della sicurezza e del rispetto dell'ambiente.

I partner vengono scelti in relazione alla reputazione e all'affidabilità, nonché all'adesione a valori comparabili a quelli espressi nel presente Codice.

I rapporti con i partner sono basati su accordi trasparenti e su un dialogo costruttivo, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi comuni, in coerenza con le normative e i principi del presente Codice.

5.18 Pubblica Amministrazione

5.18.1 Correttezza e onestà

Nel rapporto con la Pubblica Amministrazione, Fontemaggi si ispira e adegua la propria condotta ai principi di correttezza e onestà.

Le persone incaricate da Fontemaggi di seguire una qualsiasi trattativa, richiesta o un qualsivoglia rapporto istituzionale con la Pubblica Amministrazione, italiana o straniera, non devono per nessuna ragione cercare di influenzarne impropriamente le decisioni, né tenere comportamenti sconvenienti o illeciti, quali l'offerta di denaro o di altra utilità, che possano alterare l'imparzialità di giudizio del rappresentante della Pubblica Amministrazione.

Fermo restando quanto sopra, è vietata altresì qualsiasi variazione del contenuto delle offerte commerciali rivolte alle Pubbliche Amministrazioni, qualora esse non siano preventivamente autorizzate dall'amministratore delegato o dal responsabile della funzione preposta.

Le persone incaricate da Fontemaggi alla gestione dei rapporti con qualsivoglia autorità della Pubblica Amministrazione per invio di documentazione e/o dichiarazioni, richiesta di autorizzazioni, partecipazione a gare d'appalto, etc. devono verificare che le informazioni rese con qualunque modalità e a qualunque titolo siano rispondenti al vero, accurate e corrette.

Le persone cui è consentito avere contatti diretti con la Pubblica Amministrazione per conto di Fontemaggi sono le sole persone espressamente incaricate dall'azienda stessa a tal fine.

Nessun altro collaboratore può intrattenere rapporti di nessun genere con la Pubblica Amministrazione.

5.18.2 Sovvenzioni e finanziamenti

Contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dall'Unione Europea, dallo Stato o da altro Ente Pubblico, anche se di modico valore e/o importo, devono essere impiegati per le finalità per cui sono stati richiesti e concessi.

Analogamente, in caso di partecipazione a procedure ad evidenza pubblica, i destinatari del presente Codice sono tenuti ad operare nel rispetto della legge e della corretta pratica commerciale, evitando in particolare di indurre le Pubbliche Amministrazioni ad operare indebitamente in favore di Fontemaggi.

Costituisce altresì comportamento illecito il ricorso a dichiarazioni o documenti alterati o falsificati o l'omissione di informazioni o, in generale, il compimento di artifici o raggiri, volti a ottenere concessioni, autorizzazioni, finanziamenti, contributi da parte dell'Unione Europea, dello Stato o di altro Ente Pubblico.

5.19 Autorità pubbliche di vigilanza

I destinatari del presente Codice si impegnano ad osservare scrupolosamente le disposizioni emanate dalle competenti Istituzioni o Autorità pubbliche di Vigilanza per il rispetto della normativa vigente nei settori connessi alle rispettive aree di attività.

I destinatari del presente Codice si impegnano altresì affinché, nell'ambito delle istruttorie intercorrenti con Istituzioni e/o Autorità pubbliche di Vigilanza, non siano presentate istanze o richieste contenenti dichiarazioni non veritiere al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati, ovvero di ottenere indebitamente concessioni, autorizzazioni, licenze o altri atti amministrativi.

I destinatari del presente Codice si impegnano ad ottemperare ad ogni richiesta proveniente dalle sopra citate Istituzioni o Autorità nell'ambito delle rispettive funzioni di vigilanza, fornendo – ove richiesto - piena collaborazione ed evitando comportamenti di tipo ostruzionistico.

5.20 Contributi e sponsorizzazioni

Fontemaggi è disponibile a fornire contributi e sponsorizzazioni, nel rispetto delle procedure definite, dandone adeguata pubblicità, per sostenere iniziative proposte da enti pubblici e privati e da associazioni senza fini di lucro, regolarmente costituite ai sensi della legge e che promuovano i valori cui si ispira il presente Codice. Le sponsorizzazioni e i contributi possono riguardare eventi ed iniziative a carattere sociale, politico, culturale sportivo e artistico; esse possono essere finalizzate anche alla realizzazione di studi, ricerche, convegni e seminari aventi ad oggetto tematiche di interesse aziendale.

5.21 Mass-Media

I rapporti con i mass-media sono improntati al rispetto del corretto diritto all'informazione.

La comunicazione all'esterno di dati o di informazioni deve essere veritiera, accurata, chiara, trasparente, rispettosa dell'onore e della riservatezza delle persone, coordinata e coerente con le politiche di Fontemaggi. Le informazioni afferenti all'azienda e dirette ai mass-media potranno essere divulgate solamente dalle funzioni aziendali a ciò delegate, o con l'autorizzazione di queste, nel rispetto delle procedure definite.

6. Modalità di attuazione e programma di vigilanza

6.1 Comunicazione e formazione

Il presente Codice è portato a conoscenza di tutti i soggetti interni ed esterni interessati o comunque coinvolti dalla missione aziendale mediante apposite attività di comunicazione e formazione.

6.2 Organi e meccanismi di controllo

Il presente Codice Etico forma parte integrante e costituisce attuazione del Modello Organizzativo e di Controllo adottato da Fontemaggi al fine della prevenzione dei reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'azienda da parte dei soggetti indicati dal D.Lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001.

6.3 Organismo di Vigilanza

È prevista la nomina dell'Organismo di Vigilanza previsto dall'art.6 del D. Lgs.231/01, che costituirà l'organismo di controllo sull'adeguatezza, l'efficacia e la idoneità del Modello Organizzativo.

L'organismo è monocratico, ma potrà essere collegiale e vedere la presenza di consulenti esterni.

6.4 Sanzioni

In caso di violazioni del Codice Etico, Fontemaggi adotta, nei confronti dei responsabili delle violazioni stesse, laddove ritenuto necessario per la tutela degli interessi aziendali, provvedimenti disciplinari, nel rispetto della legge e delle vigenti previsioni, che possono giungere sino all'allontanamento dalla società dei responsabili medesimi, oltre al risarcimento dei danni eventualmente derivati dalle violazioni.

L'inosservanza delle norme del Codice Etico da parte di membri degli organi sociali può comportare l'adozione, da parte degli organi sociali competenti, delle misure più idonee previste e consentite dalla legge.

Le violazioni delle norme del Codice da parte del personale dipendente costituiscono un inadempimento delle obbligazioni derivanti da rapporto di lavoro, con ogni conseguenza contrattuale e di legge, anche con riferimento alla rilevanza delle stesse quale illecito disciplinare.

Le violazioni commesse da fornitori e collaboratori esterni saranno sanzionabili in conformità a quanto previsto nei relativi incarichi contrattuali, salvo più rilevanti violazioni di legge.

7. Disposizioni finali

7.1 Conflitto con il Codice

Nel caso in cui anche una sola delle disposizioni del presente Codice dovesse entrare in conflitto con disposizioni previste nei regolamenti interni o nelle procedure, il Codice prevarrà su qualsiasi di queste disposizioni.

7.2 Modifiche al Codice

Qualsiasi modifica e/o integrazione al presente Codice dovrà essere apportata con le stesse modalità adottate per la sua approvazione iniziale da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il presente Codice è - almeno annualmente - fatto oggetto di verifica ed eventuale aggiornamento da parte del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'Organo di Vigilanza.

7.3 Segnalazione all'OdV e Whistleblowing

Qualora un soggetto tenuto al rispetto del Modello e del presente Codice Etico venga a conoscenza di un condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e del Codice Etico e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello, di cui sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, anche potenziali, deve, a tutela dell'integrità della Società, farne tempestiva segnalazione circostanziata all'OdV ai seguenti canali.

Detti canali sono in grado di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione.

Le comunicazioni possono essere effettuate attraverso i seguenti canali: apposite caselle di posta elettronica: odv@fontemaggi.it, presso la quale inviare le eventuali segnalazioni in ordine al mancato rispetto del Modello o del presente Codice, la quale saranno utilizzate anche per la ricezione di segnalazioni di natura anonima, ovvero quelle nelle quali non sia possibile risalire all'identità del mittente;

in aggiunta, per iscritto, inviando apposita comunicazione, anche anonima, all'indirizzo: dott.ssa Anna Grinovero Viale Monte Nero n. 4 20135 Milano.

Nel caso di nuovo Organismo di Vigilanza, sarà cura di questi modificare i citati indirizzi.

In ogni caso, l'OdV si adopera affinché coloro che hanno effettuato le segnalazioni non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni, diretti o indiretti, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, assicurando, quindi, la adeguata riservatezza di tali soggetti.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti di soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 del Codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. E' onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Dichiarazione di presa visione e accettazione

Io sottoscritto, dichiaro di aver ricevuto e letto la mia copia personale del presente Codice Etico.

Io sottoscritto dichiaro, inoltre di aver compreso, accettato e di voler rispettare i principi e le regole di condotta contenute nel presente Codice.

Io sottoscritto dichiaro, da ultimo, di conformare il mio comportamento alle regole espresse nel presente Codice, riconoscendo le responsabilità connesse alla violazione di tali regole.

Firmato:

Nome e Cognome

Data

Allegato 5

ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI AI SENSI DEL D. LGS. 231/

Rev.	Data	Descrizione	Approvato da
1	18 Settembre 2024	Approvazione	CDA

ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO O. d. V.	
Presidente	Anna Grinovero

Per effetto delle successive modifiche apportate al Decreto, risultano attualmente assoggettati all'applicazione di quest'ultimo i seguenti Reati, in forma consumata e, relativamente ai soli delitti, anche semplicemente tentata:

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001)

Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2 c.p.)

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898)

Reati informatici (Art. 24 bis ex D.Lgs. 231/01)

Falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter)

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare,

impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

Reato di ostacolo o condizionamento dei procedimenti per la Sicurezza Cibernetica e delle relative attività ispettive e di vigilanza (articolo 1, co.11, DL n. 105/2019)

Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica

Delitti di criminalità organizzata (Art. 24 ter ex D.Lgs. 231/01)

Associazione per delinquere diretta alla commissione di delitti contro la libertà individuale e in materia di immigrazione clandestina (art. 416 c.p.)

Associazione di tipo mafioso, anche straniera (art. 416-bis c.p.)

Scambio elettorale politico – mafioso (Art. 416 ter c.p.)

Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)

Associazione per delinquere (art. 416, co.1-5, c.p.)

Delitti in materia di armi (art. 407, co. 2, lett. a), n.5, c.p.p.)

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio) (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001)

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Concussione (art. 317 c.p.)

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati membri (art. 322-bis c.p.)

Aggiornamenti e modifiche

Legge anticorruzione n. 3 del gennaio 2019 – ha disposto (con l'art.1 comma 9, lettera a) la modifica dell'art.13 , comma 2, (con l'art. 1 comma 9, lettera b) **la modifica dell' art. 25 ,commi 1 e 5 e l'introduzione del comma 5-bis all'art.25** e modifica dell'art. 51, commi 1 e 2.

Legge 114 del 9 agosto 2024 : Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare (GU Serie Generale n.187 del 10-08-2024) -Abrogazione Art.323 c.p. (Abuso d'ufficio), sostituzione Art.346-bis c.p. (Traffico di influenze illecite) e modifica testo degli Artt. di codice penale 322-bis, 323-bis, 323-ter che hanno interessato l'Art. 25 del D. Lgs 231/01

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento - Delitti contro la fede pubblica (Art. 25 bis ex D.Lgs. 231/01)

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

(art. 453 c.p.)

Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

Spendita ed introduzione nello Stato di monete falsificate (art. 455 c.p.)

Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione, o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)

Fabbricazione o detenzione di filigrana o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati ricevuti in buona fede (art. 464 c.p.)

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art.474 c.p.)

Delitti contro l'industria e il commercio (Art.25 bis 1 ex D. Lgs. 231/01)

Turbata libertà dell'industria e del commercio (art.513 c.p.)

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art.513-bis c.p.)

Frodi contro le industrie nazionali (art.514 c.p.)

Frode nell'esercizio del commercio (art.515 c.p.)

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art.516 c.p.)

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art.517 c.p.)

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari
 (art. 517 quater c.p.)

Reati societari (Art. 25 ter ex D.Lgs. 231/01)

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)

False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

Impedito controllo che causa danno ai soci (art. 2625, comma 2, c.c.)

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.)

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Corruzione tra privati limitatamente alla condotta di corruzione attiva (art. 2635 c.c.)

Istigazione alla corruzione tra privati, limitatamente alla fattispecie attiva (art. 2635 bis c.c.)

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Falso in prospetto (art. 173-bis T.U.F.)

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale (art. 27, co.2,
 d.lgs 39/2010)

false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (Art. 54 D.lgs 19/2023)

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001)

Associazioni sovversive (art.270 c.p.)

Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)

Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270 bis 1 c.p.)

Assistenza degli associati (art. 270 ter c.p.)

Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)

Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1)

Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)

Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)

Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)

Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)

Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)

Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)

Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)

Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)

Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.)

Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.)

Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)

Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)

Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)

Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)

Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)

Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)

Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)

Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)

Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 D.L. 625/1979)

Art. 2 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento al terrorismo- new York 09 dicembre 1999

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001)

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.)

Delitti contro la persona (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001)

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

Prostituzione minorile e atti sessuali con minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o altro corrispettivo (art. 600 bis c.p.)

Pornografia minorile – reclutamento o utilizzo di minore per spettacoli pornografici e distribuzione di materiale pedopornografico anche virtuale (art. 600 ter c.p.)

Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600 quater c.p.)

Pornografia virtuale (art. 600 quater 1 c.p.)

Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.)

Tratta di persone (art. 601 c.p.)

Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.)

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)

Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.)

Market Abuse (Art. 25 sexies ex D.Lgs. 231/01)

Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF)

Manipolazione del mercato (art. 185 TUF)

Omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime (Art. 25 septies ex D.Lgs. 231/01)

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Lesioni colpose gravi e gravissime (art. 590, terzo comma, c.p.)

entrambi i delitti se commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Omicidio colposo commesso con violazione dell'articolo 55 co.2 D.lgs 81/2008 (art.589 c.p.)

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25 octies ex D.Lgs. 231/01)

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.)

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1, D.Lgs. n. 231/2001)

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)

Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o

di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)

Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1 comma 2, D.Lgs. n. 231/2001)

Altre fattispecie

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25 novies ex D.Lgs. 231/01)

Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (Art. 171 della Legge 22 aprile 1941 n. 633)

Tutela penale del software e delle banche dati (Art. 171 bis della Legge 22 aprile 1941 n. 633)

Tutela penale delle opere audiovisive (Art. 171 ter della Legge 22 aprile 1941 n. 633)

Responsabilità penale relativa ai supporti (Art. 171 septies della Legge 22 aprile 1941 n. 633)

Responsabilità penale relativa a trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (Art. 171 octies della Legge 22 aprile 1941 n. 633)

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25 decies ex D. Lgs. 231/01)

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Reati Ambientali (Art. 25 undecies ex D.Lgs. 231/01)

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Art. 727 bis c.p.)

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (Art. 733 bis c.p.)

Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)

Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.)

Inquinamento ambientale e disastro ambientale, di natura colposi (art. 452 quinquies c.p.)

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.)

Delitti associativi aggravanti (art. 452 octies c.p.)

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 452 quaterdecies c.p.)

Norme a tutela del suolo, del sottosuolo nonché delle acque dall'inquinamento (Art. 137 ex D. Lgs. 152/06)

Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata (Art. 256 ex D. Lgs. 152/06)

Reati in materia di bonifica dei siti (Art. 257 ex D. Lgs. 152/06)

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Art. 258 ex D. Lgs. 152/06)

Traffico illecito di rifiuti (Art. 259 ex D.Lgs. 152/06)

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Art. 260bis ex D. Lgs. 152/06) In merito vengono richiamate le disposizioni in merito alla tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti – art. 6 D.L 14/12/2018 n. 135 convertivo in legge n. 12 Del 11/02/2019

Reati in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera (Art. 279 ex D. Lgs. 152/06)

Reati in materia di commercio e tutela delle specie animali e vegetali in via di estinzione (Artt. 1-2-3bis-6 ex Legge 150/1992)

Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive- reati in materia di ozono e atmosfera (Art. 3 ex Legge 549/1993)

Inquinamento doloso provocato delle navi o inquinamento colposo aggravato dalla determinazione di danni permanenti o comunque si rilevante gravità alle acque (Art. 8 ex D. Lgs. 202/2007)

Inquinamento doloso aggravato dalla determinazione di danni permanenti o comunque si rilevante gravità alle acque (Art. 8 ex D. Lgs. 202/2007)

Inquinamento colposo provocato delle navi (Art. 9 ex D. Lgs. 202/2007)

Reati in materia di scarichi di acque reflue industriali (art. 137 D.lgs 152/2006)

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001)

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998)

Razzismo e Xenofobia (art. 25 terdecies ex D.Lgs. 231/01)

Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Art. 604 bis c.p.)

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001)

Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)

Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)

Reati Tributari (Art. 25-quinquesdecies, D.Lgs. n. 231/2001)

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo fittizio uguale o superiore a centomila euro (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo fittizio inferiore a centomila euro (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi uguale o superiore a centomila euro (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi inferiori a centomila euro (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)

Dichiarazione infedele in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000)

Omessa dichiarazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000)

Indebita compensazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000)

Aggiornamenti e modifiche

D.Lgs n.87 del 14 giugno 2024 - Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n.111 (GU Serie Generale n.150 del 28-06-2024) .

Modifica testo Art. 10-quater D.Lgs n.74/2000 (Indebita compensazione) che ha interessato la fattispecie dei reati previsti dall'Art. 25-quinquiesdecies (Reati tributari) D.Lgs 231/01

Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001)

Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973)

Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973)

Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973)

Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973)

Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973)

Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973)

Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973)

Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973)

Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973)

Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973)

Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973)

Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973)

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973)

Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973)

Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973)

Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001)

Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)

Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)

Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)

Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)

Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)

Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)

Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)

Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni

culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)

Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

**Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici
(Art. 25-duodevicies, D.Lgs. n. 231/2001)**

Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)

Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

Reati transnazionali

L'art. 3 della legge n. 146/2006 definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43)

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013)

Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)

Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)

Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)

Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

Art. 10 l. 146/2006 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Associazione di tipo mafioso, anche straniera (art. 416-bis c.p.)

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291- quater d.P.R. 43/1973)

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.P.R. 309/1990)

Reati in materia di immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3- bis, 3-ter e 5, d.lgs. 286/1998)

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)